




VIII Legislatura
anni 2009 e 2010



Consiglio Regionale
della Campania

Rapporto sulla legislazione regionale

Settore Legislativo - Servizio Studi legislativi
Napoli, giugno 2010



Rapporto sulla legislazione regionale



L'esigenza del "Rapporto sulla legislazione regionale -VIII legislatura, anno 2009 e 2010" risiede, preliminarmente, nella consapevolezza che per tracciare il futuro occorrono memoria e conoscenza del passato, oltre che nel profondo convincimento della forte responsabilità cui ci chiama la Sovranità popolare, che in nessun modo può andare disattesa, di qui la indefettibile, prodromica cognizione degli strumenti legislativi disponibili.

Si tratta, cioè, di una dotazione agile nella consultazione ed esaustiva nella formulazione; un supporto efficace al lavoro del legislatore regionale.

Sinonimo di trasparenza e informazione, il "Rapporto sulla legislazione regionale", intende non solo rendere conto della quantità e qualità della produzione normativa, ma vuole anche corrispondere alle ormai insopprimibili esigenze di partecipazione alla vita democratica ed istituzionale, dei cittadini-utenti, all'ente Regione.

In definitiva, esso enuclea il prodotto normativo, in questo caso, di fine consiliatura, onde consentire un confronto costante, immediato, e realmente rispondente, in perfetta sintonia con il lavoro che il legislatore regionale è chiamato a svolgere.

Paolo Romano
*Presidente del Consiglio Regionale
della Campania*

*Il volume è stato curato
dal Settore legislativo
Servizio Studi legislativi del
Consiglio regionale della Campania*

Si ringrazia

Carlo D'Orta
*Segretario Generale protempore
del Consiglio regionale della Campania*

per aver gentilmente concesso
la fotografia di copertina:
"Palazzo del Consiglio regionale"

Indice

INTRODUZIONE - *pag. 5*

A cura del Servizio Studi legislativi

PARTE PRIMA - *pag. 9*

Nota di sintesi

1.1 Breve nota di sintesi sull'VIII legislatura - *pag. 10*

1.2 Elenco delle leggi regionali dell'VIII legislatura - *pag. 15*

PARTE SECONDA - *pag. 25*

La produzione legislativa

2.1 La produzione legislativa dal 1996 al 2010 - *pag. 26*

2.2 Gli articoli delle leggi - *pag. 27*

2.3 La produzione legislativa per anno - *pag. 28*

2.4 Tasso mensile di legislazione - *pag. 29*

PARTE TERZA - *pag. 35*

La produzione legislativa per gli anni 2009 e 2010

3.1 La produzione legislativa - *pag. 36*

3.2 Tasso mensile di legislazione - *pag. 39*

3.3 La dimensione fisica dell'attività legislativa - *pag. 41*

3.4 Per soggetto presentatore - *pag. 44*

3.5 Durata dell'iter legislativo - *pag. 46*

3.6 Abrogazioni - *pag. 48*

3.7 Per potestà legislativa - *pag. 49*

3.8 La classificazione per macrosettore e per materia - *pag. 52*

3.9 L'attività istituzionale - *pag. 56*

3.9.1 La produzione normativa ripartita per commissione consiliare - *pag. 56*

3.9.2 Le audizioni - *pag. 61*

3.9.3 Tipologia delle votazioni - *pag. 64*

3.10 Contenzioso costituzionale - *pag. 66*

La produzione regolamentare

3.11 La produzione regolamentare complessiva - *pag. 68*

3.12 La produzione regolamentare negli anni 2009 e 2010 - *pag. 71*

3.13 La dimensione fisica - *pag. 74*

Indice

PARTE QUARTA - pag. 77

Schede tecniche sui provvedimenti legislativi e regolamentari adottati negli anni 2009 e 2010 suddivise per commissione consiliare

Introduzione

4.1 Prima Commissione permanente - pag. 79

Affari istituzionali-amministrazione civile. Rapporti internazionali. Autonomie locali e piccoli Comuni. Affari generali. Sicurezza delle città. Risorse umane. Ordinamento della Regione.

4.2 Seconda Commissione permanente - pag. 80

Bilancio e Finanze. Demanio e Patrimonio.

4.3 Terza Commissione permanente - pag. 85

Attività produttive-Programmazione. Industria. Commercio. Turismo. Lavoro ed altri settori produttivi.

4.4 Quarta Commissione permanente - pag. 86

Urbanistica. Lavori pubblici. Trasporti.

4.5 Quinta Commissione permanente - pag. 88

Sanità e sicurezza sociale.

4.6 Sesta Commissione permanente - pag. 90

Istruzione cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali.

4.7 Settima Commissione permanente - pag. 94

Ambiente. Energia. Protezione civile.

4.8 Ottava Commissione permanente - pag. 96

Agricoltura. Caccia. Pesca. Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.

4.9 Commissione speciale revisione Statuto e Regolamento interno - pag. 97

4.10 Collegio dei Revisori dei conti - pag. 102

4.11 Regolamenti - pag. 103

PARTE QUINTA - pag. 109

Il contenzioso costituzionale

Introduzione

5.1 Giudizi promossi dalla Regione Campania avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato. Anni 2005/2010 - pag. 111

5.2 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso. Leggi della Regione Campania. Anni 2005/2010 - pag. 121

5.3 Quadro di sintesi su ricorsi e sentenze nell'VIII legislatura - pag. 123

5.4 Schede tecniche sui giudizi costituzionali. Anni 2009 e 2010 - pag. 130

Introduzione

L'appuntamento annuale con il Rapporto sulla legislazione è, come noto, un dato ormai consolidato presso le Assemblee legislative.

Ha fatto da apripista la Camera dei Deputati con la redazione¹ del primo Rapporto organico sulla legislazione più di dieci anni fa², a seguire, tutte le regioni hanno impostato i propri Rapporti sulle medesime metodologie e analisi del rapporto nazionale.

Nel predisporre il Rapporto sulla legislazione per l'VIII Legislatura³, con particolare riguardo alla produzione legislativa 2009 - fine della consiliatura, si è lavorato nella convinzione che si tratti di uno strumento indispensabile di informazione, di conoscenza e di lavoro per l'esercizio di un ruolo maggiormente consapevole dei consiglieri regionali ed al contempo per creare un "canale di informazioni" che dia un quadro sufficientemente esaustivo dei settori nei quali si è maggiormente legiferato, in un'ottica di democrazia partecipata e condivisa.

Nelle varie occasioni di confronto sulle esperienze regionali sul Rapporto della Legislazione è emerso che esso si presta ad essere anche strumento per promuovere la qualità della politica, nel senso che può essere funzionale a questa per prendere decisioni più chiare ed informate.

D'altra parte non si può non tenere conto che il "miglioramento" della qualità della regolamentazione è un obiettivo di tutti i livelli di governo, a partire da quello comunitario dove più volte si è sottolineato che la buona qualità della legislazione è fondamentale strumento di crescita della competitività e dello sviluppo economico, indicandosi nella riduzione degli oneri amministrativi, nella semplificazione normativa e nella analisi d'impatto della regolamentazione, i momenti ed i profili più significativi su cui porre l'accento⁴.

A livello nazionale la tendenza, già avviata in tema di qualità della legislazione con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 dell'11 settembre 2008 "disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", ha avuto ulteriore conferma con la legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

L'art. 3 del Dpcm rubricato "chiarezza dei testi normativi" e l'art. 4 rubricato "semplificazione della legislazione" sono espressione di una tendenza dove il riassetto e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, e quindi del buon governo, partono dalla ridefinizione dei testi.

¹ Il rapporto è curato dall'Osservatorio sulla legislazione, una struttura interservizi della Camera dei Deputati - incardinata nel Servizio Studi - che svolge attività di documentazione e di analisi sulle tendenze della legislazione e sui temi della qualità e della semplificazione normativa.

² Si tratta del "Rapporto 1998 sullo stato della legislazione", pubblicati sul sito della Camera dei Deputati unitamente a quelli degli anni successivi (<http://www.camera.it/385>).

³ L'VIII Legislatura ha avuto inizio, a seguito delle elezioni del 3 e 4 aprile 2005, con la seduta di insediamento del 24 maggio 2005.

⁴ Da ultimo, si veda il Programma di lavoro della Commissione Europea per il 2010, dal titolo "E' ora di agire" del 31 marzo 2010 che traduce in azioni concrete le linee guida politiche tracciate dal Presidente della Commissione Barroso all'atto dell'insediamento del settembre 2009.

A livello regionale dovrà essere il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, di attuazione del nuovo Statuto della Regione Campania, a prevedere gli strumenti necessari a garantire la qualità della legislazione⁵ che, per essere effettiva ed efficace, deve assumere il rango di una vera e propria policy di governo, da un lato, e costituire, dall'altro, un impegno comune a tutte le forze politiche sul piano istituzionale.

Il Rapporto diventa quindi un documento che riflette un'immagine particolare della Regione, molto dettagliata e, al tempo stesso, riassuntiva della normativa e degli atti prodotti nel periodo di riferimento, oltre che di ausilio specie sul versante della semplificazione e del riordino normativo.

Riprendiamo qui quanto già ricordato da più autorevoli esperti, che sottolineano come il legislatore che voglia prevedere tutto e legiferare su tutto sarà causa della "frantumazione della norma in infinite fattispecie creando più scappatoie di quante non ne precluda. Effetto che è conseguito sia dalla specificazione minuziosa della legge, sia dalla molteplicità infinita delle leggi"⁶.

Per tali ragioni si è ritenuto utile predisporre, in particolar modo per Consiglieri che si sono da poco insediati con la nuova consiliatura⁷, un documento che sia non solo di costruzione di dati analitici, ma anche con indicazioni e prospettive di sintesi.

Attraverso l'analisi dei principali dati qualitativi e quantitativi inerenti l'attività di produzione normativa svolta dalla Regione nel periodo considerato, si cercherà di fornire uno strumento di conoscenza del processo di produzione normativa in Campania e di confronto delle tendenze che assume la legislazione a livello locale.

A tal fine si ritiene utile integrare, sulla scia dell'esperienza di altre regioni, il mero dato analitico, che si sviluppa sul paradigma del Rapporto Nazionale sulla Legislazione, con una breve nota di sintesi che offra un quadro più leggibile della legislatura in esame, seguendo un ordine che metta in evidenza per prima l'attività normativa, poi le altre attività consiliari e, infine, il contenzioso costituzionale regionale.

All'interno della parte dedicata all'attività normativa, la nota di sintesi seguirà la scansione delle principali fasi in cui si articola il procedimento legislativo ovvero l'iniziativa legislativa, l'istruttoria e l'approvazione in aula, cercando di fare cogliere con immediatezza le tendenze evolutive dall'attività legislativa e delle altre attività consiliari.

Il presente Rapporto sulla Legislazione della Regione Campania ha, quindi, ad oggetto l'analisi dei più significativi dati inerenti l'attività di produzione legislativa tratti dal Questionario che annualmente gli uffici del Consiglio predispongono e trasmettono alla Camera.

Il rapporto analizza i dati che si riferiscono alla produzione normativa dell'intera VIII legislatura, e, più nel dettaglio, quella che parte dal 1° gennaio 2009 al 28 marzo 2010, fine della Legislatura.

⁵ L'art. 29 è rubricato come "Norma sulla chiarezza dei testi normativi".

⁶ Lopez De Onate Flavio, *La certezza del diritto*, Milano, 1968.

⁷ La proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio Centrale Regionale istituito presso la Corte di Appello di Napoli, è avvenuta il 28 aprile 2010.

L'arco di tempo preso in considerazione coincide parzialmente con l'entrata in vigore del nuovo Statuto⁸ e quindi, ci sarà particolare attenzione al processo di attuazione dello stesso per verificarne l'incidenza complessiva sul procedimento legislativo regionale, e le linee di tendenza eventualmente manifestatesi e che necessitano di attuazione regolamentare.

Sulla falsariga del "Rapporto sulla legislazione" predisposto dal Servizio Studi della Camera, nel presente rapporto sono state inserite delle schede tecniche riassuntive delle leggi regionali approvate nell'anno 2009 e nello scorcio del 2010.

Tali note informative riportano in forma sintetica i dati procedurali e sostanziali della legge esaminata, in modo da costituire un canale di comunicazione quanto più immediato possibile.

Sono altresì inserite delle ulteriori schede sintetiche relative al contenzioso costituzionale regionale, tentando di evidenziare i temi ritenuti dallo Stato e dalla Regione Campania di particolare significatività anche alla luce del nuovo assetto di competenze definito dal titolo quinto della parte seconda della Costituzione, tale da richiedere una definizione con l'intervento della giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Dal punto di vista metodologico pur utilizzando un linguaggio tecnico, si è ritenuto eliminare ogni inutile complessità; ogni aspetto oggetto di analisi sarà illustrato in tabelle e grafici accompagnati da un sintetico commento.

Il rapporto sarà suddiviso in cinque parti:

Parte prima

Breve nota di sintesi alla produzione legislativa della VIII legislatura;

Parte seconda

La produzione legislativa dal 1996 al 2010;

Parte terza

La produzione normativa anni 2009 e 2010 - L'iniziativa legislativa - L'attività Istituzionale;

Parte quarta

Schede di approfondimento sui provvedimenti legislativi e regolamentari degli anni 2009 e 2010 per commissioni consiliari;

Parte quinta

Il contenzioso costituzionale nella VIII legislatura.

⁸ Approvato dal Consiglio Regionale della Campania con due deliberazioni successive adottate nelle sedute consiliari del 12 giugno 2008 e del 20 febbraio 2009 è entrato in vigore il 18 giugno 2009, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 3 giugno 2009.

PARTE PRIMA

Nota di sintesi

1.1 Breve nota di sintesi sull'VIII legislatura

Abbiamo cercato di illustrare, seppure brevemente, il contesto in cui si colloca il presente lavoro, motivazioni e le finalità che esso si propone, il suo oggetto e la strutturazione che ad esso si è pensato dare per una più agevole lettura.

In questa parte intendiamo riportare in maniera sintetica le "tendenze evolutive" più significative, rendendo con ciò immediatamente percepibile l'andamento della produzione legislativa regionale, fornendo non solo un quadro esaustivo dei settori nei quali è maggiormente legiferato, ma anche un'indicazione circa il ruolo svolto dall'Assemblea legislativa nella valutazione degli effetti delle politiche e quindi nel processo di accountability democratica.

Il numero delle leggi emanate nella VIII consiliatura è di complessive 93; mentre i regolamenti sono 30.

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009, sono state approvate in sede consiliare 17 leggi e 4 regolamenti; dal 1 gennaio 2010 a fine legislatura, n. 6 leggi ed un regolamento.

Mentre 10 regolamenti sono stati approvati solo dalla Giunta per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 56 del nuovo Statuto, pur essendo stati portati in commissione in sede referente ed oggetto talvolta di ampio dibattito.

Si evince quindi un maggiore peso della produzione normativa a fronte di quella regolamentare che in particolare ha avuto un picco significativo nello scorcio del 2010 che conta 11 regolamenti.

L'andamento della produzione legislativa nella VIII legislatura ha seguito una linea sinusoidale presentando una oscillazione costante che va dalle 11 leggi del 2005, alle 25 del 2006, che rappresentano il picco massimo, alle 14 del 2007, per risalire a 20 nel 2008, ed attestarsi nel 2009 a 17 leggi.

Anche per il 2010 il dato delle 6 leggi approvate pare, seppure in percentuale, seguire il medesimo andamento.

Naturalmente va valutato che negli anni 2006 e 2008 è presente il maggiore numero di leggi di settore, 15 per entrambe gli anni, che rappresentano la chiara volontà del legislatore di procedere alla razionalizzazione del corpus normativo regionale, attraverso leggi in grado di disciplinare intere materie, anche con abrogazione contestuale delle previgenti normative, e con rinvii, per quanto riguarda la disciplina di dettaglio, ad atti di natura "amministrativa" di Giunta, di Consiglio o della Regione.

Nel 2007 il calo della produzione legislativa è per contro compensato dal miglioramento della dimensione quantitativa e qualitativa, dovuta all'approvazione di leggi di riordino settoriale o di delegificazione.

Ulteriore conferma è l'aumento del numero degli articoli e dei commi di ciascuna legge, unitamente ad un minore ricorso alle "leggine".

In realtà pare significativo della volontà di rinnovare l'impianto normativo, non da ultimo per renderlo più in linea con le modifiche introdotte al titolo V della Costituzione, che uno dei primi provvedimenti legislativi adottati ad inizio della VIII legislatura sia una legge di semplificazione normativa che contiene l'abrogazione generale di ben 100 leggi - (dicembre 2005).

Mentre sia nel 2005, 2006 che nel 2007 sono 2 le leggi di manutenzione.

Nel 2008 si raggiunge il picco di 10 leggi di manutenzione, mentre ridiscendono ad 1 nel 2009 e 2 nello scorcio di legislatura 2010.

Il 2008 rappresenta l'anno in cui il legislatore regionale è intervenuto con il più sostanzioso numero di leggi (10) che novellano altre leggi vigenti, a fronte del 2009 con 1 sola legge di tale tipologia.

Non si rilevano, per contro, nella VIII legislatura leggi di riordino che adottano la tecnica redazionale del testo nuovo, mentre si ha l'emanazione di 1 solo testo nel corso del 2009.

Se passiamo all'analisi della diversa fonte giuridica della potestà legislativa si rileva un aumento della potestà legislativa esclusiva (primaria - statutaria e residuale) nell'esercizio concreto della legislazione concorrente, mentre sicuramente è recessiva la residuale.

La potestà legislativa concorrente è infatti passata dalle 6 leggi del 2005 e 5 leggi del 2006, alle 13 leggi e 20 leggi, rispettivamente del 2007 e 2008, con una flessione nel 2009 con 15 leggi, e 5 nello scorcio del 2010.

Nel 2005 si sono avute 5 leggi ascrivibili alla potestà legislativa residuale. Per contro, il 2006 è stato l'anno che ha avuto il maggiore numero di provvedimenti legislativi emanati in virtù della competenza residuale con ben 20 leggi, con una brusca riduzione (1 e 0), per gli anni successivi, il 2009 con 2 leggi ascrivibili in tale fattispecie e 1 nel corso del 2010.

Spostando l'analisi alla fase dell'iniziativa legislativa in particolare con riguardo al 2009, rileviamo che su 108 progetti di legge presentati, 29 sono di iniziativa di Giunta, ben 79 di iniziativa consiliare, un solo progetto ad iniziativa popolare, ed una sola proposta dalla Giunta alle Camere.

Dato che cambia in maniera significativa se facciamo riferimento all'iniziativa "effettiva".

Nel corso dell'VIII legislatura vi è stata, nel complesso infatti, una sostanziale equivalenza, in termini percentuali, tra Giunta e Consiglio (entrambe 47,31%).

Equivalenza che si conferma anche dai dati del 2009 con 7 leggi di iniziativa della Giunta a fronte di 9 di iniziativa del Consiglio; mentre nel 2010 notiamo una prevalenza dell'iniziativa della Giunta con 4 leggi rispetto alle 2 del Consiglio.

Sempre con riguardo all'iniziativa legislativa effettiva vi è una prevalenza numerica dei progetti di legge presentati dai consiglieri di maggioranza con 5 leggi (25,81%), rispetto a quelli di iniziativa dei consiglieri dei gruppi di minoranza con una sola legge (4,30%); mentre i progetti di iniziativa mista maggioranza - opposizione si pongono in una percentuale intermedia (17,20%) con 3 leggi.

Circa i dati relativi all'iniziativa mista Giunta - Consiglio, complessivamente nella VIII legislatura sono state approvate soltanto 5 leggi, di cui 1 nel corso del 2009 (con una percentuale del 5,38% sull'intera produzione legislativa effettiva della legislatura).

Innovativa nel contesto che stiamo analizzando è la nuova figura istituzionale necessaria del sistema regionale prevista nello Statuto: il Consiglio delle Autonomie (CAL), al quale sono ora attribuite funzioni di iniziativa legislativa su materie riguardanti gli Enti locali.

In tutta l'VIII legislatura è stato presentato 1 progetto di iniziativa popolare, con la raccolta, sul territorio regionale di circa 11.000 firme.

A tal proposito si sottolinea che il nuovo statuto (art. 53) pone sullo stesso piano l'iniziativa esterna al governo regionale (enti locali, cittadini, CAL e CREL) e l'iniziativa interna o istituzionale, ma completa

con disposizioni che comunque mettono in primo piano l'iniziativa proveniente da apparati istituzionali della Regione, escludendo l'iniziativa popolare o dei poteri locali sub - regionali, per le leggi di modifica o revisione dello Statuto, per le leggi tributarie e di bilancio, e per la legge finanziaria regionale; inoltre essa non è esercitabile nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale del Consiglio (art: 12).

Per contro lo Statuto accorda una "corsia" preferenziale ai progetti di legge di iniziativa popolare o locale là dove stabilisce (art. 53, comma 3) che essi, a differenza dalle altre proposte di legge, non decadono con la fine della legislatura.

Tali proposte di legge, sono portate all'esame del Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione, con la garanzia rinforzata consistente nella iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio - successiva alla scadenza dei tre mesi - e nella discussione con precedenza su ogni altro argomento (54, comma 3).

E' opportuno sottolineare come lo Statuto ora vigente, sulla base del principio che la materia referendaria sia oggetto della specifica competenza statutaria, abbia introdotto un inedito strumento che si pone al di fuori dei consueti schemi dell'iniziativa legislativa: il referendum approvativo (art. 15). Esso, sconosciuto all'ordinamento statale, si lega al potere di iniziativa popolare, ponendosi quale proposta di legge rinforzata perchè sottoposta alla diretta decisione popolare ove non venga approvata entro sei mesi, o approvata con sostanziali modifiche dal Consiglio cui va presentata in via preliminare.

Naturalmente le modalità di proposizione e di svolgimento di tale nuovo istituto sono rimesse ad una successiva disciplina da parte della stessa legge regionale, salvo i limiti statuari previsti dallo stesso art. 15 per quanto attiene al quorum approvativo "la proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi". Inoltre tale istituto non è ammesso per le leggi di bilancio, le leggi tributarie e finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale, inerenti lo stato giuridico dei consiglieri, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea, sullo Statuto, e sulle leggi di revisione statutaria.

Tornando alla analisi dei dati riguardanti la fase dell'iniziativa, dalla loro lettura si può evincere che mentre l'iniziativa della Giunta, rispetto sempre alla produzione legislativa effettiva, è stata costante per tutti gli anni della legislatura, il contributo dell'iniziativa consiliare ha oscillato tra il picco massimo delle 16 leggi del 2006, che si riducono quasi della metà per gli anni 2008 e 2009 con 9 leggi, a fronte di una significativa contrazione nel 2007 con sole 5 leggi.

Naturalmente nella valutazione del contributo alla produzione legislativa effettiva da parte della Giunta non può non tenersi conto che in ciascuno degli anni considerati vi sono leggi ad iniziativa vincolata, in quanto legate alla imprescindibili manovre di bilancio, che naturalmente incidono in modo significativo sul dato percentuale complessivo, dando di conseguenza una prevalenza al contributo dell'iniziativa consiliare sul dato finale della produzione legislativa effettiva.

Passando all'analisi della fase istruttoria del procedimento legislativo regionale si evince che il maggiore carico istruttorio ha gravato sulla commissione bilancio che ha licenziato nel corso del 2009 n. 6 progetti di legge, dei quali però 3 ad iniziativa vincolata e 3 variazioni di bilancio.

Sicuramente complessa ed articolata è stata, altresì, l'attività istruttoria che ha fatto carico rispettivamente alla "Commissione Consiliare Speciale Statuto" che ha licenziato la nuova Legge Elettorale ed il nuovo Statuto della Regione Campania, il cui iter istruttorio è stato per la Legge Elettorale di 8 mesi, con 358 emendamenti in commissione, ed per lo Statuto di 1 anno e 9 mesi e la valutazione di 635 emendamenti in commissione. Significativa è stata anche l'attività istruttoria svolta dalla commissione "territorio e urbanistica" che ha licenziato due progetti di legge poi approvati, tra

i quali vi è, il cosiddetto "piano casa", che ha avuto un iter in commissione dal primo esame all'approvazione di 98 giorni, 20 sedute d'esame, e con la discussione di 467 emendamenti.

Si osserva che il nuovo Statuto (art. 42), con una previsione non particolarmente diffusa nelle altre carte statutarie, ha previsto la possibilità che l'esame e l'approvazione dei progetti di legge, con limiti ben precisi individuati per materia già in sede statutaria, ed ulteriormente da definirsi in sede di Regolamento, sia trasferita alle Commissioni permanenti, utilizzando a livello regionale un modello già previsto in sede parlamentare.

Per quanto riguarda l'aspetto dei tempi dell'iter legislativo si osserva che negli anni 2008 e 2009 si è avuto il maggior numero di leggi (ben 4 procedimenti legislativi, per ciascun anno), che hanno superato i 360 giorni, mentre in media, nel corso della legislatura, il tempo occorrente è stato tra i 31-90 giorni (32 leggi), a seguire 91-180 giorni (21 leggi), e 181-360 giorni (19 leggi).

Solo 9 leggi hanno avuto un iter inferiore ai 30 giorni.

Circa le dimensioni medie delle leggi dal 2005 al 2010, si rileva che nel 2007 vi è stata una crescita significativa delle dimensioni medie - 14 leggi, per 313 articoli e 1430 commi - a fronte di un sostanziale equilibrio degli altri anni di legislatura, sia per gli anni precedenti - nel 2006 si riscontrano 25 leggi per 264 articoli e 833 commi - che per i successivi - rispettivamente: nel 2008 si rilevano 20 leggi, per 281 articoli e 942 commi, mentre nel 2009 17 leggi per 259 articoli e 865 commi - mentre nel 2010, rispetto alle 6 leggi emanate, rileviamo solo 48 articoli, ma ben 216 commi.

Per quanto attiene infine alla analisi dei dati sostanziali della produzione legislativa rileviamo che a caratterizzare l'intera VIII legislatura è la prevalenza delle leggi di settore n. 47, a fronte di un numero ridotto delle altre tipologie, escludendo naturalmente quelle a contenuto vincolato perchè legate alle manovre di bilancio che assommano complessivamente a n. 30.

Invece per quanto riguarda una valutazione sotto il profilo dei macrosettori in cui vengono accorpate per convenzione più ambiti significativi, oltre come già più volte rilevato al macrosettore della "finanza regionale" (6 leggi nel 2009 e 3 nel 2010), significativo è stato nel 2009 l'apporto della produzione legislativa al macrosettore e "Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti" (5 leggi), dei "Servizi alla persona e alla comunità" (2 leggi) e dell' "Ordinamento Istituzionale" (2 leggi). Nel 2010, nei due ultimi macrosettori ritroviamo ascrivibili rispettivamente 2 leggi ed 1 legge.

La produzione normativa regolamentare, nonostante l'estensione della stessa a tutti gli ambiti della potestà concorrente e residuale, è stata piuttosto contenuta, conta infatti solo 30 regolamenti, con andamento della produzione variabile, dall'uno del 2005, ai 6 e 8 regolamenti del 2006 e 2007. La stessa produzione si azzerò nel 2008, e risale a 4 regolamenti nel 2009.

E' lo scorcio di legislatura del 2010 che registra il picco massimo in assoluto con 11 regolamenti, di cui 10 approvati per "decorrenza" dei termini. Su tale trend ha probabilmente inciso il passaggio al nuovo regime statutario di approvazione dei regolamenti, che si sviluppa su un modello di esercizio condiviso della potestà (art. 56).

Inoltre il nuovo Statuto ha previsto una ulteriore formula di delegificazione dando la possibilità al Consiglio di autorizzare con legge la Giunta ad emanare regolamenti in materie di competenza esclusiva regionale già disciplinate con legge.

Una ultima notazione va fatta in ordine al "miglioramento della qualità della normazione".

Per quanto riguardava la ricerca di una migliore qualità del prodotto legislativo, il nuovo Statuto regionale, all'art. 29 afferma che "le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi".

Tale principio va, da un lato, nella direzione "approvare testi unici" (1 nel 2009), dall'altro nel senso del rinvio al regolamento consiliare del compito di "disciplinare le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità", con un approccio bi-level Statuto - regolamento.

Fa eccezione la previsione statutaria dell'art. 60, comma 3, che consente al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Commissioni consiliari, di dichiarare inammissibili gli emendamenti in contrasto con i vincoli di formazione della legge finanziaria regionale, vale a dire con il divieto per tale legge di contenere norme che non abbiano natura finanziaria e l'obbligo di tenere conto delle grandezze individuate dal documento di programmazione economica e finanziaria. Tale divieto dovrebbe limitare l'utilizzo della legge finanziaria quale contenitore normativo - istituzionale per disciplinare interventi sostanziali di varia natura in luogo di normative settoriali, prassi che ha portato ad un significativo contenzioso innanzi alla Suprema Corte, infatti le leggi finanziarie 2005, 2008, 2009 e 2010, sono state tutte oggetto di impugnativa governativa.

Con riferimento, altresì, ad altri due aspetti, pure rilevanti, relativi alla qualità della legislazione, l'analisi di fattibilità delle leggi e l'analisi delle politiche pubbliche, seppure non espressamente richiamati dallo Statuto, potrà comunque essere compito del futuro regolamento interno prevedere la istituzione di strumenti organizzativi di controllo e valutazione per un approccio al "controllo" in funzione conoscitiva rispetto alla legislazione, sulla scorta del riconoscimento che l'acquisizione di conoscenze sia necessario punto di partenza per fondare la valutazione delle politiche.

Allo stato segnaliamo solo 3 leggi, rispettivamente: la n. 20 del 2006, la n. 15 del 2008 e la n. 6 del 2010, dotate di una "clausola valutativa", con la funzione di monitorare l'attuazione della legge ed i risultati conseguiti.

Tali clausole tendono a valorizzare i documenti di analisi e di approfondimento forniti ai Consiglieri, essendo strumenti che consentono il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e quindi sull'impatto attuativo della stessa, dando al contempo una opportunità di un più efficace raccordo con l'esecutivo.

1.2 Elenco delle leggi regionali dell'VIII legislatura

LEGGI REGIONALI 2010

Indice cronologico decrescente

Legge regionale n. 6 del 8 febbraio 2010

Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.

Legge regionale n. 5 del 8 febbraio 2010

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008.

Legge regionale n. 4 del 21 gennaio 2010

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale).

Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012.

Legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010.

Legge regionale n. 1 del 15 gennaio 2010

Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n.7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n.1.

LEGGI REGIONALI 2009

Indice cronologico decrescente

Legge regionale n. 21 del 29 dicembre 2009

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione

Legge regionale n. 20 del 29 dicembre 2009

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009

Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2009

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.

Legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009

Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.

Legge regionale n.13 del 19 ottobre 2009

Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo.

Legge regionale n. 12 del 17 agosto 2009

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007.

Legge regionale n. 11 del 5 agosto 2009

Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.

Legge regionale n. 10 del 22 Luglio 2009

Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.

Legge regionale n. 9 del 22 luglio 2009

Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito.

Legge regionale n. 8 del 22 luglio 2009

Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

Legge regionale n. 7 del 22 luglio 2009

Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.

Legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009

Statuto della Regione Campania

Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009

Intervento straordinario società Astir S.p.A

Legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009

Legge Elettorale

Legge regionale n. 3 del 5 febbraio 2009

Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)

Legge regionale n. 2 del 19 gennaio 2009

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.

Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2009

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2009.

La numerazione delle leggi regionali 2009 include, dal n. 15 al n. 18, quattro regolamenti approvati, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Campania (che disciplina la potestà regolamentare), con deliberazione del Consiglio ed emanati con DPR.

LEGGI REGIONALI 2008**Indice cronologico decrescente****Legge regionale del 11 dicembre 2008 n. 20**

Correzioni formali di coordinamento tecnico alla legge regionale 30 settembre 2008, n.12, in materia di Comunità Montane.

Legge regionale del 11 dicembre 2008 n. 19

Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1.

Legge regionale del 11 dicembre 2008 n. 18

Legge comunitaria regionale.

Legge regionale del 9 dicembre 2008 n. 17

Variatione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2008.

Legge regionale del 28 novembre 2008 n. 16

Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del disavanzo.

Legge regionale del 6 novembre 2008 n. 15

Disciplina per l'attività di agriturismo.

Legge regionale del 6 novembre 2008 n. 14

Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive

Legge regionale del 13 ottobre 2008 n. 13

Piano Territoriale Regionale

Legge regionale del 30 settembre 2008 n. 12

Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane

Legge regionale del 30 settembre 2008 n. 11

Abrogazione del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, in materia di contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

Legge regionale del 26 settembre 2008 n. 10

Interventi a favore dei confidi tra le piccole e medie imprese operanti in Campania.

Legge regionale del 1 agosto 2008 n. 9

Modifica al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24.

Legge regionale del 29 luglio 2008 n. 8

Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

Legge regionale del 16 luglio 2008 n. 7

Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, N. 1 - Legge finanziaria regionale 2008.

Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 6

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 - Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale;

Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 5

Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale.

Legge regionale del 14 aprile 2008 n. 4

Modifiche alla legge regionale 28 Marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

Legge regionale del 25 febbraio 2008 n. 3

Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2006 e revisione residui al 31 dicembre 2006;

Legge regionale del 30 gennaio 2008 n. 2

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.

Legge regionale del 30 gennaio 2008 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008.

07

LEGGI REGIONALI 2007
Indice cronologico decrescente**Legge regionale del 7 dicembre 2007 n. 14**

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2007.

Legge regionale del 28 novembre 2007 n. 13

Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2007.

Legge regionale del 28 novembre 2007 n. 12

Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale.

Legge regionale del 23 ottobre 2007 n. 11

Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Legge regionale del 21 agosto 2007 n. 10

Norme in materia di Piani ASI (Aree Sviluppo Industriale).

Legge regionale del 24 luglio 2007 n. 9

Economia sui mutui contratti dagli enti locali con la cassa depositi e prestiti.

Legge regionale del 24 luglio 2007 n. 8

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.

Legge regionale del 22 giugno 2007 n. 7

Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di Bufalo Campano.

Legge regionale del 15 giugno 2007 n. 6

Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.

Legge regionale del 4 aprile 2007 n. 5

Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale.

Legge regionale del 28 marzo 2007 n. 4

Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Legge regionale del 27 febbraio 2007 n. 3

Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania.

Legge regionale del 19 gennaio 2007 n. 2

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il Triennio 2007 - 2009

Legge regionale del 19 gennaio 2007 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007.

06

LEGGI REGIONALI 2006 **Indice cronologico decrescente**

Legge regionale del 29 dicembre 2006 n. 25

"Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2005".

Legge regionale del 19 dicembre 2006 n. 24

Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 2007 - 2009.

Legge regionale del 12 dicembre 2006 n. 23

"Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2006".

Legge regionale del 12 dicembre 2006 n. 22

"Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale".

Legge regionale del 14 ottobre 2006 n. 21

Programma di formazione professionale per operatore socio sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie.

Legge regionale del 9 ottobre 2006 n. 20

"Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione"

Legge regionale del 24 luglio 2006 n. 19

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, Articolo 25, comma 8, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2006.

Legge regionale del 24 luglio 2006 n. 18

Istituzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione.

Legge regionale del 24 luglio 2006 n. 17

Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

Legge regionale del 24 luglio 2006 n. 16

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1996, n. 24, concernente: Norme per il sostegno e lo sviluppo degli aero-club della Regione Campania.

Legge regionale del 24 luglio 2006 n. 15

Estensione degli effetti dell'articolo 6 comma 6, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 ai Comuni di Mercogliano e Caposele.

Legge regionale del 24 luglio 2006 n. 14

Modifiche ed Integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.

Legge regionale del 20 giugno 2006 n. 13

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni.

Legge regionale del 20 giugno 2006 n. 12

Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Campania.

Legge regionale del 16 maggio 2006 n. 11

Interventi a favore dei soggetti affetti da epilessia.

Legge regionale del 29 marzo 2006 n. 10

Norme in favore dei soggetti stomizzati della Regione Campania.

Legge regionale del 29 marzo 2006 n. 9

Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania.

Legge regionale del 29 marzo 2006 n. 8

Contributo all'istituto telethon di genetica e medicina (TIGEM) con sede in Napoli presso i laboratori dell'area di ricerca di Napoli 1 del Centro Nazionale Ricerche.

Legge regionale del 29 marzo 2006 n. 7

Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura.

Legge regionale del 29 marzo 2006 n. 6

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

Legge regionale del 20 marzo 2006 n. 5

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2004.

Legge regionale del 20 marzo 2006 n. 4

Integrazione alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 ed interpretazione autentica dell'articolo 23.

Legge regionale del 2 marzo 2006 n. 3

Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994.

Legge regionale del 2 marzo 2006 n. 2

Norme per la promozione del parto fisiologico.

Legge regionale del 2 marzo 2006 n. 1

Disposizioni per l'effettivo esercizio del diritto alla salute.

LEGGI REGIONALI 2005**Indice cronologico decrescente****Legge regionale del 29 dicembre 2005 n. 25**

"Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008"

Legge regionale del 29 dicembre 2005 n. 24

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006"

Legge regionale del 28 dicembre 2005 n. 23

"Rideterminazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito".

Legge regionale del 16 dicembre 2005 n. 22

"Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005".

Legge regionale del 5 dicembre 2005 n. 21

"Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia"

Legge regionale del 9 novembre 2005 n. 20

"Istituzione Unità di Senologia - Breast Unit"

Legge regionale. del 9 novembre 2005 n. 19

"Disciplina del referendum statutario, della pubblicazione e della promulgazione dello statuto"

Legge regionale del 17 ottobre 2005 n. 18

"Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista"

Legge regionale del 17 ottobre 2005 n. 17

"Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo"

Legge regionale dell'11 agosto 2005 n. 16

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007

Legge regionale dell'11 agosto 2005 n. 15

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005

Le prime 14 leggi appartengono alla precedente legislatura

LEGGI							
anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale
leggi	11	25	14	20	17	6	93
articoli	127	264	313	281	259	48	1292
commi	376	833	1430	942	855	216	4652
lettere	187746	659224	492303	387490	304190	119186	2150139

INIZIATIVA							
anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale
giunta	8	8	8	9	7	4	44
consiglio magg.	3	6	1	7	5	2	24
consiglio min.	0	2	1	0	1	0	4
consiglio misto	0	8	3	2	3	0	16
consiglio/giunta	0	1	1	2	1	0	5

ITER							
giorni /anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale
1 - 30	0	0	3	2	3	1	9
31 - 90	5	6	4	10	4	3	32
91 - 180	2	10	3	3	3	0	21
181 - 360	2	8	4	1	3	1	19
> 360	2	1	0	4	4	1	12

POTESTA' LEGISLATIVA							
anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale
concorrente	6	5	13	20	15	5	64
residuale	5	20	1	0	2	1	29
mista	0	0	0	0	0	0	0

REGOLAMENTI							
anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale
regolamenti	1	6	8	0	4	11	30
articoli	15	141	139	0	139	237	671
commi	47	476	461	0	261	903	2148
lettere	8579	165608	257175	0	99551	387906	918819

TIPOLOGIA							
anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale
L. istituzionali	2	0	0	0	2	0	4
L. di settore	3	15	8	15	5	1	47
L. intersettoriali	0	0	0	0	0	0	0
L. provvedimento	0	1	0	0	2	0	3
L. di manutenzione	2	2	2	10	1	2	19
N. leggi modif. da manut.	0	6	24	56	1	2	89
Altre leggi che novellano L. vigenti	0	0	1	10	1	0	12
L. di bilancio	5	3	5	8	6	3	30
L. di semplificazione normativa	1	0	0	0	0	0	1

TECNICA REDAZIONALE							
anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale
testo nuovo	8	21	4	8	15	4	60
novella	2	2	2	10	1	2	19
tecnica mista	1	2	8	2	0	0	13
testo unico	0	0	0	0	1	0	1

NOTA DI LETTURA

Tipologia di normazione

Legge istituzionale: legge relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali.

Legge di settore: contiene una nuova disciplina della materia oppure regolamenta specifici settori o definisce strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali.

Legge di manutenzione normativa: prevede disposizioni di correzione, modifica od integrazione della normativa in atto senza innovarla o sostituirla in maniera completa e sostanziale.

Legge di bilancio: contiene provvedimenti tipici connessi in via diretta alle disposizioni di bilancio e finanziarie.

Legge provvedimento: è volta a disciplinare situazioni specifiche o a realizzare singoli interventi.

Legge di abrogazione generale: ha come contenuto esclusivo o massimamente prevalente l'effetto abrogativo di uno o più atti normativi.

Altre leggi di semplificazione normativa: contengono una pluralità di interventi volti alla semplificazione (interventi sui testi unici; semplificazione amministrativa, analisi di impatto della regolamentazione, ecc....), ed alla riduzione dello stock non limitandosi alla semplice abrogazione.

N.B.: Rispetto alla natura della potestà legislativa, la collocazione delle leggi è stata effettuata sulla base del criterio di prevalenza. Nel caso in cui tale criterio abbia presentato margini d'incertezza, le leggi derivate dall'esercizio di più tipologie di competenza, sono state collocate nella categoria mista. La collocazione non sempre è agevole, dato l'intreccio delle competenze e la difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie elencate dall' art.117 Cost.

Tecnica redazionale

Testo nuovo: introduce nell'ordinamento nuove disposizioni, ma non interviene a modificare in modo significativo leggi precedenti.

Novella: il testo della legge modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Testo unico: contiene la disciplina di riordino di un intero settore.

Testo a tecnica mista: non rientra in nessuna tipologia tipica di tecnica redazionale e contiene disposizioni che non è agevole catalogare come prevalentemente nuove o novellate.

Clausola valutativa: articolo di legge che attribuisce un mandato esplicito, ai soggetti incaricati di dare attuazione alla legge, di comunicare all' organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere le modalità ed i tempi dell'implementazione ed a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i diretti beneficiari.

Attività istruttoria

Interrogazione: atto ispettivo consistente nella domanda che ciascun consigliere regionale può rivolgere alla Giunta regionale per avere informazioni oppure spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione a detto oggetto, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa regionale. Può essere a risposta scritta o orale, a risposta in commissione o a risposta immediata.

Interpellanza: atto ispettivo con il quale ciascun consigliere regionale può conoscere le ragioni o i fini per i quali la Giunta regionale ha assunto una determinata iniziativa su questioni di particolare rilievo o su questioni di carattere generale.

Mozione: atto finalizzato a promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento. E' uno degli atti di prerogativa dei consiglieri, con cui essi concorrono a determinare l'indirizzo politico-sociale-economico della Regione.

Risoluzione: atto mediante il quale la Giunta e ciascun consigliere regionale manifestano orientamenti o definiscono indirizzi politici su determinati specifici argomenti.


PARTE SECONDA

La produzione legislativa

2.1 La produzione legislativa dal 1996 al 2010

La tabella ed il grafico mostrano l'andamento della produzione normativa dal 1996 al 2010.

Legislatura	Anno	N. Leggi
VI° Legislatura	1996	27
VI° Legislatura	1997	20
VI° Legislatura	1998	19
VI° Legislatura	1999	7
VI° - VII° Legislatura	2000	19
VII° Legislatura	2001	19
VII° Legislatura	2002	33
VII° Legislatura	2003	30
VII° Legislatura	2004	16
VII° - VIII° Legislatura	2005	25
VIII° Legislatura	2006	25
VIII° Legislatura	2007	14
VIII° Legislatura	2008	20
VIII° Legislatura	2009	17
VIII° Legislatura	2010	6
Totale delle leggi approvate		297




2.2 Gli articoli di legge

Le tabelle ed i grafici mostrano, per ogni singolo anno, la somma totale degli articoli delle leggi approvate ed il numero medio degli articoli di cui le stesse si compongono.

Anno	Articoli	N. Medio Articoli
1996	384	14,22
1997	182	9,10
1998	179	9,42
1999	72	10,29
2000	204	10,74
2001	247	13,00
2002	399	12,09
2003	259	8,63
2004	151	9,44
2005	235	9,40
2006	266	10,64
2007	312	22,29
2008	292	14,60
2009	247	14,53
2010	17	2,83

TOTALE ARTICOLI APPROVATI DAL 1996




Il grafico evidenzia che le leggi contenenti più articoli nel periodo dal 1996 al 2010, sono quelle dell'anno 2002.

2.3 La produzione legislativa per anno

La tabella ed il grafico evidenziano l'andamento della produzione normativa nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2010. Il numero totale delle leggi è di 93.


Anno	Leggi
2005	11
2006	25
2007	14
2008	20
2009	17
2010	6
Totale leggi approvate nell'VIII legislatura	93



2.4 Tasso mensile di legislazione

Anno 2005

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	5




Dal grafico risulta che il tasso mensile di legislazione varia da 0 per i mesi di maggio, giugno e luglio a 5 per il mese di dicembre.

Nel secondo semestre si sono registrati dati di legiferazione superiori al I° semestre, in quanto la legislatura è iniziata dal mese di giugno.

Anno 2006

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
0	0	10	0	1	2	6	0	0	2	0	4




Dal grafico risulta che il tasso mensile di legislazione varia da 0 per i mesi di gennaio, febbraio, aprile, agosto, settembre e novembre a 10 per il mese di marzo.

Nel primo semestre si sono registrati dati di legiferazione superiori al II° semestre.

Anno 2007

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2	1	1	1	0	2	2	1	0	1	2	1




Dal grafico risulta che il tasso mensile di legislazione varia da 0 per i mesi di maggio e settembre a 4 per il mese di gennaio, giugno, luglio e novembre.

Nei due semestri si sono registrati dati di legiferazione uguali.

Anno 2008

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2	1	0	3	0	0	2	1	3	1	3	4




Dal grafico risulta che il tasso mensile di legislazione varia da 0 per i mesi di marzo, maggio e giugno a 4 per il mese di dicembre.

Nel secondo semestre si sono registrati dati di legiferazione superiori al I° semestre.

Anno 2009

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2	1	1	1	1	0	4	2	0	1	1	3




Dal grafico risulta che il tasso mensile di legislazione varia da 0 per i mesi di giugno e settembre a 4 per il mese di luglio.

Nel secondo semestre si sono registrati dati di legiferazione superiori al I° semestre.

10

Anno 2010

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dal grafico risulta che il tasso mensile di legislazione varia da 4 per il mese di gennaio a 2 per il mese di febbraio.

PARTE TERZA

La produzione legislativa per gli anni 2009 e 2010

3.1 La produzione legislativa

Anno 2009

Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2009.

Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 2

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011.

Legge regionale del 5 febbraio 2009 n. 3

Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO).

Legge regionale del 27 marzo 2009 n. 4

Legge elettorale.

Legge regionale del 14 aprile 2009 n. 5

Intervento straordinario società Astir S.p.A.

Legge regionale del 28 maggio 2009 n. 6

Statuto della Regione Campania.

Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 7

Modifica all'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.

Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 8

Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.

Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 9

Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito.

Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 10

Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.

Legge regionale del 5 agosto 2009 n. 11

Variatione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.

Legge regionale del 17 agosto 2009 n. 12

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007.

Legge regionale del 19 ottobre 2009 n. 13

Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo.

Legge regionale del 18 novembre 2009 n. 14

Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.

Decreto PGRC del 20 novembre 2009 n. 15

(ai sensi articolo 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare)

Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale.

Decreto PGRC del 23 novembre 2009 n. 16**(ai sensi articolo 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare)**

Regolamento di attuazione della l.r. 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).

Decreto PGRC del 18 dicembre 2009 n. 17**(ai sensi articolo 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare)**

Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania.

Decreto PGRC del 28 dicembre 2009 n. 18**(ai sensi articolo 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare)**

Regolamento di attuazione della l.r. 6 novembre 2008, n.15 (Disciplina per l'attività di agriturismo).

Legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.

Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 20


Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.

Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 21

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione.

**Produzione normativa complessiva
Anno 2009**

La numerazione delle leggi regionali 2009 include, dal n. 15 al n. 18, quattro regolamenti approvati, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto della Regione Campania (che disciplina la potestà regolamentare), con deliberazione del Consiglio ed emanati con DPGR.

Leggi approvate n° 17**Regolamenti n° 4**

Dal gennaio al 31 dicembre 2009, l'assemblea legislativa del Consiglio regionale della Campania ha approvato complessivamente n. 17 leggi e n. 4 regolamenti.

10

Anno 2010**Legge regionale del 15 gennaio 2010 n. 1**

Modifiche alla l.r. 1 febbraio 1080, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n.1.

Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010.

Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 3

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012.

Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 4

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale).

Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 5


Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008.

Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 6

Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.

Leggi approvate n° 6

Regolamenti n° 11




Dal gennaio al 31 dicembre 2010, l'assemblea legislativa del Consiglio Regionale della Campania ha approvato complessivamente n. 6 leggi e n. 11 regolamenti.

3.2 Tasso mensile di legislazione

Anno 2009

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2	1	1	1	1	0	4	2	0	1	1	3




Dal grafico risulta che il tasso mensile di legislazione varia da 0 per i mesi di giugno e settembre a 4 per il mese di luglio.

Nel secondo semestre si sono registrati dati di legiferazione superiori al I° semestre.

10

Anno 2010

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




Dal grafico risulta che il tasso mensile di legislazione varia da 4 per il mese di gennaio a 2 per il mese di febbraio.

3.3 La dimensione fisica dell'attività legislativa

Anno 2009

Leggi approvate	N° articoli	N° commi	N° caratteri
Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2009.	35	168	57.755
Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011.	12	26	7.025
Legge regionale del 5 febbraio 2009 n. 3 Norme per l'Organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO).	7	17	6.156
Legge regionale del 27 marzo 2009 n. 4 Legge elettorale.	12	45	20.954
Legge regionale del 14 aprile 2009 n. 5 Intervento straordinario società Astir S.p.A.	2	5	1.357
Legge regionale del 28 maggio 2009 n. 6 Statuto della Regione Campania.	68	241	53.749
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 7 Modifica all'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.	2	5	1.993
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 8 Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.	3	11	3.667
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 9 Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito.	21	54	24.160
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 10 Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.	5	14	4.067
Legge regionale del 5 agosto 2009 n. 11 Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.	9	9	2.042
Legge regionale del 17 agosto 2009 n. 12 Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007.	5	6	8.057

Leggi approvate	N° articoli	N° commi	N° caratteri
Legge regionale del 19 ottobre 2009 n. 13 Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo.	2	4	859
Legge regionale del 18 novembre 2009 n. 14 Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.	63	210	81.149
Legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 Misure urgenti per il rilancio economico, per la qualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.	20	47	28.739
Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 20 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.	1	2	941
Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 21 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione	2	6	1.520



Dal grafico risulta che la dimensione delle leggi varia a seconda del settore di appartenenza. Si rileva infatti che le leggi più cospicue sono quelle di bilancio, territorio e ambiente.


Di rilievo per la presenza di numerosi articoli e commi, sono le leggi appartenenti al Settore Finanze.

Dimensioni complessive delle leggi Anno 2009

Leggi approvate	Totale articoli	Totale commi	Totale caratteri
17	259	865	377.338

Anno 2010

Leggi approvate	N° articoli	N° commi	N° caratteri
Legge regionale del 15 gennaio 2010 n. 1 "Modifiche alla l.r. 1 febbraio 1080, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.	2	3	1.699
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010.	1	97	50.074
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 3 Bilancio di previsione della regione campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 -2012.	12	26	7.197
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 4 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale).	2	2	909
Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 5 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008.	5	6	9.611
Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 6 Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.	26	83	29.875



Dal grafico risulta che la dimensione delle leggi varia a seconda del settore di appartenenza. Si rileva infatti che le leggi più cospicue sono quelle di bilancio e sociale.


Dimensioni complessive delle leggi Anno 2010

Leggi approvate	Totale articoli	Totale commi	Totale caratteri
6	48	216	119.186

3.4 Per soggetto presentatore

Progetti di legge presentati Anno 2009


Iniziativa GIUNTA	Iniziativa CONSIGLIO	Totale progetti di legge presentati
31	85	116



Risulta che i progetti di legge presentati nell'anno 2009, sono prevalentemente proposte di legge di iniziativa del Consiglio.

Progetti di legge presentati Anno 2010

Iniziativa GIUNTA	Iniziativa CONSIGLIO	Totale progetti di legge presentati
11	7	18




Risulta che i progetti di legge presentati nell'anno 2010 fine VIII legislatura, sono prevalentemente proposte di legge di iniziativa di consiglio.

Iniziativa effettiva

Anno 2009

Iniziativa legislativa delle leggi regionali approvate		
GIUNTA	CONSIGLIO	MISTA
7	9	1




Si rileva che tra le leggi approvate nell'anno 2009 quelle di iniziativa del Consiglio sono superiori a quelle di Giunta.

Si evidenzia che l'iniziativa mista, congiunta tra Giunta e Consiglio si riscontra su un provvedimento approvato.

Iniziativa effettiva

Anno 2010

Iniziativa legislativa delle leggi regionali approvate		
GIUNTA	CONSIGLIO	MISTA
4	2	0




Si rileva che tra le leggi approvate nell'anno 2010 quelle di iniziativa della Giunta sono superiori a quelle di Consiglio.

3.5 Durata dell'iter legislativo

Anno 2009

Leggi approvate nel 2009	Data assegnazione in commissione	Data della approvazione in aula del testo	Data di pubblicazione sul BURC della legge	Numero BURC	Durata dell'iter in giorni
L.r. del 19 gennaio 2009 n. 1	20/11/2008	30/12/2008	26/01/2009	5	67
L.r. del 19 gennaio 2009 n. 2	20/11/2008	30/12/2008	26/01/2009	5	67
L.r. del 5 febbraio 2009 n. 3	25/10/2006	21/01/2009	16/02/2009	10	845
L.r. del 27 marzo 2009 n. 4	23/05/2008	11/03/2009	14/04/2009	23	326
L.r. del 14 aprile 2009 n. 5	27/03/2009	06/04/2009	27/04/2009	25	31
L.r. del 28 maggio 2009 n. 6	21/06/2005 Decreto istitutivo Commissione Statuto	20/02/2009	03/06/2009	34	1.443
L.r. del 22 luglio 2009 n. 7	26/03/2009	02/07/2009	03/08/2009	48	130
L.r. del 22 luglio 2009 n. 8	27/01/2009	02/07/2009	03/08/2009	48	188
L.r. del 22 luglio 2009 n. 9	08/08/2006	02/07/2009	03/08/2009	48	1.091
L.r. del 22 luglio 2009 n. 10	19/02/2009	02/07/2009	03/08/2009	48	165
L.r. del 5 agosto 2009 n. 11	23/07/2009	30/07/2009	10/08/2009	49	18
L.r. del 17 agosto 2009 n. 12	23/09/2008	30/07/2009	18/09/2009	65	360
L.r. del 19 ottobre 2009 n. 13	16/07/2009	30/09/2009	26/10/2009	65	101
L.r. del 18 novembre 2009 n. 14	09/12/2005	18/11/2009	23/11/2009	70	1.445
L.r. del 28 dicembre 2009 n. 19	16/06/2009	09/12/2009	28/12/2009	80	195
L.r. del 29 dicembre 2009 n. 20	30/10/2009	23/12/2009	28/12/2009	80	59
L.r. del 29 dicembre 2009 n. 21	24/11/2009	23/12/2009	28/12/2009	80	34




Si rileva che i tempi del procedimento variano a seconda dell'urgenza degli interventi normativi.

Osservando il grafico, si passa dai diciotto giorni per la legge riguardante una variazione al bilancio di previsione a 1445 giorni per la legge riguardante il testo unico in materia di lavoro e formazione professionale.

Anno 2010

Leggi approvate nel 2010	Data assegnazione in commissione	Data della approvazione in aula del testo	Data di pubblicazione sul BURC della legge	Numero BURC	Durata dell'iter in giorni
L.r. del 15 gennaio 2010 n. 1	29/04/2009	24/12/2009	18/01/2010	5	264
L.r. del 21 gennaio 2010 n. 2	13/11/2009	24/12/2009	21/01/2010	7	69
L.r. del 21 gennaio 2010 n. 3	13/11/2009	24/12/2009	21/01/2010	7	69
L.r. del 21 gennaio 2010 n. 4	12/01/2010	19/01/2010	21/01/2010	7	9
L.r. del 8 febbraio 2010 n. 5	11/12/2009	19/01/2010	19/02/2010	16	70
L.r. del 8 febbraio 2010 n. 6	05/06/2006	19/01/2010	19/02/2010	16	1.355



Si rileva che i tempi del procedimento variano a seconda dell'urgenza degli interventi normativi.

Osservando il grafico, si passa dai 9 giorni per la legge riguardante la legge elettorale a 1355 giorni per la legge riguardante il sociale.

3.6 Abrogazioni

Leggi regionali abrogate Anno 2009 - 2010


Si rileva che nessuna legge è stata abrogata nell'anno 2009 e 2010 fine VIII legislatura.

3.7 Per potestà legislativa

Anno 2009

Potestà	Leggi approvate
CONCORRENTE	Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2009".
	Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011.
	Legge regionale del 5 febbraio 2009 n. 3 Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO).
	Legge regionale del 27 marzo 2009 n. 4 Legge elettorale.
	Legge regionale del 28 maggio 2009 n. 6 Statuto della Regione Campania.
	Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 7 Modifica all'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.
	Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 8 Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.
	Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 9 Disposizioni in attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito.
	Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 10 Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.
	Legge regionale del 5 agosto 2009 n. 11 Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.
	Legge regionale del 17 agosto 2009 n. 12 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007.
	Legge regionale del 18 novembre 2008 n. 14. Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.


Potestà	Leggi approvate
CONCORRENTE	<p>Legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.</p> <p>Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 20 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.</p> <p>Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 21 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione.</p>
RESIDUALE	<p>Legge regionale del 14 aprile 2009 n. 5 Intervento straordinario società Astir S.p.A.</p> <p>Legge regionale del 19 ottobre 2009 n. 13 Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo.</p>



Dal grafico si evidenzia che nell'anno 2009 risultano approvate 17 leggi, di cui quindici appartenenti alla potestà concorrente, e 2 appartenenti alla potestà residuale.

Anno 2010

Potestà	Leggi approvate
CONCORRENTE	Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010.
	Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 3 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 -2012.
	Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 4 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale).
	Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 5 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008.
	Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 6 Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.
RESIDUALE	Legge regionale del 15 gennaio 2010 n. 1 "Modifiche alla l.r. 1 febbraio 1080, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.



Dal grafico si evidenzia che nell'anno 2010 risultano approvate 6 leggi di cui cinque appartenenti alla potestà concorrente, e una alla potestà residuale.


3.8 La classificazione per macrosettore e per materia

Leggi regionali ripartite per macrosettore e per materia Anno 2009


Macrosettore	Materie	Leggi approvate
Ordinamento Istituzionale	Istituzione	Legge regionale del 27 marzo 2009 n. 4 Legge elettorale.
		Legge regionale del 28 maggio 2009 n. 6 Statuto della Regione Campania.
Finanza regionale	Bilancio	Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2009"
		Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011
		Legge regionale del 5 agosto 2009 n. 11 Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.
	Contabilità Regionale	Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 20 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.
		Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 21 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione.
		Legge regionale del 17 agosto 2009 n. 12 Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007.
Territorio ambiente e infrastrutture	Risorse idriche e difesa del suolo	Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 8 Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.
	Territorio e urbanistica	Legge regionale del 19 ottobre 2009 n. 13 Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo.
		Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 7 Modifica all'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.

Macrosettore	Materie	Leggi approvate
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica	Legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.
	Viabilità	Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 10. Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.
Servizi alle persone e alla comunità	Tutela della salute	Legge regionale del 05 febbraio 2009 n. 3 Norme per L'organizzazione della Banca regionale di sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 9 Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito.
	Lavoro	Legge regionale del 14 aprile 2009 n. 5 Intervento straordinario società Astir. Legge regionale del 18 novembre 2009 n. 14 Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.

Riparto per macrosettore



Dal grafico si evidenzia che nell'anno 2009 il numero dei provvedimenti normativi approvati risulta più cospicuo nel macrosettore della Finanza Regionale.




10

Leggi regionali ripartite per macrosettore


Anno 2010

Macrosettore	Materie	Leggi approvate
Ordinamento Istituzionale	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti la Giunta	Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 4 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale).
Finanza regionale	Bilancio	Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010. Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 3 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012.
	Contabilità regionale	Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 5 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008.
Servizi alle persone e alla comunità	Tutela degli utenti e consumatori	Legge regionale del 22 luglio 2010 n. 1. "Modifiche alla l.r. 1 febbraio 1080, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.
	Servizi sociali	Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 6 Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.

Riparto per macrosettore




Dal grafico si evidenzia che nell'anno 2010 il numero dei provvedimenti normativi approvati risulta più cospicuo nel macrosettore della Finanza Regionale.



3.9 L'attività istituzionale

3.9.1 Progetti di legge suddivisi per commissioni competenti VIII legislatura Anno 2009


1 ^a Comm.	2 ^a Comm.	3 ^a Comm.	4 ^a Comm.	5 ^a Comm.	6 ^a Comm.	7 ^a Comm.	8 ^a Comm.
15	5	2	7	13	24	3	5



Dal grafico si rileva che i progetti di legge presentati nell'anno 2009, distribuiti per commissione, sono stati maggiormente di competenza della 6^a e della 1^a Commissione consiliare.

Progetti di legge suddivisi per commissioni competenti VIII legislatura Anno 2010

1 ^a Comm.	2 ^a Comm.	3 ^a Comm.	4 ^a Comm.	5 ^a Comm.	6 ^a Comm.	7 ^a Comm.	8 ^a Comm.
15	5	2	7	13	24	3	5



Dal grafico si rileva che i progetti di legge presentati nell'anno 2010, distribuiti per commissione, sono stati maggiormente di competenza della 6^a e della 1^a Commissione consiliare.

09

La produzione normativa ripartita per commissione consiliare

Anno 2009


Leggi regionali	Commissioni consiliari
Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2009".	2 ^a - tutte parere
Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011.	2 ^a - tutte parere
Legge regionale del 5 febbraio 2009 n. 3 Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO).	4 ^a Il parere
Legge regionale del 27 marzo 2009 n. 4 Legge elettorale.	Comm. Statuto esame - I parere
Legge regionale del 14 aprile 2009 n. 5 Intervento straordinario società Astir S.p.A.	2 ^a esame
Legge regionale del 28 maggio 2009 n. 6 Statuto della Regione Campania.	Comm. Statuto esame
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 7 Modifica all'art.55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 - , concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.	4 ^a esame
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 8 Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.	7 ^a esame
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 9 Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito.	4 ^a esame - parere
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 10 Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.	1 ^a esame
Legge regionale del 5 agosto 2009 n. 11 Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.	2 ^a esame - tutte perere
Legge regionale del 17 agosto 2009 n. 12. Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007.	Collegio Revisore dei conti 2 ^a esame
Legge regionale del 19 ottobre 2009 n. 13 Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo.	6 ^a - esame 2 ^a parere

Leggi regionali	Commissioni Consiliari
Legge regionale del 18 novembre 2009 n. 14 Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.	6 ^a - esame 2 ^a - 5 ^a parere
Decreto PGRC del 20 novembre 2009 n. 15 (ai sensi articolo 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare). Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale.	=
Decreto PGRC del 23 novembre 2009 n. 16 (ai sensi articolo 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare). Regolamento di attuazione della l.r. 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328.	=
Decreto PGRC del 18 dicembre 2009 n. 17 (ai sensi articolo 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare). Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania.	=
Decreto PGRC del 28 dicembre 2009 n. 18 (ai sensi articolo 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare). Regolamento di attuazione della l.r. 6 novembre 2008, n.15 (Disciplina per l'attività di agriturismo).	=
Legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.	4 ^a esame 7 ^a parere
Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 20 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.	2 ^a esame tutte parere
Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 21 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione.	2 ^a esame tutte parere

Riparto per commissione

Anno 2009

1 ^a Comm.	2 ^a Comm.	3 ^a Comm.	4 ^a Comm.	5 ^a Comm.	6 ^a Comm.	7 ^a Comm.	8 ^a Comm.	Comm. Spec. Statuto	Rev. Conti
1	6	0	2	2	2	1	0	2	1




10

La produzione normativa ripartita per commissione consiliare Anno 2010

Leggi regionali	Commissioni consiliari
Legge regionale del 15 gennaio 2010 n. 1 "Modifiche alla l.r. 1 febbraio 1080, n. 7 (norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.	3 ^a - 5 ^a
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010.	2 ^a - 1 ^a - 3 ^a - 4 ^a 5 ^a - 6 ^a - 7 ^a - 8 ^a
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 3 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 -2012.	1 ^a - 2 ^a - 3 ^a - 4 ^a 5 ^a - 6 ^a - 7 ^a
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 4 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale).	Commissione speciale Statuto
Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 5 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008.	Collegio Revisore dei conti
Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 6 Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.	6 ^a - 2 ^a - 1 ^a

1 ^a Comm.	2 ^a Comm.	3 ^a Comm.	4 ^a Comm.	5 ^a Comm.	6 ^a Comm.	7 ^a Comm.	8 ^a Comm.	Comm. Spec. Statuto	Rev. Conti
0	2	1	0	0	1	0	0	1	1




3.9.2 Le audizioni

Udienze conoscitive indette dalle commissioni consiliari VIII legislatura Anno 2009

Leggi regionali approvate	Commissioni consiliari	N. Udienze pubbliche
Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2009".	2 ^a - tutte	6
Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 2 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 – 2011.	2 ^a - tutte	7
Legge regionale del 5 febbraio 2009 n. 3 Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO).	4 ^a - 2 ^a parere	2
Legge regionale del 27 marzo 2009 n. 4 Legge elettorale.	Comm. Statuto 1 ^a parere	2
Legge regionale del 14 aprile 2009 n. 5 Intervento straordinario società Astir S.p.A.	2 ^a	1
Legge regionale del 28 maggio 2009 n. 6 Statuto della Regione Campania.	Comm. Statuto	2
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 7 Modifica all'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 -, concernente la inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.	4 ^a	1
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 8 Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.	7 ^a	1
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 9 Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito.	5 ^a 2 ^a parere	3
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 10. Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.	1 ^a	1
Legge regionale del 5 agosto 2009 n. 11. Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.	2 ^a tutte	4

Leggi regionali approvate	Commissioni consiliari	N. Udienze pubbliche
Legge regionale del 17 agosto 2009 n. 12 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007.	Collegio Revis. conti 2 ^a	4
Legge regionale del 19 ottobre 2009 n. 13 Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo.	6 ^a 2 ^a	1
Legge regionale del 18 novembre 2008 n. 14 Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro.	6 ^a 2 ^a parere	8
Legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19 Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.	4 ^a 7 ^a parere	1
Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 20 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.	2 ^a tutte	4
Legge regionale del 29 dicembre 2009 n. 21 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione.	2 ^a tutte	4




Si rileva che il maggior numero di udienze conoscitive pubbliche si è verificato in sede di esame della l.r. n° 14.

10

Udienze conoscitive indette dalle commissioni consiliari VIII legislatura Anno 2010

Leggi regionali approvate	Commissioni consiliari	N. Udienze pubbliche
Legge regionale del 15 gennaio 2010 n. 1 "Modifiche alla l.r. 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.	3 ^a 5 ^a	2 Si unanimità
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010.	2 ^a - 1 ^a - 3 ^a - 4 ^a 5 ^a - 7 ^a - 6 ^a - 8 ^a	4 Si unanimità
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 3 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 -2012.	1 ^a - 2 ^a - 3 ^a - 4 ^a 5 ^a - 6 ^a - 7 ^a	3 Si maggioranza
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 4 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale).	Commissione speciale Statuto	1 Si unanimità
Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 5 Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008.	Collegio Revisori dei conti - 2 ^a	1 Si unanimità
Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 6 Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.	6 ^a - 2 ^a - 1 ^a	1 Si maggioranza




Si rileva che il maggior numero di udienze conoscitive pubbliche è stato tenuto dalla 3^a e 5^a Commissione.

3.9.3 Tipologia delle votazioni

Anno 2009

Leggi approvate	N° voti favorevoli	Numero astenuti	N° voti contrari	Numero votanti
L.r. del 19 gennaio 2009 n. 1	35	1	17	53
L.r. del 19 gennaio 2009 n. 2	34	0	18	52
L.r. del 5 febbraio 2009 n. 3	43	0	0	43
L.r. del 27 marzo 2009 n. 4	32	4	12	48
L.r. del 14 aprile 2009 n. 5	25	0	12	37
L.r. del 28 maggio 2009 n. 6	51	3	1	55
L.r. del 22 luglio 2009 n. 7	41	1	1	43
L.r. del 22 luglio 2009 n. 8	42	1	0	43
L.r. del 22 luglio 2009 n. 9	41	1	0	42
L.r. del 22 luglio 2009 n. 10	40	2	2	44
L.r. del 5 agosto 2009 n. 11	30	3	8	41
L.r. del 17 agosto 2009 n. 12	34	2	18	54
L.r. del 19 ottobre 2009 n. 13	49	0	0	49
L.r. del 18 novembre 2009 n. 14	49	0	0	49
L.r. del 28 dicembre 2009 n. 19	35	3	6	44
L.r. del 29 dicembre 2009 n. 20	25	3	15	43
L.r. del 29 dicembre 2009 n. 21	21	2	11	34




Il grafico riporta l'andamento della tipologia delle votazioni in aula rilevando la presenza media dei consiglieri e la comparazione tra il numero dei diversi votanti.

10

Anno 2010

Leggi approvate	N° voti favorevoli	Numero astenuti	N° voti contrari	Numero votanti
L.r. del 15 gennaio 2010 n. 1	28	2	7	37
L.r. del 21 gennaio 2010 n. 2	25	4	14	43
L.r. del 21 gennaio 2010 n. 3	24	4	15	43
L.r. del 21 gennaio 2010 n. 4	33	2	0	35
L.r. del 8 febbraio 2010 n. 5	27	3	8	38
L.r. del 8 febbraio 2010 n. 6	35	2	0	37




Il grafico riporta l'andamento della tipologia delle votazioni in aula rilevando la presenza media dei consiglieri e la comparazione tra il numero dei diversi votanti.

3.10 Contenzioso costituzionale

Leggi regionali impugnate VIII legislatura Anno 2009

Estremi Legge	Titolo	Settore	Data esame	Esito
Legge regionale del 19 gennaio 2009 n. 1	Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2009.	Politiche economiche e finanziarie	27/02/2009	Art. 12; art. 25 - Pendente
Legge regionale del 27 marzo 2009 n. 4	Legge elettorale.	Politiche ordinarie e statuti	21/05/2009	Sentenza n. 4/2010
Legge regionale del 22 luglio 2009 n. 10	Regolamentazione ed uso degli app di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.	Politiche infrastrutturali e di viabilità	18/09/2009	Intera legge - Pendente
Legge regionale del 28 dicembre 2009 n. 19	Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.	Politiche per la tutela del territorio	04/02/2009	Art. 9; Art. 10 - Pendente

Totale leggi approvate	Totale leggi impugnate dal Governo
17	4




10

Leggi regionali impugnate VIII legislatura Anno 2010

Estremi Legge	Titolo	Settore	Data esame	Esito
Legge regionale del 21 gennaio 2010 n. 2	Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2010.	Politiche economiche e finanziarie	04/02/2010	Art. 1 – C. 1 e 2 art. - Pendente
Legge regionale del 8 febbraio 2010 n. 6	Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.	Servizi alle persone e alla comunità	16/04/2010	Art. 1, 2, 4, 8, 14, 17, 18, e 20 - Pendente

Totale leggi approvate	Totale leggi impugnate dal Governo
6	2




3.11 La produzione regolamentare complessiva

Regolamenti regionali VIII legislatura Anni 2005/2010

N°	Data	Titolo
4	05.12.2005	Regolamento per il funzionamento della commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto della Regione Campania e del Regolamento interno del Consiglio Regionale.
1	16.05.2006	Regolamento di attuazione degli interventi per la promozione e valorizzazione delle Università della Campania, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2004, n.13.
2	31.07.2006	Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.
3	31.07.2006	Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale.
4	14.10.2006	Regolamento di attuazione della legge regionale 28 Marzo 2002, N. 4, concernente: Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate.
5	18.12.2006	Regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 - Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale.
6	18.12.2006	Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, persone diversamente abili e minori.
1	22.06.2007	Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale.
2	05.07.2007	Regolamento per la disciplina del servizio di vigilanza ambientale mediante l'impiego delle guardie ambientali volontarie.
3	24.07.2007	Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni
4	28.11.2007	Regolamento di attuazione del Contratto di programma regionale.
5	28.11.2007	Regolamento di attuazione del credito d'imposta per nuovi investimenti in Regione.
6	28.11.2007	Regolamento di attuazione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.

N°	Data	Titolo
7	28.11.2007	Regolamento di attuazione degli incentivi per l'innovazione e lo sviluppo.
8	28.11.2007	Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento delle pas-sività a breve.
1	20.11.2009	Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale.
2	23.11.2009	Regolamento di attuazione della l.r. 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la di-gnità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328).
3	18.12.2009	Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania.
4	28.12.2009	Regolamento di attuazione della l.r. 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo).
1	29.01.2010	Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza.
2	29.01.2010	Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.
3	29.01.2010	Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 19, comma 6, d. lgs 165/2001."
4	11.02.2010	Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di de-posito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania.
5	17.02.2010	Approvazione del regolamento sulle attività di raccolta e commercializza-zione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel libro regionale dei materiali di base della Campania.
6	24.03.2010	Regolamento recante norme per l'attuazione della legge regionale 12 di-cembre 2006, n. 22 - Norme in materia di tutela rurale. Proposta al Con-siglio regionale.
7	24.03.2010	Approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale 27 feb-braio 2007 – Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania.
8	02.04.2010	Approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera B), della legge 18 novembre 2009, n. 14, recante disposizioni re-gionali per la formazione professionale.
9	02.04.2010	Approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera A), della legge 18 novembre 2009, n. 14, recante disposizioni re-gionali per la formazione professionale.
10	09.04.2010	Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.
11	09.04.2010	Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.



Dal grafico si evidenzia che nell'anno 2010 sono stati approvati il maggior numero di regolamenti della ottava legislatura.

3.12 La produzione regolamentare negli anni 2009 e 2010

Anno 2009

Pubblicazione	Numero	Data approvazione	Oggetto
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 30 novembre 2009	Reg. Gen. N. 471	Approvato nella seduta del 21 ottobre 2009	Regolamento di attuazione alla legge regionale del 23 ottobre 2007, n. 11.
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 30 novembre 2009	Reg. Gen. N. 477	Approvato nella seduta del 21 ottobre 2009	Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale.
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 21 dicembre 2009	Reg. Gen. N. 478	Approvato nella seduta del 28 ottobre 2009	Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania.
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 29 dicembre 2009	Reg. Gen. N. 479	Approvato nella seduta del 21 ottobre 2009	Regolamento di attuazione alla legge regionale del 6 novembre 2008, n. 15 - disciplina per l'attività di agriturismo

Regolamenti regionali ripartiti per macrosettore VIII legislatura

Anno 2009

Macrosettore	Regolamenti
Sviluppo economico e attività produttive	Regolamento di attuazione alla legge regionale del 6 novembre 2008, n. 15 - disciplina per l'attività di agriturismo.
Ordinamento Istituzionale	Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale.
Territorio ambiente e infrastrutture	Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania.
Servizi alle persone e alla comunità	Regolamento di attuazione alla legge regionale del 23 ottobre 2007, n. 11.

10

Regolamenti regionali VIII legislatura

Anno 2010


Regolamenti	Titolo	Note	Emanazione
N° 1/2010 Reg. Gen. n. 499	Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza.	Ricevuto il 12 ottobre 2009 scaduto l'11 dicembre 2009	DPGR 9 del 29/01/2010
N° 2/2010 Reg. Gen. n. 508	Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.	Ricevuto il 5 novembre 2009 scaduto il 4 gennaio 2010	DPGR 10 del 29/01/2010
N° 3/2010 Reg. Gen. n. 517	Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 19, comma 6, d. lgs 165/2001".	Ricevuto il 26 novembre 2009 scaduto 25 gennaio 2010	DPGR 11 del 29/01/2010
N° 4/2010 Reg. Gen. N. 530	Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania.	Approvato nella seduta consiliare del 19 gennaio 2010	DPGR 23 del 11/02/2010
N° 5/2010 Reg. Gen. n. 521	Approvazione del regolamento sulle attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel libro regionale dei materiali di base della Campania.	Ricevuto il 3 dicembre 2009 scaduto il 1 febbraio 2010	DPGR 36 del 17/02/2010
N° 6/2010 Reg. Gen. n. 533	Regolamento recante norme per l'attuazione della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 22 - Norme in materia di tutela rurale. Proposta al Consiglio regionale.	Ricevuto il 22 dicembre 2010 scaduto il 20 febbraio 2010	DPGR 60 del 24/03/2010
N° 7/2010 Reg. Gen. n. 535	Approvazione del Regolamento di attuazione della l.r. 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania.	Ricevuto il 29 dicembre 2010 scaduto il 27 febbraio 2010	DPGR 58 del 24/03/2010

Regolamenti	Titolo	Note	Emanazione
N° 8/2010 Reg. Gen. n. 537	Approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera B), della legge 18 novembre 2009, n. 14, recante disposizioni regionali per la formazione professionale	Ricevuto il 4 gennaio 2010 scaduto il 5 marzo 2010	DPGR 90 del 2/04/2010
N° 9/2010 Reg. Gen. n. 538	Approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera A), della legge 18 novembre 2009, n. 14, recante disposizioni regionali per la formazione professionale	Ricevuto il 4 gennaio 2010 scaduto il 5 marzo 2010	DPGR 89 del 2/04/2010
N° 10/2010 Reg. Gen. n. 541	Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente	Ricevuto il 19 gennaio 2010 scaduto il 20 marzo 2010	DPGR 95 del 9/04/2010
N°11/2010 Reg. Gen. n. 545	Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno	Ricevuto il 29 gennaio 2010 scaduto il 30 marzo 2010	DPGR 94 del 9/04/2010

3.13 La dimensione fisica

Dimensione dei regolamenti regionali VIII legislatura
Anno 2009

N° regolamenti	N° articoli	N° commi	N° caratteri
1	12	44	14.716
2	45	149	139.408
3	6	26	13.188
4	15	42	15.888
Totale	78	261	183.200




Totale regolamenti	Totale articoli	Totale commi	Totale caratteri
4	78	261	183.200

10

Dimensione dei regolamenti regionali VIII legislatura Anno 2010

N° regolamenti	N° articoli	N° commi	N° caratteri
1	9	30	10.335
2	6	17	6.414
3	9	30	10.200
4	18	109	40.417
5	8	12	11.606
6	20	40	23.332
7	45	252	110.365
8	34	111	64.698
9	32	108	40.180
10	47	178	45.718
11	9	16	7.822
Totale	237	903	371.087



Totale regolamenti	Totale articoli	Totale commi	Totale caratteri
11	237	903	371.087

PARTE QUARTA

Schede tecniche sui provvedimenti
legislativi e regolamentari adottati
negli anni 2009 e 2010 suddivise
per commissioni consiliari

Introduzione

Il monitoraggio dell'attività legislativa e regolamentare degli anni 2009 e 2010 svolto dall'Assemblea legislativa è sinteticamente riportato nelle schede tecniche che seguono.

In esse si è cercato di riportare il contenuto essenziale degli atti normativi approvati, suddividendolo per le Commissioni assembleari che le hanno licenziate in sede referente, secondo le competenze stabilite dall'art. 17, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio Regionale, come modificato con deliberazione del 13 novembre 2006.

Dall'analisi dei contenuti riassunti nelle schede risulta che il maggior carico istruttorio ha gravato sulla Commissione "Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio" che ha licenziato nel corso del 2009 ben 6 progetti di legge, dei quali però 3 ad iniziativa vincolata e 3 variazioni di bilancio.

Particolarmente complessa ed articolata, come già si è avuto modo di osservare, è stata l'attività istruttorio che ha fatto carico rispettivamente alla "Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale" che ha licenziato la nuova Legge Elettorale ed il nuovo Statuto della Regione Campania e alla Commissione "Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti" che ha licenziato, tra l'altro, il cosiddetto "Piano casa".

Il nuovo Statuto, all'art. 42, ha introdotto la distinzione tra Commissioni permanenti in sede redigente ed in sede deliberante, affidando al Regolamento, ancora da emanarsi, quanto attiene alla disciplina dei casi e delle forme di intervento in sede legislativa o deliberante delle Commissioni.

Il nuovo Statuto dà la possibilità che l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi siano deferiti integralmente alle commissioni permanenti.

E' una procedura speciale, che, in parte, ridisegna il ruolo delle commissioni permanenti, la cui attuazione, proprio in virtù di tale ragione, viene circoscritta dallo stesso Statuto ad alcuni vincoli procedurali e tematici.

4.1 Prima Commissione permanente

**Affari istituzionali-amministrazione civile. Rapporti internazionali.
Autonomie locali e piccoli Comuni. Affari generali. Sicurezza delle città.
Risorse umane. Ordinamento della Regione.**

Legge regionale 22 luglio 2009 n. 10 "Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale" (Reg. Gen. n. 413 - Proposta di legge). Pubblicata sul B.U.R.C n. 48 del 03 agosto 2009.

La legge regionale n. 10/2009 regola l'installazione e l'utilizzo di tutti gli apparecchi per la misurazione della velocità, sulle strade di proprietà regionale, anche se affidate in gestione alle province.

La finalità della stessa è quella di vietare l'uso repressivo di tali apparecchi, stabilendo che gli stessi devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell'uso dei mezzi di trasporto. Pertanto, tutti gli apparecchi devono essere installati esclusivamente a livello stradale, con esclusione di pali di sopraelevazione e di altri dispositivi che possano comportarne la mimetizzazione o l'occultamento.

Per l'installazione degli apparecchi di misurazione della velocità è necessario il parere preventivo della Regione Campania.

La legge n. 10/2009 è stata impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2009, in quanto va a legiferare in materia di competenza esclusiva dello Stato.

L'utilizzo degli autovelox e degli altri strumenti di rilevazione delle infrazioni è previsto e regolamentato dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle successive modifiche e/o integrazioni.

Il D.Lgs. 285/92 all'art. 1 (Principi generali), comma 1, testualmente detta: "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato".

La materia rientra, quindi, nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza che l'art. 117, comma 2, Cost. riserva alla competenza esclusiva dello Stato.

Il giudizio è ancora in corso.

4.2 Seconda Commissione permanente

Bilancio e Finanze. Demanio e Patrimonio.

Legge regionale 19 gennaio 2009 n.1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania” - Legge finanziaria - (Reg. Gen. n. 399 - Disegno di legge). Pubblicata sul B.U.R.C n. 05 del 26 gennaio 2009.

La legge finanziaria per il 2009 si compone di 35 articoli. Ha come obiettivi principali il contenimento della spesa corrente, il sostegno allo sviluppo economico, l'adozione di nuove politiche di welfare e la modernizzazione dell'apparato amministrativo regionale.

La legge de qua manifesta una particolare attenzione al sociale, sin dai primi articoli.

L'art. 1 crea un fondo per i figli dei lavoratori morti sul lavoro, vittime di gravi incidenti, per il quale è previsto uno stanziamento di 700mila euro; l'art. 5 prevede lo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 23milioni di euro per gli interventi in materia di assistenza domiciliare integrata ai disabili, agli anziani, ai malati in stato terminale ed ai minori, nonché per le attività socio-educative domiciliari di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11; l'art. 7 sostiene le famiglie che vivono in prefabbricati nei quartieri difficili e le coppie in cerca di alloggio, accrescendo il Fondo regionale per l'edilizia di 10 milioni di euro e di altri 2 milioni per gli affittuari in condizioni di povertà.

Vengono introdotte anche misure di sostegno alla scuola e programmi di educazione alla legalità. E' compito della Giunta individuare azioni concrete per qualificare il tempo scuola ed intensificare, sul territorio, la presenza di asili nido per favorire la condizione delle lavoratrici-madri.

A tutela dell'economia delle famiglie, sono previste azioni per il monitoraggio ed il contenimento dei prezzi di beni e servizi di largo consumo.

Nell'ambito degli interventi nell'area del disagio sociale, viene prorogato il reddito di cittadinanza. Per migliorare la qualità della vita, si dispone l'accesso gratuito ai musei ed alle pinacoteche regionali per i residenti in Campania di età compresa tra i 15 ed i 24 anni e per gli ultrasessantacinquenni.

Inoltre, i teatri, ai quali la Regione concede finanziamenti o eroga contributi, devono riservare una quota pari al 5% dei posti disponibili ai suddetti soggetti.

La legge finanziaria istituisce, poi, un fondo di promozione economica e sociale per lo sviluppo rurale pari a 9 milioni di euro in tre anni, per il periodo 2009-2011.

Il fondo, per non meno del 50%, è riservato ai comuni sotto i 5mila abitanti. La norma, nel dettaglio, precisa che accedono al fondo, su domanda, gli enti già utilmente collocati nelle graduatorie di ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma PSR Campania 2007-2013.

Vengono, altresì, adottate misure anche a favore dei distretti industriali e tecnologici (distretti di imprese e Consorzi ASI). Interventi di sostegno sono previsti anche per il trasporto locale.

Degne di rilievo, nell'ottica di contenimento della spesa pubblica, appaiono le misure di contenimento alla spesa sanitaria, nonché il taglio alle consulenze e la limitazione dell'uso esclusivo dell'auto blu al solo Presidente del Consiglio regionale.

Nell'ambito della modernizzazione burocratica, per effetto della legge in esame, si introduce la digitalizzazione del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, a cui si riconosce valore legale.

Dal 2010 sarà abolita la versione cartacea, con evidente risparmio di spesa.

Legge regionale 19 gennaio 2009 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Campania anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009 – 2011" (Reg. Gen. n. 400 - Disegno di legge). Pubblicata sul B.U.R.C n. 05 del 26 gennaio 2009

Nella legge regionale n. 2 del 2009 viene approvato il quadro generale per l'anno finanziario 2009 che riporta distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate e delle spese.

Il bilancio pluriennale è approvato sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2010 - 2011.

E' altresì approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali.

E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario, per l'esercizio 2009, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale, nonché l'iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di fondi di riserva. Vengono approvati gli schemi di bilancio e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, così come l'elenco delle spese obbligatorie insieme all'autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse.

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, o tra unità previsionali di base strettamente collegate, nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale.

Legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "Intervento straordinario società Astir S.p.A." (Reg. Gen. n. 455 - Proposta di legge). Pubblicata sul B.U.R.C n. 25 del 27 aprile 2009

L'intervento legislativo, attuato con la legge in esame, è stato finalizzato alla salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti della ASTIR S.p.A. (già RECAM S.p.A.), società partecipata della Regione Campania (attualmente con 100% del capitale sociale), specializzata ed impegnata nello svolgimento di servizi di recupero, pulizia e ripristino ambientale di siti territoriali, che ha registrato una grave carenza finanziaria, in parte determinata dagli oneri retributivi e previdenziali, nei confronti dei quattrocento lavoratori impegnati nello svolgimento dell'attività anzidetta.

La Regione ha provveduto, in qualità di socio unico, ad assegnare alla ASTIR le risorse finanziarie, a titolo di intervento finanziario straordinario, per poter garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, con lo stanziamento di un apposito capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base UPB 1.1.5.

Ha, inoltre, demandato alla Giunta regionale l'adozione degli atti necessari per ricondurre alla normalità l'attività gestionale della società stessa, al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, nonché l'adozione di ogni iniziativa finalizzata a verificare l'esistenza di responsabilità in merito alla gestione ed all'amministrazione.

E' di competenza della Giunta anche l'adozione di tutte quelle azioni che possono risultare utili al fine di provvedere al recupero di eventuali somme nei confronti del socio di minoranza della ex RECAM S.p.A..

Legge regionale 05 agosto 2009 n. 11 "Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009" (Reg. Gen. n. 482 - Disegno di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 49 del 10 agosto 2009

Con la l.r. n. 11/2009 il Consiglio regionale della Campania ha approvato la variazione al bilancio di previsione, relativo all'anno finanziario 2009.

Gli artt. 1 e 2 della legge de quo attengono alle variazioni relative allo stato di previsione di competenza e di cassa delle entrate.

Gli artt. 3 e 4, invece, riguardano le variazioni relative alla spesa.

L'art. 5 fa riferimento alla fonte di copertura finanziaria, mentre, l'art. 6 fissa il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2009.

I successivi artt. 7 e 8 si riferiscono alle variazioni in tabella, con espressa indicazione delle relative UPB.

Legge regionale 29 ottobre 2009 n. 20 "Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 " (Reg. Gen. n. 507 - Disegno di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 80 del 28 dicembre 2009

Con la legge n. 20/2009 il legislatore regionale ha approvato la seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

La legge in parola si compone di soli due articoli: l'art. 1, col quale si autorizza l'iscrizione, nell'apposita UPB di base, dello stato di previsione della spesa di un'ulteriore somma per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale, regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente, che si prevede di pagare entro il termine dell'esercizio 2009.

Per la copertura finanziaria si preleva dall'unità previsionale, denominata "Economie di spesa per la reinscrizione di residui perenti ".

L'art. 2 contiene esclusivamente la dichiarazione di urgenza della legge.

Legge regionale 29 dicembre 2009 n. 21 "Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione - " (Reg. Gen. n. 516 - Disegno di legge).

Pubblicata sul B.U.R.C n. 80 del 28 dicembre 2009

La legge regionale n. 21/2009 va ad integrare la seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, già stabilita con la l.r. n. 20 del 29 dicembre 2009.

Essa autorizza l'iscrizione, in termini di competenza, di una somma, relativa alle spese correnti, nell'UPB riservata ai trasporti pubblici, e l'iscrizione in bilancio, sempre in termini di competenza, di somme per spese di investimento, relative alle infrastrutture degli enti locali, spese per attività ed iniziative istituzionali, spese per orientamento professionale e sperimentazione dei percorsi formativi e per spese correnti per comitati, organi istituzionali, iniziative legislative e referendarie.

Alla copertura finanziaria delle spese elencate si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione-.

La l.r. n. 21/2009 approva, altresì, una variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa, nell'UPB denominata "tassa automobilistica", iscritta nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 2009 ed una variazione in aumento, come spesa di investimento, nell'UPB, denominata "difesa del suolo", iscritta nello stato di previsione della spesa del detto bilancio.

Legge regionale 21 gennaio 2010 n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010 - . (Reg. Gen. n. 511 - Disegno di legge). Pubblicata sul B.U.R.C n. 07 del 21 gennaio 2010

Sebbene lo Statuto della Regione Campania preveda, all'art. 60, che la legge finanziaria debba contenere esclusivamente norme di natura finanziaria, di fatto, la legge regionale n. 2 del 21 gennaio 2010 presenta dei contenuti sostanziali che incidono su specifiche materie, disciplinandone dettagliatamente aspetti che vanno oltre quello strettamente finanziario ed il limite temporale annuale dell'esercizio di riferimento.

Alcuni punti della legge finanziaria del 2010 incidono persino su aspetti già regolati dalla legge statale.

Ci riferiamo, ad esempio, al veto posto dall'intervento legislativo regionale alla privatizzazione delle risorse idriche. Contrariamente a quanto previsto dal Decreto Ronchi, che ha disposto la liberalizzazione dei servizi idrici, la finanziaria della Regione Campania stabilisce che, in assenza di intese con lo Stato in merito alle politiche relative alle società di distribuzione dell'acqua potabile, le aziende operative nella Regione Campania devono avere la maggioranza assoluta dell'azionariato a partecipazione pubblica e che tutte le forme attualmente in essere di gestione del servizio idrico con società miste o interamente private decadono a far data dalle scadenze dei contratti di servizio in essere.

Ancora, in vista della individuazione da parte del Governo delle aree sulle quali installare centrali per l'energia nucleare, difformemente da quanto disposto, a livello nazionale, dalla “legge sviluppo” (l. n. 99/2009), la legge finanziaria regionale prevede che il territorio della Regione Campania è precluso all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi.

Gli interventi principali della finanziaria del 2010 riguardano numerose diverse materie:

- Viene istituito un comitato di studio, cui si assegna il compito di elaborare una convenzione tariffaria per la responsabilità civile auto (RC auto) e RC moto, ispirata, nelle province della Regione a tariffa svantaggiata, al principio in base al quale chi è in classe di massimo sconto o in classe di ingresso deve ottenere l'applicazione della stessa tariffa prevista in una qualsiasi città italiana, a scelta della compagnia assicuratrice, fino a quando non si verifichi un sinistro.

- Per fronteggiare la grave crisi occupazionale, è prevista una misura di incentivo all'occupazione, consistente in agevolazioni finanziarie, a favore delle imprese di tutti i settori produttivi, aventi sede in Campania, che assumono, a tempo indeterminato, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati ed inoccupati.

- Per favorire la ripresa occupazionale a seguito delle consistenti perdite occupazionali registrate su tutto il territorio regionale, è previsto uno stanziamento fondi per il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.

- E' previsto che le farmacie, istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure concorsuali per assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei Comuni che ne hanno fatto richiesta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, non sono state ancora aperte, vengano soppresse.

La legge finanziaria affronta numerosi temi quali la tutela della tracciabilità della “Mozzarella di Bufala Campana” e la sua leggibilità sulle confezioni di vendita del prodotto finale, il rilancio del centro regionale di incremento ippico, i progetti di depurazione delle acque del litorale Domitio-flegreo, il rinascimento delle coste per risanare l'erosione costiera, il rilancio dell'economia delle zone montane attraverso il turismo cinofilo, la stagionalizzazione delle attività turistiche balneari.

La normativa contenuta nella legge finanziaria tutela la biodiversità e valorizza le attività agroalimentari ed agrituristiche locali.

Si favorisce l'accesso al credito delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso il rafforzamento delle garanzie prestate dai Confidi mediante la costituzione di fondi patrimoniali dedicati all'incremento del volume dei finanziamenti concessi dal sistema bancario convenzionato con i Confidi.

Un sostegno è previsto anche per le aziende agricole in stato di grave emergenza economica e di mercato, per le quali viene istituito un “Fondo di solidarietà e di sostegno”.

Vengono, poi, istituiti l'Agenzia regionale della Campania per i pagamenti in agricoltura e l'Istituto regionale della vite e del vino per lo sviluppo e la valorizzazione del settore vinicolo campano.

Viene prorogata, per l'anno 2010, la sperimentazione del reddito di cittadinanza e viene istituito il Comitato "Cittadinanza e dignità", per dare sostegno alle fasce sociali indigenti.

La Regione incentiva e promuove, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, l'attivazione e la realizzazione di oratori e di spazi parrocchiali quali luoghi di promozione e di attività sportive dilettantistiche, sociali, assistenziali, culturali, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona.

E' previsto un Fondo per la casa per sostenere gli interventi di riqualificazione urbana; vengono introdotte agevolazioni sulle tariffe elettriche per i nuclei familiari aventi diritto ad agevolazioni sociali e l'abbattimento del canone di locazione, fino al 50%, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in stato di degrado e vengono destinate risorse alla lotta all'abusivismo edilizio.

Nell'ottica della riduzione delle spese, è prevista la contrazione delle consulenze del Consiglio e della Giunta e dei compensi degli amministratori delle società miste.

E' previsto un piano di interventi per migliorare la viabilità nei Comuni montani e vengono prorogati i termini per l'utilizzo delle risorse concesse agli Enti locali.

E', altresì, istituito un fondo per la ristrutturazione degli edifici di culto ed è previsto un piano di riforestazione per il recupero delle fasce pinetate costiere.

La l.r. n. 2 /2010 prevede anche un fondo per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'intervento del legislatore regionale è volto, inoltre, alla stabilizzazione del personale precario della sanità.

La legge disciplina anche i servizi funebri.

Con la finanziaria, la Regione riacquisisce le funzioni in materia di trasporti, delegate alle Province, nel caso esse risultino inadempienti.

Si prevede, infine, l'esodo incentivato per il personale del Consiglio e della Giunta e degli Enti strumentali della Regione stessa per il triennio 2010 - 2011 - 2012. Tale disposizione si applica anche al personale in esubero, dipendente delle Comunità montane.

La legge finanziaria del 2010 è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri su più punti.

**Legge regionale 21 gennaio 2010 n. 3 - Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012. (Reg. Gen. n. 512 - Disegno di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 07 del 21 gennaio 2010**

La legge regionale n. 3/2010 rappresenta lo strumento normativo attraverso il quale la Regione Campania approva il bilancio di previsione per l'anno 2010 ed il bilancio pluriennale 2010-2012.

Il totale generale delle entrate e delle spese viene approvato in termini di competenza ed in termini di cassa.

Viene autorizzata l'iscrizione dei fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi, colpiti da perenzione amministrativa, e reclamati dai creditori.

E' autorizzata l'iscrizione dell'unità previsionale relativa al pagamento dei debiti fuori bilancio, nonché l'iscrizione nell'UPB "Assistenza sanitaria" di una somma destinata alla ricapitalizzazione delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere.

La legge de quo approva il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale, che viene approvato sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2011 - 2012.

Viene, altresì, approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali, di cui alla l. r. n. 7/2002 ed è disciplinato il ricorso al mercato finanziario.

Nella l. r. n. 3/2010 si prevede, inoltre, che la Giunta regionale possa effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, o tra loro strettamente collegate.

4.3 Terza Commissione permanente

**Attività produttive-Programmazione. Industria. Commercio.
Turismo. Lavoro ed altri settori produttivi.**

Legge regionale 15 gennaio 2010 n. 1 "Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1" (Reg. Gen. n. 459 - Proposta di legge).

Pubblicata sul B.U.R.C n. 05 del 18 gennaio 2010

Al fine di garantire la continuità del servizio farmaceutico, nell'interesse della tutela della salute pubblica, gli orari, i turni di guardia e le ferie delle farmacie sono regolamentati da leggi regionali. Per la Campania, la legge n. 1/2010 modifica la precedente normativa in materia.

La finalità dell'intervento legislativo consiste nel voler introdurre elementi di flessibilità volti a migliorare il servizio offerto sul territorio, armonizzandolo con il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

L'apertura settimanale delle farmacie passa da non meno di 44 ore a non più di 60.

L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo pomeridiano.

Tutte le farmacie di turno sono obbligate a rispettare la chiusura domenicale e quella delle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica.

Ulteriori aperture domenicali devono essere autorizzate dal Consiglio dell'Ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate.

Secondo la normativa precedente, la decisione di rimanere aperti poteva, invece, essere presa in autonomia dalle farmacie, secondo la libera determinazione organizzativa ed imprenditoriale del singolo farmacista.

4.4 Quarta Commissione permanente

Urbanistica. Lavori pubblici. Trasporti.

Legge regionale 22 luglio 2009 n. 7 "Modifica dell'art. 55 della L.R. 30/01/2008, n. 1, concernente l'inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto" (Reg. Gen. n. 452 - Proposta di legge).

Pubblicata sul B.U.R.C n. 48 del 03 agosto 2009

L'art. 55 della legge regionale 30 gennaio 2008. n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008), attiene alla disciplina dell'inalienabilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati da assegnatari o da loro aventi diritto.

La legge regionale n. 7 del 2009 interviene a modifica del suddetto articolo, che vede aggiunto al primo comma una rilevante precisazione, relativa alla riduzione dei termini previsti per l'inalienabilità degli alloggi di riferimento, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24 e successive modifiche (legge regionale 1 agosto 2008, n. 9 e legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1), che vengono ridotti da 10 a 5 nei seguenti casi :

- a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell'ubicazione e dell'alloggio per cambio attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia ampiamente disagiata il rientro giornaliero nell'abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto pubblici;
- b) motivi di salute di un componente del nucleo familiare tali per cui l'alloggio debba ritenersi inadatto alla patologia certificata dal medico;
- c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopravvenuti problemi di salute;
- d) inadeguatezza dell'alloggio per aumento del nucleo familiare;
- e) separazione dei coniugi in seguito all'emissione da parte del tribunale della sentenza di separazione omologata;
- f) decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all'atto di successione;
- g) difficoltà di far fronte agli impegni finanziari in conseguenza del reddito familiare o necessità di costose cure sanitarie non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale;
- h) necessità di unificare il nucleo familiare in seguito all'avvenuto matrimonio.

I termini previsti per l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n.560 e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n.513 sono ridotti a cinque anni anche per i contratti già posti in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 24/2003.

L'art. 1 della l.r. n. 7/2009 abroga la disposizione secondo la quale i vincoli, dettati dall'art 1, comma 1, dell' art 55 della l.r.n. 1/2008 operano anche in capo agli eredi.

Secondo lo studio pubblicato dal Consiglio nazionale del Notariato (studio n. 5690/9/2005) in merito ad analoghe previsioni adottate dalla Regione Lazio (l. r. n. 30/2002 e deliberazione di Giunta n. 571 del 2 luglio 2004), l'aver ridotto da 10 a 5 anni il termine di inalienabilità degli alloggi stabilito dalla legge n. 560 del 1993 viene ad incidere sulla negoziabilità di questi alloggi e quindi in materia di diritto civile, che, stando ai dettati costituzionali, non è di competenza delle Regioni.

Infatti, l'art.117 Cost. indica l'ordinamento civile, fra le materie di esclusiva competenza statale. Se, però, si ritiene che le norme sull'edilizia residenziale pubblica intendano tutelare interessi pubblici, allora non si può eccepire nulla. Occorre, quindi, ben individuare la natura dell'interesse tutelato, che non risulta definito in maniera inequivocabile dalla norma.

In ultimo, non compare nella legge n. 7/2009 il comma 5 dell'art.55 della l. n.1/2008, che dichiarava espressamente la nullità di atti e contratti posti in essere in violazione alle previsioni della norma stessa, ritenendola probabilmente implicita nella violazione del disposto normativo.

Legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa " (Reg. Gen. n. 467- Disegno di legge).

Pubblicata sul B.U.R.C n. 80 del 28 dicembre 2009

La legge regionale n. 19/2009 (Piano - casa) vuole rappresentare un importante volano per il rilancio dell'economia, in particolare del settore edilizio.

Lo scopo dell'intervento normativo è finalizzato alla risoluzione delle problematiche abitative, alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile delle città con interventi di valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.

I punti fondamentali del provvedimento riguardano l'ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali uni e bi-familiari e, comunque, degli edifici di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra; l'aumento entro il limite del 35% della volumetria esistente degli edifici residenziali per gli interventi di demolizione e ricostruzione all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.

Tali interventi volumetrici devono essere realizzati con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico - ambientali ed in conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

E' esclusa la realizzazione degli interventi negli immobili collocati all'interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, nella zona "rossa" a rischio Vesuvio e negli immobili di valore storico, culturale e architettonico.

L'articolo 7, che è stato oggetto di un intenso confronto tra le forze politiche, costituisce l'unicità del Piano-casa della Regione Campania.

Esso prevede la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche al fine della risoluzione del disagio abitativo, attraverso l'individuazione, da parte dei Comuni, di ambiti territoriali destinati a sostituzione edilizia, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, con aumento della volumetria esistente entro il limite del 50% per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli immobili esistenti, con vincolo, per la Regione, di inserimento, nella programmazione, di fondi per l'edilizia economica e popolare.

La riqualificazione delle aree degradate è ammessa, comma 5, nelle aree con dimensione di lotto non superiore a 15.000 mq, attraverso interventi di sostituzione edilizia per immobili dismessi, a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per l'edilizia e attraverso il cambio di destinazione d'uso delle attività produttive dismesse da almeno tre anni.

La legge prevede che, in ogni caso, la realizzazione degli interventi di incremento volumetrico è subordinata alla valutazione della sicurezza del fabbricato del quale si intende aumentare la volumetria, che deve essere riportata nel fascicolo del fabbricato.

L'art. 4 (Interventi straordinari di ampliamento), comma 6, e l'art. 7 (Riqualificazione aree urbane degradate), comma 7, del Piano-casa prevedono che i Comuni provvisti di strumenti urbanistici vigenti possono individuare, con provvedimento del Consiglio comunale, motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la perimetrazione delle aree nelle quali non sono consentiti i relativi interventi. Tale previsione riguarda anche gli aumenti di volumetria di cui all'art. 5 del Piano-casa.

Data la complessità delle procedure, il prossimo Consiglio Regionale dovrà valutare l'opportunità di concedere una proroga dei termini e magari di snellire le procedure.

E' demandato alla Giunta regionale il compito di approvare le linee-guida in materia.

La legge da qua è stata impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010, in merito all'art. 9, commi 2 e 3 (valutazione della sicurezza e libretto del fabbricato), ed all'art.10, comma 2 (modifiche alla l.r. n. 9/1983 e sostituzione del relativo art. 4).

Il giudizio è in corso.

4.5 Quinta Commissione permanente

Sanità e sicurezza sociale.

Legge regionale 5 febbraio 2009 n. 3 "Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO). (Reg. Gen. n. 204 - Proposta di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 10 del 16 febbraio 2009

La finalità della legge n. 3/2009 è quella di promuovere ed incrementare, nell'ambito di quanto già previsto dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, che disciplina le attività trasfusionali e la produzione nazionale degli emoderivati, la donazione del cordone ombelicale, la cui composizione di cellule staminali svolge un importante ruolo ausiliario nella terapia di leucemie e linfomi, in quanto queste ultime si pongono come terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo.

Inoltre, attualmente, l'impiego di cellule staminali ricavate da sangue placentare è esteso anche a patologie ematologiche non neoplastiche.

Con la legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale) è stata istituita (art. 51) la Banca di sangue di cordone ombelicale (BASCO), con lo scopo di rendere autonome le comunità campane nella produzione di emoderivati, con apposito stanziamento di fondi nell'esercizio finanziario.

La legge n. 3 del 2009 ha aggiunto lo scopo di contribuire a raccogliere e criopreservare un numero costante di unità ematiche placentari (nella misura di tremila - cinquemila), in modo da supportare, a livello nazionale, il mantenimento delle unità considerate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.

Essa attribuisce alla BASCO la responsabilità della qualità delle proprie unità raccolte e dei propri sistemi organizzativi ed informativi, delle relative procedure di manipolazione e criopreservazione e viene anche istituito un apposito registro del sangue prelevato.

Presso l'assessorato regionale competente, viene, invece, istituito un archivio regionale che raccoglie e gestisce le unità conservate presso la banca.

La Regione Campania interviene anche con l'erogazione di contributi alle aziende sanitarie locali per l'acquisto di frigo-emoteche e di attrezzature necessarie alla raccolta e conservazione del cordone ombelicale. Rientra nei ruoli della Giunta regionale stabilire le modalità ed i criteri di accesso ai contributi.

Le donne donatrici volontarie del sangue di cordone ombelicale devono rilasciare per iscritto il consenso alla donazione ed accettare di sottoporsi, conseguentemente, a tutti i controlli sanitari, prima e dopo il parto, secondo quanto previsto nei protocolli medici.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge n. 3 del 5 febbraio 2009 si fa fronte, per l'anno finanziario 2009, con lo stanziamento di un apposito capitolo, di nuova istituzione, denominato con lo stesso titolo della legge, cioè "Norme per l'organizzazione della Banca regionale di sangue di cordone ombelicale (BASCO) dell'unità previsionale di base UPB 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l'anno di riferimento. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

Legge regionale 22 luglio 2009 n. 9 “Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987 n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura del diabete mellito” (Reg. Gen. n. 177 - Proposta di legge).

Pubblicata sul B.U.R.C n. 48 del 03 agosto 2009

La legge regionale sul diabete mellito rappresenta un chiaro e valido riferimento normativo per la disciplina della patologia del diabete in età pediatrica ed adulta, in conformità con la normativa sanitaria nazionale (legge n. 115/1987 - legge quadro), con le linee guida regionali per l'assistenza al diabete in età pediatrica (BURC 23/02/2004), con le linee di indirizzo per la pianificazione regionale della prevenzione delle complicanze del diabete (delibera n. 1133/2005), nonché con le linee di indirizzo generali regionali (delibera n. 1168/2005) che hanno individuato i percorsi organizzativo - gestionali improntati sulla logica della gestione integrata ed i percorsi clinico - assistenziali per i diversi livelli di complessità della patologia diabetica.

Nell'ottica della riorganizzazione e dell'appropriatezza dell'assistenza diabetologica, la Regione Campania aveva già con la delibera 642 del 2009 e con la relativa circolare esplicativa qualificato il percorso assistenziale, individuando le prestazioni più appropriate.

Con la legge n. 9/2009 si è dotata di uno strumento legislativo a tutela della qualità dell'assistenza ed ha inquadrato la patologia diabetica come una problematica non solo sanitaria, ma anche sociale.

La normativa emanata rappresenta una svolta importante nell'attuazione di un progetto di realizzazione di modello assistenziale, comprensivo di un'attività di prevenzione e di cura del diabete mellito.

L'obiettivo della legge è quello di rendere operativo un approccio assistenziale alle patologie croniche ad alta prevalenza, come quella in oggetto, che sia basato sulla condivisione dei percorsi terapeutici tra i medici di medicina generale e gli specialisti del team diabetologico, non trascurando l'importante e necessaria attività di prevenzione della malattia ed esaltando significativamente anche il ruolo delle associazioni di volontariato che operano in questo settore e concedendo una particolare attenzione ai pazienti in età pediatrica.

Con la legge n. 9/2009, viene introdotto in Campania un sistema che distingue tre livelli di intervento sanitario su base territoriale, attraverso l'azione integrata dei distretti delle Asl, della Regione Campania e del Ministero della salute.

I medici di base, i centri di diabetologia e gli istituti di cura costituiscono una rete per l'assistenza ai diabetici e la regolamentazione, attuata dalla legge, rappresenta il punto di forza per la realizzazione di un sistema operativo che, al primo livello, riguarda la prevenzione del diabete mellito, al secondo livello considera i centri di diabetologia territoriali pubblici o accreditati, al terzo livello disciplina l'assistenza ospedaliera, in regime di ricovero.

L'intervento normativo è, dunque, volto a garantire il giusto percorso curativo per i diabetici, mettendo a sistema l'organizzazione delle cure, al fine di ottenere ottimi risultati e garantire la piena dignità dei malati che vengono seguiti anche dallo psicologo, soprattutto nel delicato passaggio dalle cure pediatriche a quelle dell'età adulta.

Il diabete è una patologia subdola ed in espansione, che può costituire una delle principali cause di morte e per questo deve essere affrontata anche con un serio programma di prevenzione, così come opportunamente previsto dalla legge de quo, che, tra l'altro, istituisce un registro epidemiologico del diabete mellito in età pediatrica e dell'adulto in Campania ed un osservatorio regionale sul diabete, per monitorare l'evoluzione della malattia sul territorio.

4.6 Sesta Commissione permanente

Istruzione cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali.

Legge regionale 19 ottobre 2009 n. 13 “Eventi di calamità naturali. Misure solidaristiche in favore della Regione Abruzzo” (Reg. Gen. n. 475 - Proposta di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 65 del 26 ottobre 2009

L'intervento legislativo del Consiglio regionale della Campania è dettato da una spinta solidaristica volta a concretizzare un aiuto materiale all'Abruzzo, colpito dal sisma del 6 aprile 2009.

Si colloca in coerenza con le finalità e lo spirito degli interventi attuati in tutto il Paese.

La calamità naturale, abbattutasi sull'Abruzzo, vede la Regione colpita impegnata in una centralità progettuale ed economica, volta alla ricostruzione degli edifici crollati ed alla ristrutturazione di quelli danneggiati.

La Regione Campania, con la l. r. n. 13/2009 ha reso tangibile e concreto il proprio aiuto, devolvendo un contributo economico, pari ad un milione di euro, alla Regione Abruzzo, destinandolo, nello specifico, alla fondazione “L' Abruzzo risorge”, affinché questa lo utilizzi a favore dell'Orfanatrofio “Casa Famiglia Immacolata Concezione” di San Gregorio (AQ), gravemente danneggiato dal sisma.

La destinazione d'uso del finanziamento è finalizzata ad esprimere una particolare attenzione ad una categoria sociale, già di per sé debole, quale quella dei minori affidati agli istituti di accoglienza.

La Regione Campania ha fatto fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, prelevando la somma occorrente dal fondo di riserva ordinaria.

Legge regionale 18 novembre 2009 n. 14 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" (Reg. Gen. nn. 21 e 68 – Proposte di legge: nn. 208 e 432 – Disegni di legge).

Il disegno di legge Reg.Gen. n. 432 è stato assegnato, per l'esame congiunto, anche alla Terza Commissione permanente e alla Commissione Speciale giovanile.

Pubblicata sul B.U.R.C n. 70 del 23 novembre 2009

La l.r. n. 14/2009 si compone di 57 articoli. Rappresenta il testo unificato delle tre proposte di legge presentate rispettivamente dall'Assessore regionale al lavoro e da due consiglieri regionali. Si tratta di un testo organico, approvato all'unanimità dal Consiglio regionale della Campania, che, nel riconoscere il valore economico-sociale del lavoro stabile e duraturo, realizza un sistema normativo che rende la Regione protagonista nel sistema di programmazione delle politiche per il lavoro.

Questo sistema coinvolge l'Agenzia regionale per il lavoro, gli enti locali, le parti sociali, che ricoprono un ruolo attivo nella concertazione della programmazione delle politiche per il lavoro e per la promozione della sicurezza nel lavoro, e che concorrono tutti alla determinazione del Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento sul mercato del lavoro.

Tra gli obiettivi primari della legge rientra l'implementazione sul territorio regionale della normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Regione eroga contributi finanziari alle imprese per interventi diretti al miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della qualità degli ambienti di lavoro.

Viene istituito un sistema di Alta qualità del lavoro ed un Comitato di Garanzia, la cui finalità è rivolta a certificare e qualificare le imprese operanti sul territorio sulla base di indicatori di qualità, preventivamente definiti in sede di programmazione e concertazione regionale.

Allo scopo di rendere migliori le condizioni di lavoro, si introduce altresì un sistema di incentivi, mediante un Fondo per la qualità del lavoro, articolato su tre tipi di intervento, diretti al mantenimento dei livelli di qualità, al loro stesso miglioramento ed al contrasto del lavoro sommerso.

La legge istituisce poi anche altri due fondi: il Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro ed il Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi.

Essi vengono finanziati con le somme derivanti dai ribassi d'asta, relativi alle gare di cui la Regione è committente, oltre che dai contributi volontari delle imprese e dalle risorse stanziare in bilancio.

Ai fini della concertazione in materia vengono istituiti diversi organismi, quali la Commissione regionale per il lavoro, la Commissione provinciale per il lavoro, il Sistema regionale dei servizi per l'impiego e la Conferenza Regionale sulle dinamiche per l'occupazione.

Il disposto normativo in esame prevede, inoltre, un sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego.

Viene, altresì, istituita l'Agenzia regionale per il lavoro e la scuola, che ricopre funzioni di monitoraggio e di attuazione delle linee di programmazione per le politiche del lavoro, adottate dalla Regione.

Sono previste, infine, apposite misure di promozione e sostegno del lavoro femminile, una particolare attenzione anche all'inserimento lavorativo degli extracomunitari e dei diversamente abili e misure di contrasto alla disoccupazione ed alla esclusione sociale, in riferimento, in particolare, alle aree industriali di crisi, nonché interventi normativi volti a rapportare scuola, formazione e lavoro. Ampio spazio è attribuito ai tirocini formativi e di orientamento ed a quelli finalizzati alla creazione ed allo sviluppo d'impresa.

Il testo approvato in aula proietta, dunque, il mondo del lavoro campano verso un assetto che punta sulla qualità e sull'inclusione sociale.

**Legge regionale 8 febbraio 2010 n. 6 "Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania" (Reg. Gen. n. 164 - Disegno di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 16 del 19 febbraio 2010**

La legge n. 6/2010 è stata dettata dall'esigenza e necessità di dare una risposta istituzionale all'evoluzione del fenomeno migratorio in Campania.

I dati statistici rilevano che questa regione, ormai da anni, non è più una zona di transito, bensì di stabilizzazione della presenza straniera e che, ad oggi, sono presenti in Campania più di un quarto degli immigrati di tutto il Mezzogiorno.

E' necessario, quindi, seguire e favorire il processo di integrazione dei vari gruppi etnici.

L'intervento legislativo è finalizzato a questo scopo ed è volto a garantire una migliore accoglienza ed una maggiore integrazione degli stranieri nel territorio regionale.

La legge de quo raccoglie anche le istanze, le riflessioni e le proposte emerse dall'ultima Conferenza regionale dell'Immigrazione, che si è tenuta nel 2007.

Condizione abitativa, accoglienza, integrazione, assistenza sanitaria, governance sono i principali problemi a cui il legislatore regionale ha tentato di dare una risposta.

Data la rilevanza e l'impatto sociale della legge, il legislatore regionale ha ritenuto opportuno prevedere una valutazione triennale dell'efficacia delle azioni e degli interventi previsti, attraverso lo strumento della clausola valutativa, di cui all'art.8 della legge stessa, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza in merito.

Il processo di integrazione economica è apparso quello più facile, posto che gli immigrati sono pronti a svolgere compiti e mansioni di cui c'è molta offerta sul mercato del lavoro (badanti, braccianti agricoli, ecc.), mentre risulta sicuramente più lento e difficile il processo di integrazione sociale e culturale.

Il problema non sono certo gli immigrati, ma la concentrazione di fattori di disagio, a cui le istituzioni e le leggi devono offrire delle strategie risolutive.

La legge in esame si compone di 26 articoli.

La Regione Campania, in conformità con le disposizioni legislative nazionali ed europee, promuove iniziative volte a garantire condizioni di uguaglianza, nel godimento dei diritti civili e sociali, alle persone straniere regolarmente soggiornanti nel territorio di propria competenza.

Concorre ad assicurare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed agli apolidi l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona.

Si propone di rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico. Mira a prevenire e rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobia.

I destinatari della presente normativa sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, gli apolidi, i richiedenti asilo ed i rifugiati, che vengono tutti denominati "persone straniere".

Gli interventi regionali vengono attuati in conformità con il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Nell'assetto istituzionale e nella programmazione e gestione delle attività regionali e locali in materia di immigrazione, la l. n. 6/2010 suddivide i compiti tra regione, province e comuni, statuendo un potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali inadempienti.

La Giunta regionale approva il programma triennale per l'immigrazione ed il piano regionale che, in linea con il programma, attua la programmazione nei singoli settori di intervento, individuandone gli obiettivi specifici.

E' istituita, presso l'Assessorato all'immigrazione della Giunta regionale, la Consulta regionale per l'immigrazione, le cui competenze sono dettagliatamente elencate dagli artt. 9 e 10 della legge in parola.

E', altresì, istituito l'Osservatorio regionale sull'immigrazione.

Le misure specifiche di intervento sono disciplinate dal Capo III della legge, con riferimento all'accesso all'alloggio, all'assistenza sanitaria, al diritto all'istruzione ed all'educazione interculturale, nonché all'orientamento e formazione professionale ed all'inserimento lavorativo.

La l. n. 6/2010 abroga la precedente legge regionale n. 33/1994 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati stranieri in Campania provenienti da paesi extracomunitari).

In data 16 aprile 2010 la legge n.6/2010, in riferimento all'art.1, commi 2, lett. a) e 3, lett. b), al

l'art. 2, comma 1, all'art. 3, comma 1, all'art. 4, comma 2, all'art. 8, comma 2, all'art. 14, commi 1 e 2, all'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7, all'art. 18, commi 1 e 3 e all'art. 20, comma 1, è stata impugnata innanzi alla Corte Costituzionale con delibera del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 127 Cost., in quanto dette disposizioni regionali appaiono contrastanti con i principi fondamentali in materia, fissati dal d.lgs. n.286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

4.7 Settima Commissione permanente

Ambiente. Energia. Protezione civile.

Legge regionale 22 luglio 2009 n. 8 “Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 – Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente “ (Reg. Gen. n. 417 - Proposta di legge).

Pubblicata sul B.U.R.C n. 48 del 03 agosto 2009

La legge 29 luglio 2008 n. 8 è stata oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale in merito all'art. 33, comma 10, all'art.44, comma 8 ed all'art.45.

Il primo interveniva in una materia come quella dell'ambiente e dell'ecosistema, devoluta alla competenza esclusiva dello Stato, con l'effetto di svuotare di contenuti il controllo dell'autorità pubblica sullo sfruttamento di una risorsa limitata come l'acqua ed esponendo a pericolo di pregiudizio le matrici ambientali, laddove sottraeva alla valutazione di impatto ambientale o valutazione di incidenza i rinnovi delle concessioni in attività da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della stessa, determinando un'evidente elusione delle norme di derivazione comunitaria contenute nel d.lgs. n. 152/2006 e ponendosi anche in contrasto con l'indirizzo interpretativo seguito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza 7 gennaio 2004 (C – 201/02), nonché impedendo la verifica della permanenza della compatibilità con i mutamenti delle condizioni territoriali ed ambientali eventualmente sopravvenuti, anche in ipotesi di rinnovo della concessione correlata ad opere a suo tempo già sottoposte alla procedura di valutazione ambientale.

Il legislatore regionale, successivamente alla proposizione del ricorso statale, è intervenuto preliminarmente sulla disposizione impugnata, senza attendere la sentenza della Corte Costituzionale, con la legge regionale n. 8 del 22 luglio 2009 che all'art 1, lett. E, ha abrogato il comma 10, dell'art. 33 della l. n. 8/2008, facendo cessare in riferimento ad esso la materia del contendere.

Con la stessa legge n. 8/2009 (art.1, comma 1, lett. n) è stato abrogato anche l'art. 45 della legge n. 8/2008, che disciplinava la sanatoria delle perforazioni non autorizzate, applicando una normativa difforme da quella contenuta nell'art. 96, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 e violando gli artt. 3 e 117, 2° comma, della Costituzione, comportando una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti responsabili dei medesimi comportamenti a seconda del luogo del territorio nazionale in cui i medesimi siano posti in essere, contemplando, altresì, una sanzione pecuniaria amministrativa, ad importo unico, al cui pagamento veniva subordinato il rilascio della concessione in sanatoria, fissata in difformità dai parametri di cui al r.d. n. 1775 del 1933, richiamati dal citato art. 96, che costituisce standard di tutela ambientale, frutto dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La querelle è rimasta aperta sull'art. 44, comma 8, della l. n. 8/2008, che dalla legge n. 8/2009 è stato non abrogato, ma sostituito con una nuova norma, che non ha mutato, nella sostanza, le ragioni fatte valere con il ricorso, posto che essa fissa la durata delle concessioni che all'atto di entrata in vigore della legge regionale n. 8/2008 erano “perpetue” in cinquanta anni (e cioè individuando lo stesso periodo di durata della proroga stabilita dalla norma sostituita) e non già in trenta anni, secondo quanto previsto dalla normativa statale (art. 96, comma 8, d.lgs. n.152/2006). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2010 si è pronunciata al riguardo, dichiarando l'illegittimità dell'art. 44, comma 8, della l.r. n.8/2008.

Secondo l'orientamento espresso dalla corte, il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni, senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, rappresentano livelli adeguati di tutela ambientale, individuati dal legislatore statale, che fungono da limite alla legislazione regionale.

A conforto della riconosciuta rilevanza ambientale della fissazione del termine di durata di tutte le concessioni, comprese quelle concernenti le acque minerali e termali, e quindi della sua sottoposizione ai limiti di tutela ambientale fissati ai sensi dell'art. 117, comma 2, Cost., soccorre

l'ulteriore considerazione secondo la quale una dilatazione eccessiva del termine di durata già triennale - nella specie, la Regione prevede un termine cinquantennale di proroga delle concessioni a carattere perpetuo - urterebbe contro la necessità, in sede di rinnovo della concessione, di procedere alla valutazione sia di impatto ambientale, sia di incidenza.

4.8 Ottava Commissione permanente

Agricoltura. Caccia. Pesca. Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.

“Nessun progetto di legge esaminato in commissione è stato approvato dal Consiglio regionale.”

4.9 Commissione speciale revisione Statuto e Regolamento interno

**Legge regionale 27 marzo 2009 n. 4 "Legge elettorale" (Reg. Gen. n. 344 - Proposta di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 23 del 14 aprile 2009**

E' stata definita la "legge rosa". E' la nuova legge elettorale della Campania approvata, a marzo scorso, dal Consiglio regionale e ritenuta legittima dopo il ricorso del Governo.

Essa prevede la doppia preferenza alternata uomo donna (l'elettore, qualora voglia esprimere ambedue le preferenze, deve necessariamente votare un uomo ed una donna, pena l'annullamento della seconda preferenza), obbliga i partiti a candidare le donne (in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati) ed impone che esse siano presenti in televisione quanto gli uomini nei programmi elettorali e di comunicazione politica (i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi televisivi, compresi quelli autogestiti, dove deve essere messa in risalto, con uguale evidenza, la presenza dei candidati di entrambi i generi).

Il legislatore campano introduce, così, una novità unica nel panorama elettorale regionale in Italia, che afferma il principio della pari opportunità ed introduce strumenti e sanzioni idonei ad assicurare che, nel tempo, questo principio diventi effettivo.

Tra le altre novità della legge elettorale ricordiamo: l'abolizione del listino presidenziale (ogni consigliere regionale sarà quindi direttamente scelto dagli elettori); l'attribuzione del premio di maggioranza alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste, ma non più del 65% delle stesse e nel calcolo delle percentuali dei seggi, non viene computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto; la rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali, in quanto è garantita la presenza di almeno un consigliere per ogni circoscrizione, al fine di assicurare la presenza di tutto il territorio regionale.

La legge n. 4/2009, come accennato, è stata sottoposta a giudizio di legittimità costituzionale, per il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro le disposizioni dell'art. 2 (comma 2), dell'art. 3 (commi 1, 3, 4) e dell'art. 6 (comma 1), in quanto imputate di violare l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, e dell'art. 4 (comma 3), per sospetta violazione degli artt. 3, 48 e 51 (comma 1) della Costituzione.

La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 4 del 2010, nella quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa all'art 4, comma 3, della legge elettorale, mentre ha considerata cessata la materia del contendere in ordine agli altri suddetti articoli.

Legge regionale 28 maggio 2009 n. 6 "Statuto della Regione Campania"
Pubblicata sul B.U.R.C n. 34 del 03 giugno 2009

Il nuovo Statuto regionale della Campania si compone di 68 articoli. Si apre (Titolo I) con le dichiarazioni identitarie circa i principi fondamentali che reggono ed ispirano l'azione dell'ente, tra cui spiccano il principio di uguaglianza, il valore della differenza di genere, il diritto al lavoro, l'iniziativa economica e la coesione economico-sociale.

Il Titolo II individua un modello cooperativo di integrazione europea e di collaborazione con le istituzioni dell'Unione europea.

Il Titolo III introduce un concetto di partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni, alle attività legislative ed amministrative della Regione, attraverso i principi della trasparenza e della più ampia pubblicità degli atti e dei documenti. La partecipazione diventa sostanzialmente strumentale all'attuazione dei più ampi principi di solidarietà, di eguaglianza, di sviluppo della persona e delle comunità locali della Regione medesima. Sul piano organizzativo, assolvono funzioni di integrazione partecipativa e consultiva organi come il Consiglio delle Autonomie locali ed il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (di cui al titolo IV, artt. 22-24), cui si riserva, limitatamente alle materie riguardanti enti locali, per il CAL, e limitatamente alle materie economiche e sociali, per il CREL, anche la funzione di iniziativa legislativa.

L'art. 53 dello Statuto, comma 4, riserva alla Giunta regionale il potere di iniziativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.

Circa le modalità di partecipazione alla funzione legislativa, si evidenziano variazioni peggiorative, rispetto al precedente Statuto (art. 50), laddove, dal disposto dell'art. 12, si ricava che l'iniziativa legislativa popolare può essere esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, di contro alle cinquemila firme, richieste in passato.

Anche l'iniziativa legislativa appartenente ai Consigli comunali, richiede l'adesione, non più di "uno o più Consigli comunali, con una popolazione di almeno ventimila elettori" (come era previsto in precedenza), bensì di "non meno di tre Consigli comunali, la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti".

È, quindi, subordinata ad un doppio limite (non meno di tre comuni e la popolazione superiore a cinquantamila abitanti).

Forse appare poco in sintonia con l'art. 21 dello Statuto stesso, che afferma il principio-obiettivo dello sviluppo omogeneo del territorio regionale, precisando che si deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti fra le diverse aree, nonché delle esigenze dei piccoli Comuni e forse parrebbe in parte discordante anche con la previsione che, diversamente dalle altre proposte di legge, quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali, non decadono con la fine della legislatura, come a volerne sottolineare la particolare attenzione che ad essi si vuol riservare, proprio per garantire le esigenze segnalate dal territorio.

Esse devono essere portate all'esame del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di presentazione (art. 54, comma 3). Scaduto il termine, il progetto viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Tale previsione normativa ci spiega il disposto dell'art. 12, comma 5, secondo il quale l'iniziativa popolare e quella dei soggetti dell'autonomia locale non sono esercitabili nel semestre antecedente la scadenza naturale del Consiglio, per non intasare il lavoro del nuovo Consiglio regionale con quei progetti, che potrebbero anche essere numerosi, proposti nella fase finale della precedente legislatura.

La partecipazione popolare al procedimento legislativo trova espressione anche attraverso il referendum abrogativo, consultivo o approvativo.

Quest'ultima tipologia, in particolare, si lega strettamente al potere di iniziativa legislativa popolare, dando vita ad un atto legislativo positivo, che configura una proposta di legge rinforzata, nel senso che, qualora una proposta di legge popolare non sia approvata nel termine dei sei mesi dalla presentazione o sia approvata con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare, su richiesta di cinquantamila elettori.

Tale referendum non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei Consiglieri regionali, per le leggi relative a rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria. All'interno del titolo III, una disposizione piuttosto scarsa, l'art.17, è dedicata alla figura del Difensore civico, per il quale si rimette alla legge regionale il disciplinarne le funzioni e le modalità di nomina, mentre si tace di altre figure, come il Garante dei diritti dell'infanzia ed il Garante dei diritti dei detenuti, anch'essi già operanti nella Regione, per i quali forse lo Statuto avrebbe potuto fornire degli spunti per un rafforzamento della loro azione e per un loro, più strutturato, coordinamento.

L'art. 18 concerne la Consulta regionale femminile, che si configura come un organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna e la Consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunità campana. Anche per essi funzioni e modalità di nomina sono rimesse alla legge regionale.

Il Titolo IV disciplina i rapporti Regione-enti locali ed il CAL ed il CREL, a cui, come già detto, viene attribuita oltre alla funzione consultiva, quella di iniziativa legislativa, per l'ambito di loro competenza.

Il Titolo V riguarda gli organi della Regione e, quindi, ne fissa i criteri di composizione, le attribuzioni delle competenze ecc.

In riferimento al potere legislativo, l'art. 29 afferma il principio della chiarezza e semplicità dei testi normativi, affidando al regolamento consiliare il compito di disciplinare le modalità di redazione dei testi normativi, al fine di assicurare la qualità e prevede l'approvazione di testi unici, da parte del Consiglio regionale.

Il concetto di "qualità" della legge comprende un contenuto piuttosto ampio che va oltre le regole della tecnica legislativa (drafting) e che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale, già nel 1988, con la sentenza n. 364, trova il suo fondamento nell'esistenza di un diritto del cittadino ad avere leggi chiare, intelleggibili, conoscibili, che deriva dall'art. 2 Cost., che eleva a "dovere costituzionale" della Repubblica (e conseguentemente di tutti gli organi ed apparati in cui essa trova espressione) di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale.

E' evidente, al riguardo, che leggi chiare, non contraddittorie e scritte in modo semplice sono la base necessaria per garantire l'attuazione del principio enunciato.

All'interno del Titolo V, appare degno di nota anche l'art. 42, sul ruolo legislativo delle commissioni consiliari permanenti, in sede redigente ed in sede deliberante. Lo Statuto concede la possibilità che l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi siano deferiti integralmente alle Commissioni permanenti, affidando al regolamento consiliare il compito di stabilire i casi e le forme di intervento in sede legislativa o deliberante delle commissioni.

Si tratta di una procedura che potremmo definire "speciale", la cui attivazione viene circoscritta attraverso vincoli e limiti, sia procedurali che tematici.

Il Titolo VI si sofferma sui procedimenti di formazione delle leggi ed in particolare sull'iniziativa legislativa, a cui si è già accennato.

L'art. 56, invece, disciplina specificamente la potestà regolamentare della Giunta.

Il titolo VII contiene un solo articolo (art. 57) che prevede che la Regione può istituire la Consulta di garanzia statutaria, a cui qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale potrà rivolgere richieste di parere sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi della Regione ed anche pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti e persino degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

Il comma 3 dell'art. 57 stabilisce che detta consulta decide sull'ammissibilità dei referendum regionali.

Il Titolo VIII è dedicato alle disposizioni relative alle finanze, al bilancio ed alla programmazione economica della Regione.

Lo Statuto si chiude col Titolo IX, relativo all'ordinamento amministrativo, che fissa i principi dell'attività amministrativa, con espresso richiamo all'art. 118 Cost., ed i principi di organizzazione del personale regionale.

L'art. 68 detta le norme transitorie e finali, stabilendo che gli organi della Regione rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso, nel rispetto delle previsioni costituzionali. Il Consiglio regionale deve, entro due anni dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, adeguare la legislazione regionale alle nuove previsioni statutarie.

Legge regionale 21 gennaio 2010 n. 4 "Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) " (Reg. Gen. n. 539 - Proposta di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 07 del 21 gennaio 2010

Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono disciplinate dalle leggi statali n. 108/1968 e n. 43/1995.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, ciascuna Regione ha avuto la facoltà di varare una propria legge elettorale.

La Regione Campania ha disciplinato la materia con la legge regionale 27 marzo 2009, n. 4.

Con la successiva legge del 21 gennaio 2010, n. 4, il Consiglio regionale della Campania è intervenuto ad integrazione della suddetta normativa.

All'art. 2 della l.r.n. 4/2009, che concerne l'elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale, al comma 1, che richiama espressamente le disposizioni dell'art. 9 della l.n. 108/1968 per quanto concerne la forma ed i termini di presentazione delle liste dei candidati, si aggiunge che "per la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori".

Si tratta di una rilevante modifica, in quanto in base al nuovo testo della legge elettorale, non è più necessaria la raccolta delle firme degli elettori per la presentazione della candidatura alla carica de quo.

4.10 Collegio dei Revisori dei conti

Legge regionale 17 agosto 2009 n. 12 “Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007 ” (Reg. Gen. n. 367 e 373 - Disegno di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 56 Speciale del 18 settembre 2009

La l.r. n. 12/2009 approva il conto del bilancio della Regione Campania per l'esercizio 2007, che viene allegato alla legge stessa e ne forma parte integrante.

Nella legge sono contenuti lo stato di previsione delle entrate e delle spese e le autorizzazioni, nell'ambito del riaccertamento dei residui passivi, delle eccedenze di impegno di spesa sui capitoli indicati ed elencati, con espresso riferimento ai relativi importi.

L'art. 3, comma 1, punto c, esplicita la situazione di cassa, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007; il punto d elenca la situazione finanziaria.

L'art. 4 approva il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2007, che viene allegato alla legge stessa, completo di tutti gli elementi e delle conseguenti risultanze.

Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 - “Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2008 ” (Reg. Gen. n. 524 - Disegno di legge).
Pubblicata sul B.U.R.C n. 16 del 19 febbraio 2010

La l.r. n. 5/2010 si compone di norme di natura strettamente contabile.

I primi articoli della legge de quo riguardano lo stato di previsione delle entrate e delle spese.

Si procede, poi, all'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2008, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e dal conto generale del patrimonio, con le risultanze evidenziate.

La legge presenta un aspetto molto corposo e dettagliato e si arricchisce degli allegati contabili che ne diventano parte integrante.

Esplicita i dovuti riferimenti normativi alla legge regionale 30 gennaio 2008 n. 2 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010), alla deliberazione di Giunta (n. 308 del 15 febbraio 2008) di approvazione del bilancio gestionale ed alle disposizioni finanziarie di cui alla l.r. n. 12/2009 (Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2007).

Attesta l'osservanza delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania).

4.11 Regolamenti

Elenco dei regolamenti approvati con ricezione dopo l'entrata in vigore dello Statuto del 18 giugno 2009.

Reg. Gen. n. 471	Regolamento di attuazione alla legge regionale del 23 ottobre 2007, n. 11	Approvato nella seduta del 21 ottobre 2009	Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 30 novembre 2009
Reg. Gen. n. 477	Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale	Approvato nella seduta del 21 ottobre 2009	Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 71 del 30 novembre 2009
Reg. Gen. n. 478	Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania	Approvato nella seduta del 28 ottobre 2009	Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 77 del 21 dicembre 2009
Reg. Gen. n. 479	Regolamento di attuazione alla legge regionale del 6 novembre 2008, n. 15 - disciplina per l'attività di agriturismo	Approvato nella seduta del 21 ottobre 2009	Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 80 del 29 dicembre 2009
Reg. Gen. n. 530	Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania	Approvato nella seduta del 19 gennaio 2010	Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 15 febbraio 2010

Regolamenti non sottoposti all'esame del Consiglio per decorrenza dei termini dopo l'entrata in vigore dello Statuto del 18 giugno 2009

Reg. Gen. n. 499	Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza	Ricevuto il 12 ottobre 2009 scaduto l'11 dicembre 2009
Reg. Gen. n. 508	Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale	Ricevuto il 5 novembre 2009 scaduto il 4 gennaio 2010
Reg. Gen. n. 517	Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 19, comma 6, d. lgs 165/2001"	Ricevuto il 26 novembre 2009 scaduto 25 gennaio 2010
Reg. Gen. n. 521	Approvazione del regolamento sulle attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel libro regionale dei materiali di base della Campania	Ricevuto il 3 dicembre 2009 scaduto il 1 febbraio 2010
Reg. Gen. n. 533	Regolamento recante norme per l'attuazione della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 22 – Norme in materia di tutela rurale. Proposta al Consiglio regionale	Ricevuto il 22 dicembre 2010 scaduto il 20 febbraio 2010
Reg. Gen. n. 535	Approvazione del Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2007 – Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania	Ricevuto il 29 dicembre 2010 scaduto il 27 febbraio 2010
Reg. Gen. n. 537	Approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera B), della legge 18 novembre 2009, n. 14, recante disposizioni regionali per la formazione professionale	Ricevuto il 4 gennaio 2010 scaduto il 5 marzo 2010
Reg. Gen. n. 538	Approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera A), della legge 18 novembre 2009, n. 14, recante disposizioni regionali per la formazione professionale	Ricevuto il 4 gennaio 2010 scaduto il 5 marzo 2010
Reg. Gen. n. 541	Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente	Ricevuto il 19 gennaio 2010 scaduto il 20 marzo 2010
Reg. Gen. n. 545	Regolamento di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno	Ricevuto il 29 gennaio 2010 scaduto il 30 marzo 2010
Reg. Gen. n. 556	Modifiche ed integrazioni al nuovo regolamento per la gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D. P. G. R. n. 626/2003	Ricevuto il 23 marzo 2010 con scadenza il 22 maggio 2010

Decreto PGRC del 20 novembre 2009 n. 15 (Ai sensi dell'art. 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare) Regolamento "Disciplina del Bollettino ufficiale della Regione Campania in forma digitale "

Il regolamento in esame, approvato dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, ed emanato con decreto del Presidente della Giunta, n. 15 del 20.11.2009, dà attuazione a quanto disposto dall'art. 27 della l.r. n.1 del 19 gennaio 2009 "Digitalizzazione del Bollettino Ufficiale della Regione Campania "

Tale ultima norma si inserisce nel quadro della legislazione nazionale che con il d.lgs. n. 82 del 2005 ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni si devono impegnare ad assicurare la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale, organizzandosi ed agendo per il perseguimento di tale obiettivo, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate.

La Regione Campania ha avviato tale processo di riorganizzazione già a far data dal 2008, disponendo con atti di Giunta la realizzazione di una idonea piattaforma tecnologica per la trasformazione da cartaceo a digitale del sistema di pubblicazione degli atti normativi, o comunque rivolti ad una pluralità di soggetti, rientranti tra quelli soggetti a pubblicazione ai sensi della vigente normativa regionale.

Con la l.r. n.1 del 19 gennaio 2009 si è completato tale processo stabilendosi che la Regione procede alla pubblicazione solo sul BURC digitale e riconosce valore legale solo al medesimo a decorrere dall'entrata in vigore dell' apposito regolamento che disciplina le modalità di accesso e le procedure che garantiscono l'autenticità, l'integrità, e la conservazione degli atti pubblicati.

Il regolamento di che trattasi si compone di 12 articoli. In particolare, si vuole garantire il diritto all'accesso ed alla informazione dei cittadini consentendo la consultazione permanente e gratuita del BURC sul sito web della Regione.

L'art. 2 non solo stabilisce che il BURC è pubblicato unicamente in forma digitale, ma conferma il valore legale della pubblicazione.

Il regolamento definisce poi sia l'articolazione del BURC che i contenuti (art.3), i tempi di pubblicazione e di diffusione (art. 4), le modalità ed i termini di pubblicazione (art.5 e 6), nonché le correzioni degli errori (art. 7).

Particolarmente significativo il disposto (dell'art. 8) che detta le modalità per la pubblicazione delle modifiche testuali di atti normativi, testi coordinati e note garantendone la massima visibilità anche sotto il profilo "grafico".

Infine, viene regolamentata nel dettaglio la struttura organizzativa e funzionale (art. 9) e la gestione operativa del sistema (art.10).

Gli art. 11 e 12 sono di chiusura del sistema prevedendo abrogazione esplicita di precedenti atti regolamentari, ed i termini di entrata in vigore dello stesso regolamento.

Decreto PGRC del 23 novembre 2009 n. 16 (ai sensi dell'art. 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare) Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 - legge per la dignità e la cittadinanza sociale.

La legge n. 328 del novembre 2000 ha previsto, tra l'altro, che spetta alle regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture e dei servizi residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o di soggetti appartenenti al terzo settore.

Criteri cui devono attenersi i comuni che concretamente hanno poi l'esercizio di tali funzioni.

La Regione Campania con la l.r. n. 11 del 23 ottobre 2007 è intervenuta in materia stabilendo che, con un apposito regolamento, sarebbero stati definite le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità per l'autorizzazione, l'accreditamento, e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi dei servizi sociali del sistema integrato, nonché al miglioramento della qualità degli stessi.

Demanda pure alla potestà regolamentare la regolazione dell'apporto dei centri per il volontariato alla realizzazione del suddetto sistema, nonché le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni medesime al registro regionale del volontariato.

La legge in parola fa altresì rinvio a successivo regolamento di attuazione anche per quanto concerne l'iscrizione e la cancellazione all'albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali, le modalità di elezione dei membri della consulta del terzo settore, la disciplina del funzionamento ed esercizio delle attività dell'ufficio di tutela degli utenti.

Con il regolamento in esame predisposto dalla Giunta con delibera n. 1129 del 19.06.2009 ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 ottobre 2009 secondo il disposto dell'art. 56 dello Statuto ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 16 del 23.11.2009, si è voluto dare concreta e puntuale attuazione alla l. r. n. 11 del 2007, per tutti gli aspetti sopra richiamati, in particolare attraverso gli istituti della autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale si è ritenuto di poter garantire ai cittadini della Campania, nell'ambito del servizio integrato, un'offerta di strutture e servizi efficaci e sicuri, oltre che una costante verifica della qualità degli stessi.

Il regolamento, suddiviso in sette titoli, si compone di 46 articoli.

Compiutamente esso va a sviluppare tutti quegli aspetti che attengono alla gestione ed alla offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, attraverso una minuta regolamentazione del procedimento abilitativo delle strutture e dei servizi, di controllo e di accreditamento (titolo I). Viene istituito e strutturato l'Albo regionale dei soggetti abilitati (titolo II).

Vengono specificati i compiti della Regione, dei centri di servizio degli enti locali, dei centri di servizio del volontariato, nonché regolamentati i rapporti tra tutti tali soggetti (titolo III).

Si istituisce il registro delle organizzazioni di volontariato secondo un modello che privilegia la verifica dei requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa, in un'ottica di trasparenza e semplificazione (titolo IV).

Nell'ottica di una sempre migliore garanzia di un servizio efficiente ed efficace il regolamento approvato pone particolare attenzione all'istituto della consulta del terzo settore disciplinandone le elezioni dei membri, istituisce l'ufficio di tutela degli utenti e definisce le modalità delle eventuali procedure di reclamo (Titolo V e VI).

Il regolamento si chiude con la disciplina del regime transitorio, gli obblighi di pubblicità e l'entrata in vigore (titolo VII).

Decreto PGRC del 18 dicembre 2009 n. 17 (ai sensi dell'art. 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare) Regolamento di attuazione della Valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania.

Il regolamento de quo, predisposto dalla Giunta con delibere n. 426/2008, n. 912/2009 e n. 1235/2009 ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 ottobre 2009 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 17 del 18.12.2009, è stato adottato sulla base della espressa previsione dell'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 15 del 3 aprile 2006 n.152, Norme in materia ambientale, è volto a fornire specifici indirizzi in merito all'attuazione nella Regione Campania delle disposizioni inerenti la Valutazione ambientale strategica.

La Valutazione ambientale strategica (VAS) infatti è uno strumento con il quale la legge nazionale, recependo la direttiva 2001/42/CE, intende garantire la protezione dell'ambiente, mediante l'inserimento di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, di adozione e di approvazione di determinati piani e programmi.

La VAS riguarda, quindi, i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli stessi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Essa consiste nella elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione dello stesso, la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

Alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano la legge n. 152 /2006 rimette la disciplina delle competenze proprie e degli altri Enti locali, la definizione dei criteri per la individuazione degli Enti territoriali interessati, i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, eventuali ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS, per lo svolgimento delle consultazioni e le modalità di partecipazione delle Regioni e Province autonome confinanti al processo VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.

Il regolamento ora approvato dalla Regione Campania vuole in particolare definire l'ambito di applicazione della procedura di VAS, i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e le modalità di consultazione della regione sui procedimenti di competenza statale o di regioni confinanti.

Inoltre, nell'ottica di semplificazione dell'attività amministrativa ha puntualmente disciplinato la composizione e la partecipazione, anche in composizione ridotta, dei soggetti coinvolti ai tavoli tecnici previsti dalla normativa in materia.

Il regolamento è composto di soli cinque articoli di cui il primo ne esplica le finalità.

L'art. 2 definisce l'ambito di applicazione del regolamento stesso. In particolare le tipologie di piani e programmi cui si applica la procedura e i piani e programmi per cui la stessa non trova applicazione.

L'art. 3 specifica i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale.

L'art. 4 definisce la procedura di consultazione nell'ipotesi di procedimenti di competenza statale o di regioni confinanti.

Infine all'art. 5 sono dettate le disposizioni finali e transitorie.

Decreto PGRC del 28 dicembre 2009 n. 18 (ai sensi dell'art. 56 Statuto, che disciplina la potestà regolamentare) Regolamento di attuazione della legge regionale 6 novembre 2008 n.15 "Disciplina per l'attività di agriturismo"

Il Regolamento in esame di attuazione della l. r. n.15 del 6.11.2008, avente ad oggetto "Disciplina per l'attività di agriturismo", è stato approvato dal Consiglio regionale in data 21.10.2009 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 18 del 28.12.2009.

Esso si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge quadro 20 febbraio 2006 n. 96 –disciplina dell'agriturismo - .

Si compone di 15 articoli e di un allegato, denominato allegato A.

Il regolamento di attuazione si muove pertanto all'interno dei parametri nazionali e regolamenta i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche.

Ha la finalità di sostenere e promuovere le attività agrituristiche anche per favorire lo sviluppo agricolo e forestale, per far permanere i produttori agricoli nelle zone rurali, per favorire nuove opportunità occupazionali, per tutelare le risorse naturali e paesaggistiche del nostro territorio e per promuovere e valorizzare i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato.

Il regolamento nel dare attuazione alla legge regionale n.15/08, richiama le aziende agrituristiche al rispetto di precisi requisiti tecnici, fiscali, igienici e qualitativi, che sono la "condicio sine qua non" per ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.

Quindi, esso è finalizzato ad elevare e valorizzare la qualità degli agriturismi in Campania.

Ai sensi della l. r. n.15/2008, infatti, la Regione ha funzioni e compiti amministrativi che riguardano la concessione di contributi e la fissazione di criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche, rientrando nella competenza regionale anche le attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione professionale.

Sono poi assegnate alle province i compiti concernenti la vigilanza ed il controllo degli obblighi di legge e concernenti l'individuazione del bisogno di formazione degli imprenditori agrituristiche.

Ai Comuni sono invece attribuite le funzioni e i compiti amministrativi relativi alle dichiarazioni di inizio attività e l'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi vigenti.

Il Regolamento de quo rispetta le finalità della stessa legge cui vuole dare attuazione.

In particolare, precisa all'art. 2 il concetto di attività "connesse" a quelle agrituristiche e, al comma 4, chiarisce e definisce il carattere della "prevalenza" dell'attività agricola, con esplicito riferimento all'art. 7 della legge regionale n. 15/08.

Nell'art. 3 disciplina l'impiego di prodotti aziendali nella somministrazione di pasti e bevande e negli artt. da 4 a 12, vengono fissati i requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza, relativi alle attività svolte e ai servizi offerti.

L'art.13, in attuazione del disposto normativo (art.16 della legge regionale n.15/08), regola la formazione degli operatori turistici, laddove particolare attenzione è rivolta alla conoscenza della normativa igienico - alimentare da rispettare, tanto è vero che la formazione e l'aggiornamento riguardano soprattutto tali aspetti.

L'allegato A contiene i criteri e le tabelle per la determinazione delle ore - lavoro per realizzare la condizione di prevalenza dell'attività agricola.

PARTE QUINTA

Il contenzioso costituzionale

Introduzione

La sezione che segue è dedicata al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Campania dell'VIII legislatura.

Le divergenze interpretative, legate al riparto costituzionale delle competenze tra organi istituzionalmente preposti alla produzione legislativa, hanno determinato una frequente incidenza del ricorso al giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, che è stata, quindi, chiamata a pronunciarsi circa la legittimità o meno delle leggi regionali approvate anche alla luce dei nuovi ambiti di competenza legislativa concorrente e residuale, dettati dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

La conoscenza e consapevolezza dei principi e criteri interpretativi, fissati dalla giurisprudenza costituzionale, possono risultare certamente utili al legislatore regionale per meglio chiarire e delimitare, per la produzione futura, la sfera delle proprie competenze legislative negli ambiti materiali di più incerta e complessa individuazione e definizione.

Sul piano della impostazione metodologica, si è strutturato l'allegato, che segue, in due parti, l'una che rappresenta uno schema di sintesi di tutti i ricorsi e le sentenze relative all'ultima legislatura e l'altra che si sofferma, invece, sull'illustrazione delle impugnative e sul dispositivo delle sentenze, laddove intercorse, relativamente agli anni 2009 e 2010.

Appare rilevante il dato relativo alle leggi finanziarie, di cui ben quattro (l.r. n.24/2005; l.r. n.1/2008; l.r. n.1/2009; l.r. n.2/2010) sono state impugnate dal Governo.

Per le ultime due il giudizio risulta ancora pendente (vedi schede d'analisi), mentre, per le altre, la Corte Costituzionale si è pronunciata con le sentenze n. 188/2007 e n. 160/2009.

La sentenza n. 188/2007 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 24 /2005 (legge finanziaria 2006) perché attribuendo alla Giunta regionale una funzione di indirizzo politico – amministrativo, ha violato la riserva di Statuto configurata dall'art.123 della Cost., determinando una modifica del sistema di relazioni tra gli organi regionali che rappresenta una scelta che non può essere disposta con legge regionale, in quanto concernente una materia rimessa, in via esclusiva, alla fonte statutaria.

Essa ha dichiarato, altresì, l'incostituzionalità dell'art. 7, comma 2, della legge de quo, relativo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico presenti sul territorio campano, che sottoponeva gli stessi alla vigilanza della Regione, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 288/2003 che riserva al Ministero della salute, le funzioni di vigilanza sugli Enti in questione.

La sentenza n. 160/2009 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lett. l,p,t, della legge finanziaria 2008 e l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 20, comma 2, della l.r. n. 3 /2007 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania).

Le disposizioni censurate si ponevano in contrasto con l'art. 121, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, andando ad intervenire su istituti inerenti procedure di aggiudicazione e criteri di qualificazioni che sono attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto rientranti nella nozione di ordinamento civile.

Alla luce del nuovo Statuto regionale, le leggi finanziarie non dovrebbero, poi, più essere omnicomprensive di disposizioni che riguardano il merito della materia, essendo disposto, dall'art. 60, comma 3, il divieto per le leggi finanziarie regionali di contenere norme che non abbiano natura finanziaria.

5.1 Giudizi promossi dalla Regione Campania avverso leggi o atti aventi forza di legge dello Stato Anni 2005/2010

● Ricorso per legittimità costituzionale

19 luglio 2005, n. 71

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 luglio 2005 (della Regione Campania) (GU n. 33 del 17-8-2005).

Ricorso depositato il 19 luglio 2005 della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore.

Contro: il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore; per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 recante «disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», nel testo convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana

Sentenza n. 214/2006

Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 5, 7 e 9; 10, comma 10; 12 commi da 1 a 5 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, promossi dalle Regioni Toscana, Campania, Veneto e Abruzzo.

Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 5, e 12, comma 1, del d.l. 35/2005 convertito dalla l. 80/2005; inammissibili o infondate tutte le altre questioni.

● Ricorso per legittimità costituzionale

7 febbraio 2006, n. 19

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 2006 (della Regione Campania) (GU n. 10 dell'8-3-2006).

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore.

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies, 11-terdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, supplemento ordinario n. 195.

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana

Sentenza n. 51/2008

Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies e 11-terdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, della Regione Campania e della Regione Emilia-Romagna, notificati il 30, il 26, il

30 ed il 31 gennaio 2006, depositati in cancelleria il 2, il 3, il 6, il 7 e l'8 febbraio 2006 ed iscritti ai nn. 6, 7, 18, 19 e 20 del registro ricorsi 2006.

Riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Aeroporti di Roma e Società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a.;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies e 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con riferimento all'art. 41 della Costituzione con il ricorso in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies e 11-decies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, sollevata dalla Regione Siciliana con riferimento all'art. 119, primo e quarto comma, della Costituzione e agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto regionale della Regione Siciliana), con il ricorso in epigrafe;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nella parte in cui non prevede che, prima dell'adozione della delibera CIPE, sia acquisito il parere della Conferenza unificata;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-undecies, comma 2, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies e 11-terdecies, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, sollevate, con riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies, 11-terdecies, relative alla violazione di competenze legislative regionali in base agli artt. 114, 117, secondo, terzo, quarto, e sesto comma, e 118 della Costituzione, prospettate dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Siciliana, Piemonte e Campania, con i ricorsi in epigrafe.

● Ricorso per legittimità costituzionale

3 marzo 2006, n. 36

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006 (della Regione Campania) (GU n. 15 del 12-4-2006)

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore.

Contro: il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore; per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 54 e 55; comma 88; commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206; comma 214; comma 216; comma 322; commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492; commi 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593; comma 280; comma 330; comma 336; commi 337, 339 e 340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 supplemento ordinario n. 211.

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana

Sentenza n. 137/2007

Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 336, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte e Campania, notificati, rispettivamente, il 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 3 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 35 e 36 del registro ricorsi 2006.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), dalle Regioni Piemonte e Campania, con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 336 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

● Ricorso per legittimità costituzionale 19 aprile 2006, n. 54

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 2006 (della Regione Campania) (GU n. 20 del 17-5-2006)

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore. Contro: il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 ("Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006.

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana Sentenza n. 289/2007

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), promosso con ricorso della Regione Campania notificato il 13 aprile 2006, depositato in cancelleria il 19 aprile 2006 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2006.

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, con il ricorso in epigrafe.

● Ricorso per legittimità costituzionale 21 giugno 2006, n. 78

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2006 (della Regione Campania) (GU n. 33 del 16-8-2006)

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 63 e 64, concernenti le nuove attività di bacino; 101, comma 7, concernente gli scarichi derivanti dalle imprese agricole; 154, concernente la tariffa del servizio idrico integrato; 155, concernente la tariffa del servizio fognatura e depurazione; 181, commi 7, 8, 9, 10, 11, concernenti il c.d. recupero dei rifiuti; 183, comma 1, concernente la definizione dei rifiuti; 186, concernente le terre e le rocce da scavo; 189, comma 3, concernente gli obblighi di comunicazione relativi a certe categorie di rifiuti; 214, commi 3 e 5, concernenti le procedure semplificate per i rifiuti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96/2006, per violazione degli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, del principio di leale cooperazione, del principio di ragionevolezza nonché della normativa comunitaria.

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana Sentenza n. 225/2009

Giudizi di legittimità costituzionale dell'intero testo e degli artt. da 3 a 52, 55, 58, 59, 63, 64, 65,

67, 69, 74, 91, 95, 96, 101, 113, 114, 116, 117, 121, 124, 148, 149, 153, 154, 155, 160, 166, 181, 183, 186, 189, 195, 202, 205, 214, 240, 242, 243, 244, 246, 252 e 257, nonché degli allegati I e II della parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), promossi dalle Regioni Emilia-Romagna (n. 2 ricorsi), Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata, con ricorsi rispettivamente notificati il 24 aprile, l'8, il 12-21, il 12-27, il 9, il 13, il 12 ed il 13 giugno 2006, depositati in cancelleria il 27 aprile, il 10, il 14, il 15, il 16, il 17, il 20, il 21 ed il 23 giugno 2006, ed iscritti ai numeri 56, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79 e 80 del registro ricorsi 2006.

Riuniti i giudizi; riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dalle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata;

dichiara inammissibili gli interventi della Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus (nei giudizi promossi dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata con i ricorsi indicati in epigrafe) e della Biomasse Italia S.p.a., della Società Italiana Centrali Termoelettriche – SICET S.r.l., della Ital Green Energy S.r.l. e della E.T.A. Energie Tecnologiche Ambiente S.p.a. (nel giudizio promosso dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe);

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 6, 7, commi 3 ed 8, 10, commi 3 e 5, e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 15, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 proposte dalla Regione Puglia con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte dalle Regioni Marche e Valle d'Aosta, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta, Basilicata ed Abruzzo, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 117, primo e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Toscana e Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe, ed, in relazione all'art. 2, comma 1, ed al punto 13 dell'allegato II della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione al punto 22 dell'allegato I della direttiva n. 85/337/CEE, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, terzo comma, e 118 della Costituzione ed all'art. 3 della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente), dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 10, comma 1, e 16, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, primo comma e quinto comma, della

Costituzione ed agli artt. 4 e 6 della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, seconda parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, ed, in relazione all'art. 2, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Valle d'Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Campania, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Valle d'Aosta, Abruzzo e Basilicata, ed in relazione agli artt. 5 e 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso n. 56 del 2006;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 214, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Umbria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 96, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, commi 4 e 5, 149, comma 6, 154, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 205, comma 2, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252 e 257, proposta, in relazione all'art. 76 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 117, sesto comma, della Costituzione e, in subordine, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 11, 76 e 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 3, paragrafo 1, della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4, comma 1, lettera b), e 5, comma 1, lettere q) ed r), del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed, in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4, comma 1, lettera a), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 e degli allegati I e II alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ed, in subordine, in relazione all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, in relazione agli artt.

3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, ed, in relazione agli artt. 11, 76, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposta, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Marche, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera s) e terzo, e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2, secondo periodo, 4 e 6, 10, commi 2, secondo periodo, e 3, 12, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 3 e dell'allegato I alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione, al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 2, lettera g), dello statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta, ed, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Marche, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera m), e 12, comma 2, prima parte, del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed all'art. 2 della direttiva n. 2001/42/CE, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso n. 73 del 2006;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 152 del 2006, proposte, in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché in relazione al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte, con il ricorso indicato in epigrafe.

● Ricorso per legittimità costituzionale

27 ottobre 2008, n. 79

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 ottobre 2008 (della Regione Campania) (GU n. 53 del 24-12-2008)

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore. Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 11 (rubricato «Piano casa») e 13 (rubricato «Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico») del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - supplemento ordinario n. 196/2008, per violazione degli artt. 2, 3, 14, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione nonché per irragionevolezza.

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana

Sentenza n. 121/2010

Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 18, comma 4-bis, lettera a), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, promossi dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, Valle d'Aosta, Sicilia, Lazio e Toscana, con ricorsi notificati il 16, il 17 e il 20 ottobre 2008, ed il 23 marzo 2009, depositati in cancelleria il 22, il 24, il 27, il 28 ed il 29 ottobre 2008, il 5 novembre 2008 ed il 27 marzo 2009 e rispettivamente iscritti ai nn. 67, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 84, 88 e 89 del registro ricorsi 2008 ed al n. 23 del registro ricorsi 2009.

Riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Sicilia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alla parola «anche»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, ultimo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, limitatamente alle parole «Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3 e 3-ter, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2, 5, 8, 11 e 12 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 2, 14, 114, 117, 118, 119, 120 e 136 della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 14, lettera g), del r.d.lgs. 15 maggio 1946 n. 545 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche), ed al principio di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, Valle d'Aosta e Sicilia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 3-bis (come modificato dall'art. 2, comma 39, lettere a e b, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010») e 3-quater, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 136 Cost., all'art. 14, lettera g), del r.d.lgs. 15 maggio 1946 n. 545 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche), ed al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile il ricorso promosso dalla Regione Lazio avverso gli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e di leale collaborazione;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e

9, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalle Regioni Emilia-Romagna, Liguria e Campania con i ricorsi indicati in epigrafe.

Ordinanza letta all'udienza del 23 febbraio 2010

ORDINANZA

Ritenuto che la Regione Lazio ha depositato atto di intervento nel giudizio promosso dalla Regione Campania (reg. ric. n. 79 del 2008) avverso gli artt. 11 e 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, chiedendo che le norme impugnate siano dichiarate illegittime.

Considerato che la Regione Lazio ha impugnato con autonomo ricorso (reg. ric. n. 89 del 2008), depositato fuori termine, gli artt. 11 e 13 del d.l. n. 112 del 2008;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 172 del 1994 e n. 111 del 1975), nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione; che, d'altra parte, l'ammissibilità dell'atto di intervento della Regione Lazio nel presente giudizio vanificherebbe la perentorietà del termine previsto per il deposito del ricorso nei giudizi in via principale.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla Regione Lazio nel giudizio promosso dalla Regione Campania.

Ricorso per legittimità costituzionale

10 dicembre 2008, n. 95

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 dicembre 2008 (della Regione Campania) (GU n. 3 del 21-1-2009)

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale, giusta deliberazione della Giunta regionale del 24 ottobre 2008, n. 1710.

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 e adottare i provvedimenti consequenziali.

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana

Sentenza n. 200/2009

Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; e dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promossi dalle Regioni Piemonte (2 ricorsi), Emilia-Romagna, Toscana (2 ricorsi), Lazio, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Siciliana e Abruzzo con ricorsi notificati il 16-17, il 20 e il 24-28 ottobre, il 14 e il 19 novembre, il 3, il 5 e il 6 dicembre 2008, depositati in cancelleria il 22, il 24 e il 28 ottobre, il 20 e il 26 novembre, il 10, il 12 e il 22 dicembre 2008 e rispettivamente iscritti ai nn. 68, 69, 74, 75, 81, 83, 91, 93, 95, 96, 97 e 101 del registro ricorsi 2008.

Riuniti i giudizi, riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promossa, in riferimento all'art. 120 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso di cui in epigrafe (ric. n. 68 del 2008);

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 3 e 4, lettere da a) ad f), del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Piemonte (ric. n. 68 del 2008), Emilia-Romagna, Toscana (ric. n. 74 del 2008), Lazio e Puglia, con i ricorsi di cui in epigrafe;

5) dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promosso dalla Regione Abruzzo con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, promosse, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 70, 76, 77, primo e secondo comma, 81, terzo comma, 89, primo comma, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e secondo comma, 120 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte (ric. n. 75 del 2008), Toscana (ric. n. 91 del 2008), Calabria, Campania e Basilicata, con i ricorsi indicati in epigrafe;

7) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera r) e 17, lettera d), del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), agli artt. 1, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione), all'art. 117, terzo comma, 118 e 120, secondo comma, Cost., con riguardo all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché ai principi di ragionevolezza, di buon andamento dell'attività amministrativa e di leale collaborazione, con il ricorso di cui in epigrafe.

● Ricorso per legittimità costituzionale

7 ottobre 2009, n. 81

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 (della Regione Campania) (GU n. 45 dell'11-11-2009).

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1493 del 25 settembre 2009;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma I-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 1° luglio 2009,

n. 78, «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», per violazione:

- dell'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione;
- dell'articolo 119 della Costituzione;
- del principio di ragionevolezza, del principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma della Costituzione;
- del principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
- del diritto di difesa garantito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana

Sentenza n. 156/2010

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 3 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2009.


- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1-bis, del suddetto decreto-legge n. 78 del 2009, promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

5.2 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso Leggi della Regione Campania Anni 2005/2010

N.	Estremi della legge	Titoli della legge	Estremi
1	L.r. 17/10/05 n. 18	Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di Musicoterapista".	Sentenza n. 424/06
2	L.r. 29/12/05 n. 24	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006.	Sentenza n. 188/07
3	L.r. 20/06/06 n. 12	Disposizioni in materia di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Campania.	Sentenza n. 431/07
4	L.r. 2/06/07 n. 7	Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano.	Sentenza n. 372/08
5	L.r. 21/08/07 n. 10	Norme in materia di piani ASI.	Ordinanza n. 388/08
6	L.r. 28/11/07 n. 12	Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale.	Ordinanza n. 418/08
7	L.r. 30/01/08 n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2008.	Sentenza n. 160/09
8	L.r. 14/04/08 n. 4	Modifiche alla legge regionale 28 Marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".	Sentenza n. 314/09
9	L.r. 14/04/08 n. 5	Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale.	Sentenza n. 215/09
10	L.r. 06/11/08 n. 8	Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente.	Sentenza n. 01/010
11	L.r. 06/11/08 n. 14	Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive.	Sentenza n. 67/010
12	L.r. 28/11/08 n. 16	Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro del disavanzo.	Sentenza n. 100/010
13	L.r. 19/01/09 n. 1	Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2009.	Giudizio pendente

N.	Estremi della legge	Titoli della legge	Estremi
14	L.r. 27/03/09 n. 4	Legge Elettorale.	Sentenza n. 4/010
15	L.r. 22/07/09 n. 10	Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.	Giudizio pendente
16	L.r. 28/12/09 n. 19	Misure urgenti per Il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.	Giudizio pendente
17	L.r. 21/01/010 n. 2	"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010.	Giudizio pendente
18	L.r. 08/02/10 n. 6	Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.	Giudizio pendente

Totale leggi approvate	Totale leggi impugnate dal Governo
93	18



Dal grafico si rileva che nell'ottava legislatura 18 leggi della Regione Campania sono state impugnate dal Governo.

5.3 Quadro di sintesi su ricorsi e sentenze nella VIII legislatura regionale

Aggiornato alle pronunce della Corte del 16 aprile 2010

Ricorso

L.r. 17/10/05 n. 18

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b), 4, 5, 6, della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale del musicoterapista), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 21 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2005.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 424/06 - Esito accolto

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista);

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, degli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale.

Ricorso

L.r. 29/12/05 n. 24

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, dell'art. 7, primi quattro commi, e dell'art. 23 della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 7 marzo 2006 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2006.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 188/07 - Esito estinto - rinuncia parziale

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2006); Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Campania n. 24 del 2005; Dichiara estinto, per intervenuta rinuncia accettata dalla controparte, il giudizio concernente l'art. 23 della legge della Regione Campania n. 24 del 2005, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Campania n. 24 del 2005 promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 3 e 4, della legge della Regione Campania n. 24 del 2005, sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 117, 118, primo comma, e 120 Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Ricorso

L.r. 20/06/06 n. 12

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 27 (recte: 27, comma 3), 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità regionale del Consiglio regionale della Campania), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 30 agosto 2006, depositato in cancelleria l'11 settembre 2006 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2006.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 431/07 - *Esito accolto*

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27, comma 3, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12 (Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità regionale del Consiglio regionale della Campania), promosse, in riferimento ai "principi comunitari in materia di libera concorrenza, libera circolazione e libertà di stabilimento (artt. 2, 3, 4, 39 e segg., 81 e segg. Del Trattato CEE)" dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 30 agosto 2006, depositato in cancelleria l'11 settembre 2006 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2006; Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 3, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 del titolo III della legge della Regione Campania 20 giugno 2006, n. 12.

Ricorso

L.r. 22/06/07 n. 7

Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 27 agosto 2007, depositato in cancelleria il 6 settembre 2007 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2007.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 372/08 - *Esito accolto*

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 (Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe indicato.

Ricorso

L.r. 21/08/07 n. 10

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della Campania 21 agosto 2007, n. 10 (Norme in materia di piani ASI), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'8 novembre 2007, depositato in cancelleria il 13 novembre 2007 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2007.

Pronunce della Corte Costituzionale

Ordinanza n. 288/08 - *Rinuncia impugnativa*

Estinto il processo.

Ricorso

L.r. 28/11/07 n. 12

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, della legge della Regione Campania 28 novembre 2007, n. 12 (Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo sviluppo economico regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 1° febbraio 2008, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2008 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2008.

Pronunce della Corte Costituzionale

Ordinanza n. 418/08 - *Rinuncia impugnativa*

Cessata la materia del contendere.

Ricorso

L.r. 30/01/08 n. 1

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettere l), p), e t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008) e degli articoli 6; 7, comma 3; 14, commi 2, 3 e 4; 18; 20, comma 2; 33; 36, commi 7 e 8; 53, comma 2; 58, comma 4; 59, comma 5; 60, comma 4, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 3 aprile 2008, depositato in cancelleria il 10 aprile 2008 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2008.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 160/09

- a) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 27, comma 1, lettere l), p), t), punti 1 e 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008);
- b) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 20, comma 2, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania);
- c) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma

5, 60, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2007, promosse, in riferimento al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Ricorso

L.r. 14/04/08 n. 4

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere c), e) e m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 26-30 giugno 2008, depositato in cancelleria il 1° luglio 2008 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2008.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 314/09

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"), nella parte in cui abroga la lettera p) dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera m), della medesima legge della Regione Campania n. 4 del 2008;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della stessa legge della Regione Campania n. 4 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in epigrafe.

Ricorso

L.r. 14/04/08 n. 5

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 27 giugno – 4 luglio 2008, depositato in cancelleria il 3 luglio 2008 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2008.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 215/09

Dichiara inammissibile l'intervento nel presente giudizio dell'associazione "Federazione dei precari della Regione Campania";

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 (Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale).

Ricorso

L.r. 06/11/08 n. 8

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 10, 44, comma 8, e 45 della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 9-13 ottobre 2008, depositato in cancelleria il 15 ottobre 2008 e iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2008.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 01/10

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 8, della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente);
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 10, e 45 della predetta legge della Regione Campania n. 8 del 2008.

Ricorso

L.r. 06/11/08 n. 14

Giudizi di legittimità costituzionale e della legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14 (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 7 gennaio 2009, depositati in cancelleria il 15 gennaio 2009 ed iscritti al n. 3 del registro ricorsi 2009.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 67/10

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive».

Ricorso

L.r. 28/11/08 n. 16

Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 30 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2009 ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2009.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 100/10

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo);
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 16 del 2008, proposta – in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 16 del 2008, proposta – in riferimento all'articolo 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione – dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Ricorso

L.r. 19/01/09 n. 1

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 e art. 25, comma 2. della Legge Regionale 19.01.2009, n. 1.

Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2009.

Pronunce della Corte Costituzionale

Giudizio pendente.

Ricorso

L.r. 27/03/09 n. 4

Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1, 3 e 4, 4, comma 3, e 6, comma 1, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 12-16 giugno 2009, depositato in cancelleria il 18 giugno 2009 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2009.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 4/10

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), promossa, in riferimento agli artt. 3, 48 e 51 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, e 3, comma 4, della legge reg. Campania n. 4 del 2009, promossa, in riferimento all'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Ricorso

L.r. 22/07/09 n. 10

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 e art. 5, comma 2. della legge regionale 22.07.2009, n. 10.

Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Giudizio pendente.

Ricorso

L.r. 28/12/09 n. 19

Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3 e Art. 10. comma 2. della legge regionale 28.12.2009, n. 19.

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.

Pronunce della Corte Costituzionale

Giudizio pendente.

Ricorso

L.r. 21/01/10 n. 2

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 - commi: 1 – 2 – 12 – 16 – 25 – dai commi: 55 a 63 – 69 – e dai commi: 83 a 91. della legge regionale 21.01.2010, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2010.

Pronunce della Corte Costituzionale

Giudizio pendente.

Ricorso

L.r. 08/02/10 n. 6

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, lett. a) e 3, lett. b), dell'art. 2, comma 1, dell' art. 3, comma 1, dell'art. 4, comma 2, dell'art. 8, comma 2, dell'art. 14, commi 1 e 2, dell' art. 17, commi 2, 5, 6 e 7, dell'art. 18, commi 1 e 3 e dell'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 6 del 19.02.2010.

Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.

Pronunce della Corte Costituzionale

Giudizio pendente.

5.4 Schede tecniche sui giudizi costituzionali Anni 2009 e 2010

Legge regionale 19 gennaio 2009 n.1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria -"

La legge n.1 del 19 gennaio 2009 è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale con delibera del Consiglio dei Ministri del 27/02/2009, in riferimento all'art 12 e all'art 25, comma 2.

L'articolo 12, recante "Azioni di sostegno volte a favorire il rientro di risorse umane qualificate sul territorio regionale", prevede, al comma 1, la possibilità che, attraverso lo strumento del credito d'imposta, possano concedersi agevolazioni per le assunzioni di persone che abbiano avuto la residenza anagrafica nella Regione Campania per almeno 10 anni e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza dei fondi strutturali comunitari, non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza;

b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza.

Parimenti, il comma 2 destina una quota dei fondi stanziati per il credito d'imposta regionale per gli investimenti, alle imprese (di cui all'articolo 2 del regolamento regionale 28 novembre 2007, n. 5) il cui capitale sociale sia detenuto da soggetti con residenza storica da almeno dieci anni nella Regione Campania ed in possesso di diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche nonché di uno dei seguenti requisiti:

a) essere residenti da almeno ventiquattro mesi all'estero o nelle regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza e che risultino non occupati ovvero occupati con contratto di lavoro non a tempo indeterminato presso unità produttive;

b) essere occupati a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi presso unità produttive ubicate all'estero o in regioni italiane non comprese nell'obiettivo Convergenza.

Al riguardo si rileva che la norma in esame viola molteplici principi del Trattato CE, primo tra tutti l'articolo 12 che reca il principio per cui è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

È altresì violato l'articolo 39 del Trattato CE che garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ed al contempo esclude qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità.

In applicazione delle citate disposizioni del Trattato, il Regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo, appunto alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, dispone l'abolizione di qualsiasi forma di discriminazione fra i lavoratori degli Stati membri, per quanto concerne tutte le condizioni riguardanti l'impiego e il diritto di spostarsi liberamente per esercitare un'attività subordinata.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, poi, l'articolo 39 del Trattato CE e l'articolo 7 del regolamento n. 1612/68, in materia di parità di trattamento, vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (cfr., in particolare, sent. Corte di Giustizia C - 337/97).

Ciò vale, in particolare, nel caso di una condizione relativa alla residenza, che è più facilmente soddisfatta da lavoratori nazionali o, addirittura, da lavoratori residenti nelle regioni italiane comprese nell'obiettivo Convergenza, che da quelli degli altri Stati membri o delle altre Regioni.

Infine, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche il diritto di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato CE - che assicura l'accesso alle attività non salariate ed al loro esercizio, nonché la

costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società - esclude tutte quelle discriminazioni che se pure non fondate sulla nazionalità, comportano di fatto una discriminazione a danno di tutti gli altri cittadini.

Ciò premesso, la norma in esame risulta idonea a determinare discriminazioni oltre per gli altri lavoratori nazionali anche per i lavoratori provenienti dagli altri Stati membri, ponendosi in contrasto con i principi enunciati nel Trattato di cui agli articoli 12, 39 e 43, nonché con il regolamento n. 1612/68, in materia di libera circolazione dei lavoratori e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché con l'articolo 3 della Costituzione in relazione al principio di uguaglianza.

La disposizione, inoltre, viola l'articolo 117, comma 1, della Costituzione per violazione dei limiti derivanti dall'Ordinamento comunitario nell'esercizio della potestà legislativa regionale. La stessa norma viola, infine, l'articolo 120, comma 1, della Costituzione che fa espressamente divieto al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni, di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Identiche motivazioni valgono in riferimento al comma 2 di cui sopra che, inoltre, viola l'articolo 48 del Trattato CE in materia di diritto di stabilimento.

L'articolo 12 viola anche le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, stante la mancanza della previsione della previa notifica alla Commissione delle agevolazioni previste o, in alternativa, dell'indicazione che le stesse sono concesse nei limiti indicati dal regolamento CE n. 1998/2006 sugli aiuti cd "de minimis".

Infine l'articolo 12, comma 1, non circoscrive espressamente l'operatività delle suddette misure di agevolazione entro l'ambito dei soli tributi regionali, estendendo quindi la misura del credito d'imposta anche ai tributi erariali; tale estensione è preclusa al legislatore regionale. La Corte Costituzionale, in relazione ai tributi statali, con la sent. n. 37/2004, ha chiaramente evidenziato che, fino a quando non avrà avuto luogo l'introduzione dei principi di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, la determinazione dei quali compete allo Stato (che dovrà provvedervi con legge, sent. Corte Cost. n. 303/2003), le Regioni non possono innovare la vigente disciplina di promanazione nazionale.

Per i motivi sopra esposti, la disposizione viola anche l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, in materia di sistema tributario.

L'articolo 25, comma 2, della legge in esame dispone che "le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali che hanno stipulato l'accordo previsto dall'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), limitatamente alla durata dell'accordo, non possono essere sottoposti a pignoramenti".

La suddetta norma, nel sottrarre al regime dell'esecuzione forzata i beni delle aziende sanitarie summenzionate, introduce una deroga al principio di responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), intervenendo in una materia che attiene alle norme processuali e all'ordinamento civile. Così disponendo, quindi, il legislatore regionale legifera in una materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

La possibilità di disporre in materia di pignoramenti o, come nel caso di specie, la generica previsione di divieti di pignoramenti, infatti, incide sul diritto civile e tale possibilità è esclusivamente nella disposizione del legislatore statale e non anche in quella del legislatore regionale.

Si rappresenta, peraltro, che il comma 2 suddetto non è applicabile anche perché il soggetto che ha stipulato l'accordo ai sensi del comma 180, dell'articolo 1 della l. n. 311/04, è la Regione e non anche le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli istituti zooprofilattici sperimentali e le agenzie sanitarie regionali.

La disposizione regionale, quindi, non solo è dettata in chiaro difetto di potestà legislativa ma non ha alcun aggancio alla normativa statale di riferimento, in quanto erroneamente indicata.

Si evidenzia, a tal fine, la violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Al momento, la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata in merito.

**Legge regionale del 27 marzo 2009 n. 4 "Legge Elettorale"
Corte Costituzionale Sentenza n. 4/2010**

Il C.d.M. aveva censurato l'art. 2, comma 2, e l'art. 3, commi 1, 3 e 4, l'art. 4, comma 3 e l'art. 6, comma 1, della l.r. Campania n. 4 del 2009, in quanto contrastanti con l'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, che prevedono che i candidati alla Presidenza della Giunta regionale siano collegati a liste o coalizioni di liste provinciali.

Per contro, l'art. 5 della legge costituzionale n.1/1999 stabilisce che, fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell' art. 122 della Cost., sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali.

Inoltre, il C.d.M. aveva impugnato l'art.6, comma 1, e l'art.3, comma 4, della l.r. n. 4/09 nella parte in cui si prevede un premio di maggioranza per le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, rilevando che tale premio non è previsto dall'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, norma che trovava applicazione fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti.

Aveva, inoltre, contestato l'art.4, comma 3, laddove dispone che l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, ma, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La norma de qua violerebbe l'art. 3 della Cost., andando ad introdurre una limitazione disuguagliante nell'espressione del voto per la seconda preferenza, nonché l'art. 51, primo comma, Cost., in quanto prevederebbe un limite di accesso, legato al sesso, per la seconda preferenza e, quindi, un'impropria ragione di ineleggibilità e sarebbe anche in contrasto con l' art. 48 Cost., in quanto la limitazione di genere per la seconda preferenza renderebbe il voto non libero.

La difesa regionale ha ricostruito il procedimento di approvazione della legge elettorale (l.r. n. 4 del 2009) e dello Statuto (l.r. 28 maggio 2009, n. 6), precisando che il 20 febbraio 2009 lo Statuto della Regione Campania è stato approvato in seconda deliberazione, il successivo 26 febbraio si è provveduto alla relativa pubblicazione notiziale, ai fini di un'eventuale richiesta di referendum (che non vi è stata), il 28 maggio 2009 lo Statuto medesimo è stato promulgato, il 3 giugno 2009 è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed il 18 giugno è entrato in vigore.

Nel frattempo, la legge elettorale è stata pubblicata in data 14 aprile 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Dunque, il relativo iter di formazione si è concluso dopo che il testo statutario era stato approvato dal Consiglio regionale in seconda deliberazione, ma prima che esso fosse promulgato ed entrasse in vigore, evidenziando come l'Avvocatura dello Stato contestasse soltanto una "illegittimità formale temporale".

D'altra parte è stato sottolineato come la ratio dell'art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999 è quella di evitare che, in assenza dello Statuto e della conseguente individuazione della forma di governo regionale, gli elettori possano essere chiamati a rinnovare il Consiglio con una disciplina elettorale non del tutto coerente con il sistema ancora in vigore.

L'ipotesi anzidetta sarebbe stata ormai irrealizzabile nel caso di specie, in quanto, essendo stato promulgato e pubblicato il nuovo Statuto, successivamente alla delibera del Consiglio dei ministri di impugnazione della l.r. n. 4 del 2009 (datata 21 maggio 2009), è entrato in vigore lo stesso giorno (18 giugno 2009) in cui è stato depositato presso la Corte costituzionale il ricorso.

Per le ragioni anzidette, la Regione ha ritenuto che il ricorso fosse, per questa parte, improcedibile «per cessazione della materia del contendere e/o per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la situazione, nell'attualità, impedisce il verificarsi dell' "evento temuto"».

La Corte Costituzionale ha accolto la tesi della cessazione della materia del contendere, avanzata dalla Regione, in merito ai primi due motivi del ricorso ed anche in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, e dell'art.3, comma 4 (premio di maggioranza).

La Regione Campania si è difesa, anche su tale punto, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle formulate in riferimento alla questione precedente, rilevando che il premio di maggioranza, stabilito dalle norme censurate, non è previsto dall'art. 5 della legge cost. n. 1 /99, che comunque trovava applicazione fino all'entrata in vigore dei nuovi Statuti e delle nuove leggi elettorali.

In particolare, circa l'art. 4, comma 3, della legge elettorale, è stato evidenziato che la norma è finalizzata a garantire il paritario accesso alle cariche elettive, attraverso provvedimenti positivi, non limita la libera determinazione e non impone scelte ma offre possibilità ulteriori all'elettorato.

Pertanto, non è in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la sua formulazione "neutra" risulta coerente con il principio di eguaglianza formale; non viene violato l'art. 48 Cost. in quanto il voto dell'elettore è del tutto libero, anzi questi può scegliere se esprimere una sola preferenza o aggiungerne una seconda, che si pone come misura antidiscriminatoria e, quindi, non idonea a garantire un determinato risultato elettorale, ma funzionale al riequilibrio tra i generi; non è rinvenibile alcuna violazione dell'art. 51 Cost., in quanto la norma censurata contribuisce, in maniera equilibrata, ad attuare l'obiettivo di democrazia paritaria, previsto nello stesso art. 51 Cost.

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge elettorale, per il motivo che la norma trova fondamento nell'art. 5 del nuovo Statuto della Regione Campania, non impugnato dal Governo che stabilisce che, al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di Consigliere regionale mediante azioni positive e che la finalità della nuova regola elettorale è quella di ottenere un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi all'interno del Consiglio regionale, in linea con gli artt. 51 e 117 Cost.; il quadro normativo appare in linea con l'art. 3, comma 2, Cost., in quanto indica una misura specifica volta a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'articolo de quo non potesse in alcun modo prefigurare un risultato elettorale o alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare, non limitasse la libertà di voto (art. 48 Cost.), ma introducesse semplicemente una facoltà aggiuntiva che non è effetto della legge, ma della libera scelta degli elettori.

Legge regionale 22 luglio 2009 n. 10 "Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale"

La legge n. 10/2009 è stata impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2009, in quanto va a legiferare in materia di competenza esclusiva dello Stato.

I motivi dell'impugnativa sono stati così formulati: Si premette che l'art. 117, secondo comma lettera h) della Costituzione ha attribuito allo Stato la legislazione esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad eccezione della polizia amministrativa locale.

In tale ambito e con puntuale riferimento a tale materia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 428/2004 ha riconfermato in capo allo Stato la legislazione in materia di circolazione stradale.

Con le norme in esame la Regione tratta questioni attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in quanto relative alla regolamentazione e all'uso di dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità stabiliti dall'art. 142 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs n. 285/1992). Detti dispositivi sono soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 45, comma 6, del Codice, secondo le procedure di cui all'art. 192 del connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992).

La legge regionale in esame quindi interviene in ambito di legislazione esclusiva statale, in palese difformità rispetto alle disposizioni in materia vigenti impartite con decreto del ministro dei trasporti di concerto con il ministro dell'interno 15 agosto 2007 "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del Codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", e con la recente Circolare del 14 agosto 2009, "Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade", emanata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza - Servizio di Polizia Stradale.

Gli interventi proposti, inoltre, esulano dai poteri e dai compiti degli enti proprietari delle strade stabiliti dall'articolo 14 del Nuovo Codice della Strada (d.lgs n. 285/1992).

Ciò premesso, si evidenzia in particolare:

1) La norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, affermando che non sia consentito l'uso repressivo dei misuratori di velocità, contrasta con il vigente impianto sanzionatorio stabilito nel Codice della strada e risulta lesiva delle prerogative statali, in quanto vietando l'uso repressivo degli apparecchi si prefigge di renderne impossibile l'utilizzo per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni.

Ciò contrasta infatti sia con l'art. 142, comma 6, del citato Codice, secondo cui le risultanze delle apparecchiature omologate sono considerate fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, dunque individuando negli apparecchi uno strumento per la repressione delle violazioni su tutto il territorio nazionale, sia con quanto stabilito nell'articolo 201 c.1-bis lettere e) ed f) dello stesso codice, che consente la notifica delle violazioni al Codice della strada accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento in parola.

2) La disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 2, dettando prescrizioni relative alla tipologia della segnaletica e alla distanza tra questa e la postazione di controllo diverse da quelle stabilite nell'articolo 2 comma 1 del citato Decreto 15/08/2007 in materia di tipologia di segnaletica, contrasta con il principio contenuto nell'articolo 45, comma 1, del Nuovo Codice della strada, che stabilisce l'uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni su tutto il territorio nazionale.

Dette norme regionali, nonché quelle ad esse collegate, risultano quindi eccedere dalle competenze regionali e si pongono in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. h) Cost., che riserva allo Stato la potestà legislativa in materia di "ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale", trattandosi di materia riguardante la sicurezza e la circolazione stradale, violando altresì la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) Cost., così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 428/2004.

Legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa"

La legge di qua è stata impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2010, in merito all'art. 9, commi 2 e 3 (valutazione della sicurezza e libretto del fabbricato), ed all'art. 10, comma 2 (modifiche alla l.r. n. 9/1983 e sostituzione del relativo art. 4).

Le disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 3, subordinano l'efficacia dei titoli abilitativi per gli interventi straordinari di incremento volumetrico o di mutamento di destinazione d'uso alla predisposizione di un libretto di fabbricato.

Il C.d.M. ritiene che ciò contrasti con i principi espressi dall'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e dall'art. 97 Cost., in merito al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con l'art. 23 Cost., in quanto impongono prestazioni, per le quali è prevista una specifica riserva di legge che spetta alla disciplina statale dettare e, pertanto, la norma si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.

L'art. 10, comma 2, invece, sarebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile, di cui all'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. sull'edilizia) e agli artt. 19 e 20 della l. n. 241/1990 e, quindi, violerebbe, anch'esso, l'art. 117, comma 3, Cost.

Il C.d.M. ritiene che la legge regionale n. 19/2009, che, in attuazione dell'Intesa stipulata tra Stato e Regioni il 1° aprile 2009, consente misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa nel settore edilizio, presenti rilevanti profili di illegittimità costituzionale.

Come detto, le norme contenute nell'articolo 9, commi 2 e 3, subordinano l'efficacia dei titoli abilitativi per i previsti interventi straordinari di incremento volumetrico o di mutamento di destinazione d'uso alla predisposizione di un "libretto di fabbricato".

Esso, oltre a comprendere gli esiti della valutazione di sicurezza, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 9, e il certificato di collaudo, ove previsto, raccoglie e aggiorna le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

Un successivo regolamento stabilirà quindi i contenuti di tale fascicolo nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo.

Tali disposizioni, oltre a mostrarsi contraddittorie rispetto alle finalità perseguite dalla legge, ovvero l'incentivazione e l'incremento dell'edilizia privata, aggravando gli adempimenti e gli oneri amministrativi dei proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie, si pongono in contrasto con diverse norme costituzionali.

In primo luogo, imponendo ai privati, a loro carico ed a loro spese, la duplicazione di accertamenti e la conservazione di informazioni e documenti, ricadenti nei compiti affidati alla pubblica amministrazione nella sua azione di vigilanza, violano i principi dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del generale canone di ragionevolezza, e dell'art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Inoltre, le norme regionali si presentano incostituzionali in quanto impongono prestazioni che si atteggiino come "prestazioni imposte" per le quali, ai sensi dell'art. 23 Cost., vige una specifica riserva di legge che, incidendo sulle libertà garantite dagli articoli 41 e 42 della Costituzione relative al diritto di proprietà e all'iniziativa economica privata, spetta alla disciplina statale dettare, in violazione quindi anche della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) Cost.

In subordine, si rileva che la previsione obbligatoria dell'istituzione di un libretto di fabbricato attiene alla competenza legislativa statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.

Infatti, tale previsione costituisce indubbiamente principio fondamentale della materia succitata che, per uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, non può essere rimessa alle singole differenti discipline regionali; né un obbligo siffatto è desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possono far riferimento per le proprie leggi in materia.

Per tali motivi, quindi, le norme regionali sopra citate eccedono dalla competenza legislativa regionale invadendo la competenza statale sui principi fondamentali in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.

L'articolo 10, comma 2, della l. n. 19/2009, invece, modifica l'art. 4 della l.r.n. 9/1983 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico).

I commi 2 e 3 di detto articolo 4, come novellati, prevedono che in tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica e che nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico, prevedendo altresì che siano effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

Tali disposizioni si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile, desumibili dal combinato disposto degli articoli 94 del DPR n. 380/2001 e 19 e 20 della l.241/1990 .

Infatti, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 182/2006, poiché il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio attività, la previsione regionale concreta una violazione delle norme del D.P.R. n.380/2001 (Testo unico in materia edilizia) che prescrive l'autorizzazione regionale esplicita per gli interventi edilizi in zone classificate sismiche.

La Consulta afferma infatti che "l'intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali", pertanto non può consentirsi l'introduzione di modalità di "controllo successivo o semplificato" ove siano coinvolti interessi primari della collettività . Le norme regionali, quindi, contrastano con l'articolo 117, comma 3, Cost.

L'impugnativa è all'esame della Corte Costituzionale.

Legge regionale 21 gennaio 2010 n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010 -.

La l.r. n. 2/2010 è stata impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 04 febbraio 2010.

Tra i motivi dell'impugnativa della legge in esame vi sono le censure afferenti:

- L'articolo 1, comma 1, della legge regionale in oggetto, che detta norma in tema di affidamento del servizio idrico integrato in contrasto con la disciplina statale di riferimento.

In via preliminare, il C.d.M. ha evidenziato che la disciplina statale in tema di servizio idrico integrato è l'espressione della potestà legislativa esclusiva statale.

Dal d.lgs. n. 152 del 2006, emerge che lo Stato, per regolare tale oggetto, ha fatto ricorso a sue competenze esclusive in una pluralità di materie: funzioni fondamentali degli enti locali, concorrenza, tutela dell'ambiente, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, tutte competenze statali, che vengono esercitate su oggetti diversi, ma per il perseguimento di un unico obiettivo, quello dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

La Corte Costituzionale in precedenza (sent. n. 307/2009) ha sostenuto che iniziative legislative regionali in tema di affidamento del servizio potrebbero essere ritenute legittime solo nella misura in cui ponessero un livello di tutela maggiore per la concorrenzialità del mercato.

La disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata di recente riscritta dal legislatore statale con l'art. 23-bis del dl n. 112/2008 e s.m.i., che ha in parte sostituito le discipline di settore con esse contrastanti e che si pone, quindi, come norma espressione della competenza statale su descritta.

La legge regionale in oggetto si porrebbe in contrasto con il quadro statale di riferimento, per diversi aspetti.

In primo luogo, essa stabilisce che la Regione Campania disciplina il servizio idrico integrato regionale come servizio privo di rilevanza economica e ciò è in contrasto con tutta la disciplina nazionale di riferimento e con la consolidata giurisprudenza costituzionale.

Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge regionale definisce infatti il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica, mentre il menzionato art. 23 bis disciplina i servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo espressamente che "le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali".

Per altro verso, la rilevanza economica del servizio idrico è stata già dichiarata da precedenti pronunce della Corte Costituzionale sulla rilevanza economica dei servizi pubblici locali (sent. n. 272/2004) e del servizio idrico (sent. 307/2009).

In secondo luogo, il C.d.M. rileva che le disposizioni regionali violerebbero la normativa statale in tema di affidamento del servizio idrico, rappresentata dall'articolo 23 bis del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, come da ultimo modificato dal dl n. 135/2009, nella misura in cui disciplinano in modo del tutto difforme le forme giuridiche dei soggetti cui affidare il servizio ed il termine di decadenza degli affidamenti in essere.

- L'articolo 1, comma 2, sarebbe illegittimo in quanto, secondo il suo disposto, nel territorio campano, in assenza di intese con lo Stato, in merito alla loro localizzazione, è preclusa l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare, nonché di depositi di materiali radioattivi.

L'articolo 7 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 definisce la strategia energetica nazionale posta in essere, perseguendo, tra l'altro, l'obiettivo della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare.

Con l'articolo 25 della legge n. 99/2009, è stata data delega al Governo ad emanare decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate.

Detti decreti sono adottati, acquisito il parere della Conferenza Unificata Stato Regioni ed autonomie locali.

Le disposizioni nazionali citate costituiscono espressione della competenza esclusiva statale

in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, Cost), nonché principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, comma 3, Cost).

Pertanto, la disposizione regionale indicata risulterebbe censurabile perchè la preclusione del territorio regionale, disposta unilateralmente con lo strumento legislativo eccede dalle competenze regionali e risulta in contrasto con i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, seppure menzionati dalla stessa norma regionale e viola l'articolo 120, primo comma Cost.

Il previsto divieto regionale invade, altresì, la competenza esclusiva attribuita dallo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui è espressione il citato articolo 25 della legge n. 99/2009.

Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto.

Il bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/1987) il cui perseguimento in modo unitario è attribuito allo Stato.

La norma regionale, secondo i rilievi governativi violerebbe anche i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, comma 3, Cost).

L'articolo 25 della legge n. 99/2009, infatti, delega il Governo in materia nucleare e prescrive principi e criteri direttivi, con il necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, concernenti anche la localizzazione di impianti e la dichiarazione dei siti quali aree di interesse strategico nazionale.

Ciò, rileva ancora il C.d.M., costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle singole discipline regionali.

Peraltro, con ragionamento a contrario, laddove fosse consentito alle Regioni di precludere il proprio territorio alla localizzazione di tali impianti o fosse consentito ad esse di adottare misure restrittive al deposito di materiali radioattivi, si vanificherebbe la strategia unitaria dello Stato in materia energetica, in violazione dell'articolo 7 del d.l. n. 112/2008 come convertito in legge n. 133/2008, con evidente pregiudizio per gli interessi dell'intera collettività, ed in particolare di quelli residenti in territori regionali ove non risultassero presenti tali limitazioni.

Censurabile risulterebbe altresì l'art. 1, comma 2, nella parte in cui, alla mancanza di intesa con lo Stato in merito alla localizzazione degli impianti, consegue la preclusione sopra indicata. Infatti, l'articolo 25 della l.n. 99/2009 prevede una idonea forma di coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali.

Al fine di evitare che gli obiettivi strategici previsti dalla normativa nazionale siano vanificati dal mancato raggiungimento di un accordo, la stessa normativa nazionale di attuazione della delega sta prevedendo, oltre l'intesa, anche una procedura "alternativa all'intesa" onde evitare la paralisi dell'azione amministrativa (v. art. 11, comma 5 e 6 dello schema d. lgs. in itinere).

Da ciò si evince con chiarezza, secondo il Governo, al di là della concreta effettività delle norme, la necessità di adottare un percorso condiviso e di conseguenza, l'illegittimità di discipline unilaterali regionali di senso opposto.

La disposizione regionale pertanto andrebbe a porre un ingiustificato ostacolo alla libera circolazione delle cose tra le Regioni in violazione dell'art. 120, comma 1, Cost.

- L'articolo 1, comma 12, ultimo capoverso, della legge regionale in oggetto, viene ritenuto in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di acque.

La norma prevede un finanziamento con fondi comunitari di condotte sottomarine da realizzare "lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Dominio/Flegreo".

Essa risulterebbe incompatibile con la doverosa destinazione delle risorse pubbliche alla realizzazione di opere funzionali, nel caso di specie, a garantire la corretta depurazione e, quindi, lo scarico di acque reflue a norma.

La realizzazione e il finanziamento delle suddette infrastrutture è volto a creare, senza alcun beneficio ambientale, una diversificazione di ricettore di scarichi non depurati, nel mare piuttosto che nei canali artificiali, laddove, invece, occorrerebbe assicurare interventi maggiormente riqualificanti, dedicati alla irreggimentazione delle acque e dei reflui urbani che scaricano in assenza di

depurazione ed a garantire una depurazione che rispetti i limiti tabellari.

Il disposto della norma in esame consentirebbe interventi non legittimi e sottrarrebbe risorse pubbliche a soluzioni alternative, risolutive dello stato di degrado esistente.

La si reputa, pertanto, non conforme alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di acque (Dir. 2000/60/CE e parte III del 152/2006).

- L'art. 1, comma 16, in tema di addestramento ed allenamento dei cani da caccia prevede che "Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone montane e dei territori compresi nei parchi mediante il turismo cinofilo (cino-turismo), i comuni ricompresi in queste aree istituiscono, anche d'intesa con gli organi di direzione degli enti parco medesimi, aree cinofile.

Così disponendo, la norma regionale si porrebbe in contrasto con la normativa statale, la l. n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", la quale all'articolo 11 prevede che ogni parco, nel rispetto delle proprie caratteristiche, attraverso il proprio Regolamento, disciplini l'esercizio delle attività consentite entro il territorio di competenza, imponendo, tuttavia, al comma 3, il divieto di tutte "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat". Tra tali attività rientrerebbe l'addestramento cani che, come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 350 del 1991 è un'attività strumentale all'esercizio venatorio, assimilabile alla materia della caccia e di conseguenza assolutamente vietata nelle aree protette.

Conclusivamente, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa nazionale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e della "tutela della concorrenza" di cui all'art. 117, comma 2, lett. s) ed e), per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, presenta profili di illegittimità costituzionale.

- Censurabile per il Governo è, pure, l'articolo 1, comma 25, in materia di inserimento di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, perché fissa distanze minime per gli insediamenti energetici ed individua aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'art. 12, comma 10, del D. lgs. n. 387 del 2003 prevede che "In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili".

Tale norma è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, inserita nell'ambito della disciplina relativa ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione relativa agli impianti da fonti rinnovabili di cui sopra, ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio.

Il legislatore, infatti, allo stesso comma 10, ha espressamente sancito che le linee guida "sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio".

La normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, il compito di assicurare un corretto inserimento degli impianti.

Le Regioni sarebbero abilitate a procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, ma ciò può aver luogo solo in attuazione delle predette linee guida, che non risulta siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata.

Le Regioni non possono provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (sentenza n. 166 del 2009).

La presente norma regionale sarebbe, dunque, lesiva della competenza dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s) Cost., nonché del comma 3 dello stesso articolo, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

- Sono censurabili, inoltre, le disposizioni contenute nell'art. 1 dai commi 55 a 63, in materia di personale.

Le disposizioni contenute nei commi da 55 a 60 sono dirette a modificare l'art. 81 della l.r. n. 1/2008, nel senso di estendere le procedure di stabilizzazione previste dal medesimo articolo,

nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006, alla "dirigenza di primo livello" (con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse) che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie; al personale del comparto ed alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende.

Si ripropongono sostanzialmente i contenuti delle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, della precedente legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 5 sulle quali si è già espressa la Corte Costituzionale (sent. n. 215/2009), dichiarandone l'illegittimità. I commi 56, 57 e 58 della legge n. 2/2010 integrano le predette previsioni con apposite norme volte a disporre la stabilizzazione del personale dirigenziale.

Al riguardo, il C.d.M. osserva che il quadro normativo statale in materia di assunzioni di personale precario è profondamente mutato sia con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche sia relativamente, in particolare, agli enti del SSN ed in proposito segnala che il citato articolo 1, in quanto riferito al triennio 2007-2009, deve intendersi superato.

Per l'anno in corso e per gli anni 2011-12 occorre invece far riferimento alle norme contenute nell'art. 2, commi da 71 a 74, della legge n. 191/2009 che non recano alcuna disposizione volta a consentire l'attuazione di procedure di stabilizzazione di personale anche non dirigenziale.

Queste stesse dovrebbero intendersi superate anche per effetto dell'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78/2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, stabilisce nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo determinato.

Dette norme, richiamate dallo stesso articolo 2, comma 74, della n. 191/2009, fanno esclusivo riferimento al personale precario non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni, tra cui sono ricompresi anche gli enti del SSN. I commi in esame violerebbero così sia l'articolo 117, comma 2, lettera l, Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi) sia il comma 3 del medesimo articolo 117 che ricomprende la materia del coordinamento della finanza pubblica nell'ambito di quelle a legislazione concorrente.

Risulterebbe, poi, improprio il riferimento alla dirigenza di primo livello recato dai commi in esame, tenuto conto che il d. lgs. n. 229/99, nel dettare una nuova disciplina della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, ha stabilito che la stessa è articolata in un unico ruolo ed unico livello. Tale modifica ordinamentale è stata recepita dal CCNL 8.6.2000 e non ha subito variazioni per effetto dei successivi CCNL.

- L'articolo 1, comma 69, modifica l'art. 32 bis della l. r. 28 marzo 2007, n. 4, recante "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati".

"I consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle Province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore".

Secondo il testo originale dell'articolo 32 bis, "Alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle Province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi".

Nell'impugnativa si evidenzia come la disciplina dei rifiuti, per consolidato orientamento della Corte Costituzionale, venga concordemente fatta rientrare, "collocandosi nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", nell'ambito della legislazione esclusiva statale ai sensi del comma 2, lettera s), dell'art. 117 della Costituzione (Corte Cost. sent. n. 314/2009), restando in capo alle Regioni la "possibilità di intervenire ovviamente nel rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato" (Corte Cost. Sent. n. 314/2009).

Nel legittimo esercizio di siffatta potestà, il Governo ha emanato il decreto legge 195/2009, recante, tra l'altro, norme specifiche per l'emergenza rifiuti proprio nella Regione Campania. Con la versione dell'art. 32 bis, così come modificato dalla legge finanziaria del 2010, l'impianto strategico previsto dallo Stato viene posto nel nulla, atteso che l'ultrattività della figura consortile impedisce alle Province di intraprendere l'attività di gestione del ciclo dei rifiuti.

Inoltre, la "reviviscenza" dei consorzi, così come sancita dal novellato art. 32 bis, fa sì che gli introiti derivanti dall'imposizione della TARSU e della TIA non possano trovare utile allocazione nelle casse

provinciali, bensì, ancora una volta, in quelle consortili, proprio in ragione delle prestazioni da essi consorzi eseguite.

Ciò comporta, di conseguenza, che le società provinciali non si trovino attualmente nelle condizioni, previste per legge, di assumere la veste di soggetti esattori, con la determinazione, di fatto, dell'inefficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del dl n. 195/09.

Il successivo articolo 12 del decreto legge in parola, poi, in tema di riscossione dei crediti nei confronti dei comuni campani, testualmente dispone che: "Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle Province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione.

Nell'impugnativa si evidenzia come la richiamata disposizione muova anch'essa dalla precedente versione dell'art. 32 bis della menzionata legge regionale del 2007 e appronti specifiche misure volte a consentire la sollecita riscossione da parte dei consorzi, operanti nel ciclo di gestione dei rifiuti, dei crediti vantati nei confronti dei comuni.

L'intervento della legge regionale in esame impedirebbe che venissero portate a compimento le operazioni di rendicontazione e chiusura delle pendenze finanziarie in vista del trasferimento alle Province, svuotando di significato la nomina di un soggetto liquidatore.

Ciò posto, quindi, il legislatore eccede dalle sue competenze legislative, ponendosi in contrasto con la normativa statale su richiamata e violando l'articolo 117, comma 2, lett. s, della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

- Sono censurabili, in ultimo, le disposizioni contenute nell'art. 1 commi da 83 a 91, in materia di retribuzione ed anzianità di servizio. Esse consentono ai dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli Enti strumentali della Regione Campania, con solo otto anni di anzianità lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010 - 2011 - 2012, dietro corresponsione a detto personale, da parte della Regione, di incentivi economici fino ad un massimo di trentasei mensilità per il personale non dirigente e fino ad massimo di trenta mensilità per il personale dirigenziale.

Tali norme incidono sulla materia del trattamento economico riservato alla contrattazione collettiva e, pertanto, il C.d.M. ne rileva il contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale), da art. 40 a art. 50, del d. lgs n. 165/2001 che obbliga al rispetto della normativa contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione. Si solleva, quindi, la questione di legittimità dell'art. 1, commi da 83 a 91, per violazione dell'art. 117, lett. l) della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, quali sono i contratti collettivi.

Al momento la Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata nel merito.

Legge regionale 8 febbraio 2010 n. 6 Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania.

La legge regionale n. 6/2010 recante "Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania" è stata impugnata, in riferimento all'art. 1, commi 2, lett. a) e 3, lett. b), all'art. 2, comma 1, all'art. 3, comma 1, all'art. 4, comma 2, all'art. 8, comma 2, all'art. 14, commi 1 e 2, all'art. 17, commi 2, 5, 6 e 7 e all'art. 18, commi 1 e 3 e all'art. 20, comma 1. Tali norme introducono una serie di interventi volti a garantire l'assistenza socio-sanitaria, l'integrazione sociale e la formazione professionale, ed indicano genericamente quali destinatari degli stessi le "persone straniere presenti sul territorio regionale".

Tra i motivi dell'impugnativa, il C.d.M. evidenzia che l'uso di tale formula ampia e generica, congiuntamente alla circostanza che altre disposizioni della legge regionale (ad esempio, gli artt. 1, comma 1, lett. c) e comma 3, lett. f); art. 4, comma 1; art. 5; art. 13, comma 4; art. 16; art. 21; art. 25) si riferiscono espressamente alle "persone straniere regolarmente soggiornanti nella regione", comporta che i suddetti interventi vengono inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati, privi di regolare permesso di soggiorno.

Alla luce di tale considerazione, il C.d.M. rileva che le disposizioni regionali indicate, disciplinando ed agevolando il soggiorno degli stranieri che dimorano irregolarmente nel territorio nazionale, eccedono le competenze della Regione, poiché incidono sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati che, come già più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sentt. n. 50 del 2008, n. 156 del 2006, n. 300 del 2005), è riservata allo Stato, in quanto ricompresa nelle materie "diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" e "immigrazione", previste rispettivamente alle lett. a) e b) dell'art. 117, comma 2, Cost..

Dette disposizioni regionali vengono ritenute contrastanti, in particolare, con i principi fondamentali stabiliti in tale materia dal d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione), che, all'art. 3, comma 5 e all'art. 40, comma 1-bis, demanda alle Regioni e agli altri Enti territoriali le misure di integrazione sociale dei soli immigrati regolarmente soggiornanti sul territorio, e agli artt. 4, 5, 10, 11, 13 e 14, sancisce l'illegittimità e le conseguenze (respingimento, espulsione o detenzione nei centri di identificazione ed espulsione) del soggiorno degli immigrati irregolari, configurandolo, inoltre, ai sensi del nuovo art. 10 bis (aggiunto dalla legge n. 94/2009, art. 1, comma 16, lett. a) come reato.

L'impugnativa ricorda che lo stesso Testo Unico stabilisce altresì (ad es. agli artt. 19 e 35) alcune specifiche deroghe a tale disciplina, le quali, però, costituendo misure eccezionali, devono ritenersi tassative e, quindi, ne consegue che la legge regionale non può in alcun modo incidere in tale ambito normativo, tantomeno predisponendo interventi volti al riconoscimento o all'estensione di diritti in favore dell'immigrato irregolare o in attesa di regolarizzazione.

Non si potrebbero, dunque, disporre, attraverso regimi di deroga non previsti dalla normativa statale, casi diversi ed ulteriori di non operatività della regola generale della condizione di illegittimità e di reato dell'immigrato irregolare.

Le citate disposizioni regionali, stando alle rilevanze del C.d.M., risultano pertanto violare, oltre al già menzionato art. 117, comma 2, lett. a) e b), anche le competenze statali di cui all'art. 117, comma 2, lett. h) e l), in materia di "ordine pubblico e sicurezza" ed "ordinamento penale".

Nella stesura dei motivi dell'impugnativa governativa, si legge testualmente che, in particolare, i profili di illegittimità costituzionale sopra descritti sono segnatamente evidenti nelle seguenti norme: a) l'art. 17 estende a "tutte le persone straniere presenti sul territorio" misure di integrazione sociale che il d.lgs. 286/98 riserva ai soggetti stranieri regolarmente presenti sul territorio; più in particolare, si specifica che il comma 2, prevedendo che: "I centri di accoglienza delle persone straniere nella regione svolgono attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le persone straniere presenti sul territorio e sprovviste di un'autonoma sistemazione alloggiativa", contrasta con l'articolo 40, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 286/98, secondo il quale i centri di accoglienza, predisposti dalle regioni, sono destinati ad ospitare solo "stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza" e che "l'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in

regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".

Si specifica, altresì, che il comma 5 dell'art. 17, che attribuisce "alle persone straniere", al pari dei cittadini italiani, il diritto ad essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e destinatari di contributi erogabili ai locatari nei contratti di locazione ad uso di abitazione, nonché la possibilità di partecipare ai bandi di concorso relativi all'assegnazione di provvidenze in materia di edilizia residenziale per l'acquisto, il recupero, la costruzione e la locazione di alloggi, contrasta con l'art. 40, comma 6, del d.lgs. 286/98, secondo il quale solo "gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

In merito all'articolo 18, commi 1 e 3, che garantisce "alle persone straniere presenti sul territorio regionale" i servizi sanitari di cui all'art. 34 del d.lgs. 286/98 e prevede la promozione delle misure organizzative finalizzate a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche per le persone straniere non iscritte al servizio sanitario regionale, il C.d.M. ritiene che esso risulti in contrasto con i principi di cui alla normativa statale in materia, e, in particolare, con l'art. 35 del d.lgs. n. 286/1998, che, nel dettare disposizioni sull'"assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale", stabilisce, al comma 3, che "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate" unicamente "le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".

Le disposizioni citate della l.n. 6/2010 si presenterebbero, dunque, come eccedenti le competenze regionali in relazione a tutte quelle prestazioni sanitarie da esse previste, quale l'assistenza sanitaria prevista dall'art. 34 del d.lgs. n. 286/1998, ritenute ulteriori rispetto a quelle strettamente essenziali indicate dalla citata normativa statale.

L'impugnativa governativa continua analizzando l'articolo 20, comma 1, della legge in questione. Tale norma, nel consentire l'accesso a corsi di formazione e di riqualificazione professionali alle "persone straniere", violerebbe l'art. 39-bis del d. lgs. 286/1998, che riserva, espressamente, l'accesso a tali corsi agli stranieri con regolare permesso di soggiorno, per motivi di studio, coinvolgendo negli aspetti d'illegittimità costituzionale anche l'art. 16, recante disposizioni in materia di assistenza sociale a favore degli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio.

Tale articolo infatti, prevedendo che "le persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania sono equiparate ai cittadini italiani ai fini delle fruizioni delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, che sono erogate dalla regione", andrebbe a contrastare con l'art. 80, comma 19, della l. n. 388 del 2000, che circoscrive l'ambito dei destinatari delle provvidenze sociali, prevedendo che "ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno".

La disposizione regionale, limitandosi a richiedere la regolarità della presenza sul territorio del soggetto straniero, senza specificare lo specifico titolo di soggiorno necessario allo straniero per fruire dei servizi sociali, si porrebbe così in contrasto con i principi fondamentali posti dalla disciplina statale in materia di condizioni di accesso dello straniero alle prestazioni economiche previdenziali in violazione dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 286 del 1999 e dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Per tutti i motivi elencati ed esaminati, il C.d.M. ha ritenuto che le disposizioni regionali citate dovessero essere impugnate dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost..

Il giudizio è attualmente in corso.



Consiglio Regionale della Campania

*Pubblicazione curata dal
Settore Legislativo - Servizio Studi legislativi
del Consiglio regionale della Campania*

Dirigenti

*Maria Teresa Pignataro
Maria Grazia Giovenco*

Coordinamento

*Giulio Angrisani
già dirigente Settore legislativo*

Il Rapporto è stato curato da Maria Grazia Giovenco

Hanno curato la redazione

*Maria Grazia Giovenco: introduzione e parte I
Pompeo Damigiano: elaborazione tecnica dei dati parte II e III
Teresa Pellegrino: parte IV e V
Mario Filpo: quadri di sintesi parte V
Domenico Di Iorio: elaborazione dati questionario
Maurizio Celentano: ottimizzazione
hanno, inoltre, collaborato
Fernando Cicatelli, Giovanni Cavallo*

*Si ringraziano la Segreteria Generale dell'Assemblea legislativa e
gli staff delle commissioni assembleari per avere coadiuvato il
servizio nella raccolta dei dati*

*Si ringraziano, altresì,
gli uffici della Giunta regionale*

Il testo è disponibile sul sito: www.consiglio.regione.campania.it